

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 4 dicembre
2014, n. 33**

Assestamento del bilancio 2014.pag: 3

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 concernente:

Assestamento del bilancio 2014.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

INDICE

CAPO I - ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014

- Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2013)
- Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013)
- Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013)
- Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2013)

CAPO II - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- Art. 5 (Modifiche della l.r. 50/2013)
- Art. 6 (Disposizioni per la riduzione del debito autorizzato e non contratto)
- Art. 7 (Modifiche della l.r. 49/2013)
- Art. 8 (Interessi attivi del conto di tesoreria intestato alla sanità)
- Art. 9 (Modifiche della l.r. 31/2001)
- Art. 10 (Modifica della l.r. 21/2006)
- Art. 11 (Società regionali indispensabili)
- Art. 12 (Applicazione del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico 2004/2006)

- Art. 13 (Proroga delle graduatorie di concorso)
- Art. 14 (Conformità degli atti inseriti nel sistema regionale attiviweb)
- Art. 15 (Modifiche della l.r. 6/2007)
- Art. 16 (Modifiche della l.r. 15/1994)
- Art. 17 (Modifiche della l.r. 39/1997)
- Art. 18 (Modifica della l.r. 48/1996)
- Art. 19 (Risorse aggiuntive per le aree protette)
- Art. 20 (Modifiche della l.r. 20/2001)
- Art. 21 (Modifiche alla l.r. 40/2012)
- Art. 22 (Consigliera regionale di parità)
- Art. 23 (Modifica della l.r. 2/2013)
- Art. 24 (Disposizioni relative alla l.r. 30/2009)
- Art. 25 (Modifiche della l.r. 21/2011 e del r.r. 6/2013)
- Art. 26 (Modifiche della l.r. 51/1997)
- Art. 27 (Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)
- Art. 28 (Modifica della l.r. 12/2012)
- Art. 29 (Modifiche della l.r. 20/2000)
- Art. 30 (Progetti speciali in sanità nell'ambito dell'iniziativa Adriatico Ionica)
- Art. 31 (Modifica della l.r. 65/1997)
- Art. 32 (Disposizioni in materia di requisiti per le strutture e i servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale. Modifica del r.r. 1/2004)
- Art. 33 (Modifiche della l.r. 23/1988)
- Art. 34 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)
- Art. 35 (Attuazione dell'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001)
- Art. 36 (Modifiche alla l.r. 35/2013 e abrogazione della l.r. 28/2014)
- Art. 37 (Modifiche della l.r. 22/2009)
- Art. 38 (Modifiche della l.r. 29/2014)
- Art. 39 (Modifiche della l.r. 5/2013)
- Art. 40 (Modifica della l.r. 6/2005)

CAPO III - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014/2016 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 41 (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2014)
- Art. 42 (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2014)
- Art. 43 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 49/2013)
- Art. 44 (Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 50/2013)
- Art. 45 (Dichiarazione d'urgenza)

CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2014

Art. 1

(Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2013)

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2013, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 per l'importo presunto di euro 2.474.010.371,25, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 2.520.063.674,91.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2013, già iscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 per l'importo presunto di euro 1.794.383.497,53 sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell'importo complessivo di euro 1.433.610.920,58.

Art. 2

(Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013)

1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2013, già iscritta ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 per l'importo presunto di euro 40.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell'anno 2013, nell'importo di euro 94.142.940,26 presso il Tesoriere della Regione.

Art. 3

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2013)

1. L'ammontare del saldo finanziario al termine dell'esercizio 2013, già iscritto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 per l'im-

porto presunto di euro 719.626.873,72, è rideterminato in un saldo finanziario di euro 1.180.595.694,59 per effetto delle risultanze del Rendiconto dell'anno 2013.

Art. 4

(Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2013)

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 50 (Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016) per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:
 - a) relativamente all'anno 2005 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 42.797.314,52 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 41.460.823,93;
 - b) relativamente all'anno 2006 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 54.198.431,77 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 54.170.924,92;
 - c) relativamente all'anno 2007 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 51.056.400,29 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera c), della l.r. 50/2013, si conferma;
 - d) relativamente all'anno 2008 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 61.683.888,73 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della l.r. 50/2013, si conferma;
 - e) relativamente all'anno 2009 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 53.096.303,94 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera e), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.817.481,29;
 - f) relativamente all'anno 2010 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 50.357.322,20 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera f), della l.r. 50/2013, si conferma;
 - g) relativamente all'anno 2011 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 39.474.936,96 per effetto dell'articolo 21,

- comma 1, lettera g), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 39.416.531,51;
- h) relativamente all'anno 2012 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 36.998.832,38 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera h), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 36.860.016,38;
- i) relativamente all'anno 2013 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell'importo di euro 6.074.752,72 per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera i), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 7.013.452,24.

CAPO II

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 5

(Modifiche della l.r. 50/2013)

1. Al comma 6 dell'articolo 22 della l.r. 50/2013, le parole: "a carico dell'UPB 20814" sono sostituite dalle seguenti: "a carico delle UPB 20814 e 20815".
2. Al comma 7 dell'articolo 22 della l.r. 50/2013 le parole: "delle UPB 20808 e 20814" sono sostituite dalle seguenti: "delle UPB 20808, 20814 e 20815".
3. Dopo il comma 8 dell'articolo 22 della l.r. 50/2013, è aggiunto il seguente:

"8 bis. La possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati è subordinata all'attestazione regionale da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente e la condizione di equilibrio strutturale del bilancio, da verificarsi con le modalità e nei termini previsti all'articolo 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64."
4. L'articolo 28 della l.r. 50/2013 è abrogato.

Art. 6

(Disposizioni per la riduzione del debito autorizzato e non contratto)

1. Al fine di avviare la riduzione delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui di cui all'articolo 4 della presente legge, si provvede nell'anno 2014 all'accantonamento delle economie realizzate a carico delle UPB 10601, 20806, 20814 e 20815 nella nuova UPB dello stato di previsione della spesa 20828 "Fondo per la riduzione debito pregresso" di complessivi euro 52.448.607,01.
2. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 non è utilizzabile né per l'imputazione di atti di spesa né per variazioni di bilancio in quanto destinato alla compensazione della riduzione del debito autorizzato e non contratto iscritto a carico dell'UPB 50101 dello stato di previsione dell'entrata da registrarsi al termine dell'esercizio 2014.
3. L'esito della riduzione di cui al comma 2 sarà certificato con il Rendiconto Generale per l'anno 2014.

Art. 7

(Modifiche della l.r. 49/2013)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014), le parole: "ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832" sono soppresse.
2. Alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 49/2013 le parole: "ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013" sono soppresse.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 49/2013 le parole: "ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013" sono soppresse.
4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 49/2013 è sostituita dalla seguente:

"b) 86.000,000 euro, per le finalità di cui all'articolo 25 della l.r. 20/2003;"
5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 49/2013 è aggiunta la seguente:

"c bis) 34.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 34 della l.r. 20/2003;"
6. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 49/2013 è sostituito dal seguente:

"3. L'importo di 42.207.167,34 euro, iscritto nell'esercizio finanziario 2013 a carico dell'UPB

52820 dello stato di previsione della spesa, viene iscritto nel bilancio di previsione 2014 a carico delle seguenti UPB: 20814, 20818, 20819, 20821, 20822, 42701, 42703, 42704, 52801, 52907, 53001, 53007 e 53015.”.

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 49/2013 è aggiunto il seguente:

“3 bis. L'importo di 1.243.231,11 euro, derivante da economie di spese del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese, è rimodulato nel modo seguente:

- a) 423.903,68 euro per le finalità dei progetti integrati;
- b) 819.327,43 euro per favorire la diffusione dell'innovazione, di nuove tecnologie digitali, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nel sistema produttivo e la partecipazione ai programmi comunitari.”.

8. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Per l'anno 2014 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 9.638.469,44 di cui euro 6.456.856,68 iscritti a carico dell'UPB 20818 “Fondo anticrisi-corrente” ed euro 3.181.612,76 iscritti a carico dell'UPB 20819 “Fondo anticrisi -investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014.”.

9. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Per l'anno 2014, il finanziamento degli interventi prioritari di cui all'articolo 6 della l.r. 20/2010, ammonta a complessivi euro 11.613.718,08 di cui euro 5.423.273,19 iscritti a carico delle UPB 20821 “Fondo priorità regionale - corrente” ed euro 6.190.444,89 iscritti a carico delle UPB 20822 “Fondo priorità regionale-investimento.”.

Art. 8

(Interessi attivi del conto di tesoreria intestato alla sanità)

1. Le risorse derivanti dagli interessi attivi iscritti a carico dell'UPB 30102, maturati sul conto di tesoreria intestato alla sanità istituito ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono vincolate al finanziamento del Servizio sanitario regionale e sono iscritte a carico dell'UPB 52829 fino al loro completo utilizzo.

Art. 9

(Modifiche della l.r. 31/2001)

1. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale può effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:

“2 bis. Per dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella normativa statale vigente in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e in particolare nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e nel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra i capitoli ricompresi all'interno delle UPB 20815 e 20816.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:

“3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono, in particolare, autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con apposita deliberazione:

- a) variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica;
- b) variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
- c) variazioni al bilancio conseguenti il riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo;
- d) variazioni compensative tra UPB diverse:
 - 1) collegate nell'ambito di una stessa funzione

- obiettivo o di uno stesso programma o progetto;
- 2) per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - 3) per la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto della normativa statale relativamente alla codifica SIOPE;
 - 4) per l'organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente;
 - 5) per il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
 - 6) per il pieno utilizzo delle risorse per il cofinanziamento regionale a programmi e progetti sia statali che comunitari;
 - e) variazioni compensative tra UPB diverse anche aventi diversa natura economica per consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio e del Fondo sanitario indistinto;
 - f) la reiscrizione delle economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché la variazione delle somme riscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione, i cui criteri di utilizzo siano stabiliti da disposizioni statali o regionali.”.
4. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 31/2001 le parole: “è comunicato al Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole “è trasmesso al Consiglio Regionale”.
 5. Il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 31/2001 è sostituito dal seguente:

“5. Con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio da trasmettere successivamente al Consiglio regionale sono disposte:

 - a) le variazioni concernenti le contabilità speciali;
 - b) l'istituzione di capitoli aggiunti, per il pagamento o la riscossione di somme in conto residui;
 - c) le modifiche dei codici SIOPE assegnati ai singoli capitoli del POA, ai fini dell'esatta imputazione della spesa.”.
 6. Dopo il comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 31/2001 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio stabiliti dalla normativa statale e dal patto di stabilità interno, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere temporaneamente gli impegni di spesa, le liquidazioni e i pagamenti.”.
 7. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 31/2001 è abrogata.
 8. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 63 della l.r. 31/2001 sono aggiunte le seguenti:

“f bis) la nota informativa di cui all'articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);

f ter) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 31 agosto 2012, n. 64868.”.
 9. Al comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 31/2001 le parole: “dalla legge regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dai regolamenti della Giunta regionale”.
 10. Dopo l'articolo 71 della l.r. 31/2001 è inserito il seguente:

“Art. 71 bis (Regolamenti per la gestione dei beni della Regione)

1. I regolamenti per la gestione dei beni della Regione sono adottati dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa statale vigente. Il regolamento per la gestione dei beni immobili in particolare può, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi, anche ridefinire le procedure di acquisto o di vendita già regolate da leggi regionali, abrogando le disposizioni in contrasto.”.

Art. 10

(Modifica della l.r. 21/2006)

1. Al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA” di Ancona), le parole “settantadue mesi” sono sostituite dalle parole: “settantotto mesi”.

Art. 11

(Società regionali indispensabili)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione la partecipazione della stessa alle seguenti società:
 - a) Sviluppo Marche Spa;
 - b) I.R.Ma Immobiliare Regione Marche;
 - c) Aerdorica Spa;
 - d) Interporto Marche Spa.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le ulteriori partecipazioni societarie indispensabili ai fini di cui al comma 1.

Art. 12

(Applicazione del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico 2004/2006)

1. Fino alla data di sottoscrizione dei contratti di servizio automobilistico di trasporto pubblico locale tra le singole Province, la Regione e i gestori individuati a seguito della procedura prevista dall'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), resta sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui al Programma Triennale Regionale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale PTRS 2013/2015, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 22 ottobre 2013, n. 86, e si applica quanto previsto nel Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2004/2006, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 17 dicembre 2003, n. 114, anche con riferimento alla compartecipazione degli enti locali alla spesa.

Art. 13

(Proroga delle graduatorie di concorso)

1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

Art. 14

(Conformità degli atti inseriti nel sistema regionale Attiweb)

1. Gli atti inseriti nel sistema regionale Attiweb – decreti si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti medesimi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o della copia conforme all'originale.
2. Qualora si rivelino difformità tra il testo pubblicato nel sistema e il testo originale, la correzione è disposta mediante un comunicato che dia notizia dell'errore prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell'intero atto.

Art. 15

(Modifiche della l.r. 6/2007)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), le parole: “, nonché per l'individuazione degli interventi esclusi dalla valutazione di incidenza di cui all'articolo 24, comma 8” sono soppresse.
2. Il comma 8 dell'articolo 24 e il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 6/2007 sono abrogati.

Art. 16

(Modifiche della l.r. 15/1994)

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), le parole: “è organo tecnico del parco e” sono soppresse.
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 15/1994 è aggiunto il seguente:
 “8 bis. Negli enti di gestione dei parchi naturali regionali privi di personale con qualifica dirigenziale, per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 4 del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In tal caso il Direttore è titolare delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 8 e seguenti del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999.”.

Art. 17

(Modifiche della l.r. 39/1997)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero), le parole: “del Consiglio di cui all'articolo 4” sono sostituite dalle seguenti: “del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 39/1997 sono aggiunte in fine le parole: “, comma 3”.
3. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 39/1997 è sostituita dalla seguente:
 “a) riunioni plenarie, che si svolgono almeno una volta ogni due anni e comunque in occasione della Conferenza di cui all'articolo 8;”.
4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r.

39/1997 le parole: “almeno ogni due anni” sono soppresse.

5. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 39/1997 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il Comitato esprime in particolare i pareri di cui all'articolo 3, comma 4.”.
6. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 39/1997 le parole: “nella legislatura” sono sostituite dalle seguenti: “ogni dieci anni”.

Art. 18

(Modifica della l.r. 48/1996)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei consorzi di sviluppo industriale), è aggiunto il seguente:
 “4 bis. Nei casi di accertata impossibilità di proseguimento dell'attività del Consorzio, il Commissario di cui al comma 4 assume la funzione di liquidatore. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicati i termini e le modalità della liquidazione, nonché il compenso del Commissario straordinario.”

Art. 19

(Risorse aggiuntive per le aree protette)

1. Il riparto delle risorse rese disponibili nell'anno 2014 in aggiunta a quelle già previste dal Programma triennale per le aree protette di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), è effettuato con deliberazione della Giunta regionale in modo da assicurare la funzionalità degli enti gestori, dando priorità alle aree protette regionali.

Art. 20

(Modifiche della l.r. 20/2001)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “del presente comma, relativi alle competenze della struttura non assegnate ai dirigenti di cui all'articolo 16 bis”.
2. Al comma 1 dell'articolo 16 bis della l.r. 20/2001, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Esprimono il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli atti rientranti nelle competenze loro assegnate, proposti dai dirigenti dei servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b).”.

Art. 21

(Modifiche alla l.r. 40/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche) è sostituito dal seguente:
 “1. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità su base annua pari ad euro 17.000,00 aumentata del 15 per cento per il presidente dell'organismo, al netto di IVA e oneri.”.
2. Ai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 10 della l.r. 40/2012 la parola: “dodici”, ove ricorrente, è sostituita dalla parola: “quindici”.

Art. 22

(Consigliera regionale di parità)

1. La consigliera o il consigliere regionale di parità di cui al Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 218 novembre 2005, n. 246) opera presso il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, in condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
2. Nel bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è istituito un apposito capitolo di entrata “Risorse per lo svolgimento delle attività della consigliera/del consigliere regionale di parità. D.lgs. 198/2006” e relativi correlati di spesa, in cui vengono trasferite le risorse rese disponibili dal Ministero competente.
3. La struttura organizzativa della Giunta regionale competente alla data di entrata in vigore della presente legge provvede al trasferimento delle risorse presenti sul capitolo assegnato, previa verifica della situazione debitoria/creditoria della Consigliera in carica.

Art. 23

(Modifica della l.r. 2/2013)

1. L'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 2 (Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 “Assestamento del Bilancio 2010”) è abrogato.

Art. 24*(Disposizioni relative alla l.r. 30/2009)*

1. Nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive, ubicati all'interno dei poli estrattivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 30 (Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive"), possono essere presentate varianti ai progetti, con aumento dei quantitativi assegnati ai relativi poli estrattivi, nella misura massima del 20 per cento per ciascun polo. Le varianti progettuali sono finalizzate ad un miglior recupero ambientale dei siti e ad un loro ottimale inserimento nel relativo contesto paesaggistico, ovvero al miglioramento delle condizioni operative e di sicurezza dei siti medesimi.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle Province che non hanno ancora provveduto all'assegnazione dei quantitativi massimi estraibili stabiliti dal PRAE e dai PPAE vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle varianti di cui al comma 1 si applicano le esenzioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 30/2009.
4. Ai progetti di cui al comma 1 non si applicano inoltre le prescrizioni inerenti la rimozione degli impianti di lavorazione sino all'esaurimento delle potenzialità estrattive dei relativi poli estrattivi.

Art. 25*(Modifiche della l.r. 21/2011 e del r.r. 6/2013)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) è sostituito dal seguente:

“2. Al fine indicato al comma 1, l'azienda garantisce che almeno l'80 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, sia costituito da prodotto proveniente:

 - a) per almeno un 30 per cento sul totale, dalla produzione aziendale;
 - b) per un massimo del 20 per cento sul totale, da acquisti effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, per i prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, per i prodotti considerati biologici dalla normativa europea e statale e per i prodotti a marchio Qualità garantita dalle Marche (QM);
 - c) per la restante parte, da aziende agricole singole o associate della Regione come prodotto tracciato o tracciabile.”.
2. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 21/2011 le parole: “ed è contestualmente aumentata al 35 per cento la quota di prodotto che deve provenire direttamente da aziende agricole singole o associate della Regione” sono soppresse.
3. Al comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 21/2011, le parole: “proviene direttamente” sono sostituite dalle seguenti: “è costituita da prodotto tracciato o tracciabile proveniente”.
4. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 21/2011 è sostituita dalla seguente:

“c) esporre al pubblico una copia del titolo abilitativo;”.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 21/2011 è inserito il seguente:

“1 bis. Il limite dei dieci anni previsto al comma 1 non si applica alle attività agrituristiche svolte in uno dei comuni ricadenti nelle Aree interne, così come individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 13,14,15,16 e 17 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).”.
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 21/2011 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le strutture agrituristiche che forniscono l'ospitalità di cui all'articolo 5 in non più di sei camere garantiscono la presenza di almeno una stanza accessibile anche a persone con ridotta o impedita capacità.”.
7. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 21/2011 è inserito il seguente:

“2 bis. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, la struttura organizzativa regionale può avvalersi della polizia locale competente per territorio.”.
8. Al comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 21/2011 le parole: “in essere” sono sostituite dalle seguenti: “originariamente rilasciata”.
9. Al comma 3 bis dell'articolo 48 della l.r. 21/2011 dopo le parole: “(Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)” sono inserite le seguenti: “e della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)”.
10. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, della l.r. 21/2011, come modificato dal comma 8 del presente articolo, le aziende in attività, titolate

lari di autorizzazioni rilasciate in attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale), e non rinnovate ai sensi della legge regionale medesima, presentano la SCIA di cui all'articolo 13 della l.r. 21/2011 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della SCIA nel termine predetto determina l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 23, comma 1, della l.r. 21/2011.

11. Al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 "Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura"), le parole: " , secondo il modello approvato dal Ministero competente" sono soppresse.
12. Il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del r.r. 6/2013 è prorogato di ventiquattro mesi.

Art. 26

(Modifiche della l.r. 51/1997)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) è aggiunto il seguente:

"3 bis. E' considerata attività giornalistica anche quella svolta dai tele-cine-foto-operatori (TCFO) che realizzano immagini integrative o sostitutive dell'informazione scritta e ne curano autonomamente la selezione, la rielaborazione, il montaggio e l'inserimento nei siti informatici."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 51/1997 è inserito il seguente:

"1 bis. Il comma 3 bis dell'articolo 7 entra in vigore dall'anno 2015."

Art. 27

(Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) applicano le disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta ferma la possibilità, per gli stessi enti, di ricorrere comunque ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile, nella misura stretta-

mente necessaria ad assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

2. La Giunta regionale definisce le direttive per assicurare le finalità di cui al comma 1 e procede annualmente alla verifica del rispetto da parte degli enti del SSR delle condizioni e dei limiti ivi recati.
3. La Giunta regionale definisce inoltre le misure di compensazione necessarie a preservare l'equilibrio complessivo della parte sanitaria del bilancio regionale.

Art. 28

(Modifica della l.r. 12/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)) è inserito il seguente:

"1 bis Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, la SUAM è costituita quale centrale di acquisto in attuazione dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007))."

Art. 29

(Modifiche della l.r. 20/2000)

1. Il numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è sostituito dal seguente:

"4) strutture pedagogico-riabilitative e strutture terapeutico-riabilitative per tossicodipendenti;"
2. Dopo il numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/2000 è inserito il seguente:

"4 bis) strutture specialistiche per donne tossicodipendenti in gravidanza o con figli minorenni e per tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica;"
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua le deliberazioni indicate agli articoli 6 e 15 della l.r. 20/2000.
4. Fino all'adozione delle deliberazioni previste al comma 3 le strutture che svolgono le attività indicate ai commi 1 e 2, continuano a svolgere i ser-

vizi dalle stesse erogati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30

(Progetti speciali in sanità nell'ambito dell'iniziativa Adriatico Ionica)

1. Per lo sviluppo della strategia adriatico ionica, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a presentare, nell'ambito della Macroregione, progetti speciali e innovativi finalizzati a realizzare poli di eccellenza in campo sanitario.
2. L'approvazione dei progetti da parte dell'Unione europea o di organizzazioni e agenzie europee ed internazionali consente di riconoscere al personale dedicato alla realizzazione degli obiettivi progettuali, incentivi finalizzati.
3. Le risorse economiche per il riconoscimento degli incentivi di cui al comma 2 trovano copertura nelle risorse dei singoli progetti.

Art. 31

(Modifica della l.r. 65/1997)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi) è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate anche al donatore vivente di organo o di parte di esso ai sensi della normativa statale vigente.”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai donatori che hanno avviato l'iter per il trapianto nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32

(Disposizioni in materia di requisiti per le strutture e i servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale. Modifiche del r.r. 1/2004)

1. Al paragrafo “Capacità ricettiva” della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all'allegato A al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), le parole: “6 persone” sono sostituite dalle parole: “10 persone”.
2. Il requisito di cui al punto 8 dei requisiti minimi strutturali della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all'allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Sono presenti camere singole o doppie per l'accoglienza fino a 10 persone e comunque non oltre l'articolazione del nucleo”.
3. Il requisito di cui al punto 15 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all'allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“La Comunità Alloggio ha previsto la presenza di almeno 30 minuti al giorno pro capite di attività educativa e di almeno 70 minuti di assistenza al giorno pro capite di operatore socio-sanitario”.
4. Il requisito di cui al punto 16 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all'allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“La struttura, in base alla valutazione effettuata dall'UMEA, garantisce il collegamento funzionale con almeno un centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili frequentabile da almeno i due terzi dell'utenza ospitata e tale da rendere minimale la permanenza nella struttura durante l'arco dell'intera giornata”.
5. Ai requisiti minimi organizzativi della struttura “Comunità alloggio per disabili” di cui all'allegato A al r.r. 1/2004 è aggiunta in fine la seguente voce:

“16 bis. La struttura garantisce un servizio di trasporto per disabili. 1”.
6. Il paragrafo “Definizione” della struttura “Centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili” di cui all'allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Il Centro socio-educativo-riabilitativo diurno (CSER) si articola su due livelli a diversa intensità assistenziale per una capacità massima ricettiva di 25 utenti, rivolgendosi a soggetti in condizione di disabilità differenziata tale da prevedere modelli organizzativi diversi: il CSER a valenza socio-assistenziale, che ospita soggetti con una moderata compromissione delle autonomie funzionali, i quali hanno adempiuto all'obbligo scolastico e per i quali è prevedibile anche un percorso lavorativo o formativo, con capacità massima di 15 utenti; il CSER a valenza socio-sanitaria, che ospita soggetti con una notevole compromissione delle autonomie funzionali, i quali hanno adempiuto all'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso lavorativo o formativo, con capacità massima di 10 utenti.”.
7. Il requisito di cui al punto 26 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro socio-educativo-riabilitativo diurno per disabili” di cui all'allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Per il CSER diurno a valenza socio-assistenziale

viene garantita la presenza di attività educativa per 65 minuti al giorno pro capite e di operatore socio-sanitario per 5 minuti al giorno pro capite. Per il CSER diurno a valenza socio-sanitaria viene garantita la presenza di attività educativa per 105 minuti al giorno pro capite e di operatore socio-sanitario per 5 minuti al giorno pro capite.”.

8. Il requisito di cui al punto 36 dei requisiti minimi organizzativi per l'assistenza ad anziani con forme di demenza della struttura “Residenza protetta per anziani” di cui all'allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Presenza di terapeuta della riabilitazione o di attività educativa per 10 minuti al giorno pro capite.”.

9. Il requisito di cui al punto 14 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro diurno per anziani” di cui all'allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“L'organigramma del personale prevede le professionalità necessarie per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) coordinamento del servizio;
- b) assistenza socio-sanitaria;
- c) assistenza infermieristica;
- d) riabilitazione;
- e) animazione;
- f) assistenza medica;
- g) servizi generali.”.

10. Il requisito di cui al punto 17, comprensivo della relativa nota (2), dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro diurno per anziani” di cui all'allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“E' garantita la presenza di personale socio-sanitario (OSS) per 30 minuti al giorno pro capite.”.

11. Il requisito di cui al punto 19 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro diurno per anziani” di cui all'allegato A al r.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“E' garantita la presenza dell'infermiere per almeno 5 minuti al giorno pro capite.”.

12. Ai requisiti minimi organizzativi della struttura “Centro diurno per anziani” di cui all'allegato A al r.r. 1/2004 dopo la voce 20 è inserita la seguente:

“20 bis. E' garantita la presenza dell'animatore per almeno 15 minuti al giorno pro capite per attività di gruppo.”.

13. Il termine per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui all'allegato A al r.r. 1/2004 in scadenza al 31 dicembre 2014 a norma dell'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio 2012), è pro-

rogato al 31 dicembre 2015. Fino a tale ultima data, relativamente ai requisiti di cui ai punti 29 e 34 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Residenza protetta per anziani” di cui all'allegato A al r.r. 1/2004 deve essere comunque garantito il 50 per cento del tempo di assistenza dell'operatore socio-sanitario ivi indicato. La proroga di cui al presente comma non riguarda i requisiti di cui ai punti 30 e 35 dei requisiti minimi organizzativi della struttura “Residenza protetta per anziani” di cui all'allegato A al r.r. 1/2004, i quali devono essere comunque adeguati entro il 31 dicembre 2014.

Art. 33

(Modifiche della l.r. 23/1988)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 23 (Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali), le parole: “fatturato complessivo” sono sostituite dalle parole: “volume d'affari”.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 23/1988 le parole: “dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto” sono sostituite dalle parole: “dell'anno precedente”.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 23/1988 è sostituito dal seguente:

“2. La misura dell'indennità di residenza di cui all'articolo 1 e del contributo aggiuntivo di cui al presente articolo può essere aggiornata annualmente con la legge di approvazione del bilancio della Regione, tenendo conto delle variazioni dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica. I criteri per la determinazione del volume di affari sono fissati con deliberazione della Giunta regionale.”.

4. Le indennità e i contributi da corrispondere ai sensi della l.r. 23/1988 relativi all'anno 2013 sono erogati in base alle disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale in vigore nell'anno medesimo.

Art. 34

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998 n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), la Giunta regionale è autorizzata ad approvare uno schema di convenzione tra la Regione e l'Automobile club d'Italia (ACI), ente

pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali tramite gli sportelli ATM (bancomat) e internet banking messi a disposizione su tutto il territorio nazionale dagli istituti bancari convenzionati con ACI.

2. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 disciplina i rapporti con l'ACI, prevedendo in particolare:

- a) le modalità di erogazione del servizio di riscossione della tassa attraverso utilizzo dei canali di pagamento elettronici;
- b) l'accesso agli archivi delle tasse automobilistiche;
- c) il riversamento delle somme riscosse;
- d) la garanzia da prestare per lo svolgimento dell'attività;
- e) i costi a carico del contribuente previsti nella stessa misura a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione;
- f) le cause di risoluzione del rapporto.

Art. 35

(Attuazione dell'articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001)

1. In attuazione dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento, ai sensi della normativa regionale vigente, possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

Art. 36

(Modifiche alla l.r. 35/2013 e abrogazione della l.r. 28/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani) le parole: "Entro il 31 ottobre 2014 e non prima del 31 maggio 2014," sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 35/2013 le parole: "nei termini indicati al comma 1," sono soppresse.
3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 35/2013 le parole: "Nei termini indicati al comma 1," e le parole: "entro il 31 ottobre 2014" sono soppresse.
4. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 35/2013 le parole: "e nei termini indicati al comma 1" sono sostituite dalle parole: "indicate al comma 1".
5. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 35/2013 le parole: "nei termini e" sono soppresse.
6. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 5 della l.r. 35/2013 sono aggiunte infine le seguenti parole: "oppure presenza di almeno il 40 per cento dei comuni ricompresi negli ambiti territoriali previsti al comma 1 dell'articolo 2 e la metà della popolazione residente negli ambiti medesimi".
7. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 35/2013 è inserito il seguente: "2 bis. I Comuni appartenuti a Comunità montane possono aderire alle Unioni montane costi-tuitesi ai sensi dell'articolo 5 anche se non confinanti".
8. La legge regionale 29 ottobre 2014, n. 28 (Proroga dei termini dell'articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 "Norme in materia di Unioni Montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni Montani") è abrogata.

Art. 37

(Modifiche della l.r. 22/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) le parole: "non può comunque" sono sostituite dalla parola: "può".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 bis della l.r. 22/2009 dopo le parole: "l'ampliamento di cui all'articolo 1, comma 1" sono aggiunte le parole: "e la trasformazione dei sottotetti".
3. Al comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 22/2009, la parola: "70" è sostituita dalla parola: "100".
4. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2009, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 24 (Modifiche alla legge regionale 23 Novembre 2011, n. 22: "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"), le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

Art. 38

(Modifiche della l.r. 29/2014)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale") è soppresso.
2. Al comma 9 dell'articolo 50 della l.r. 29/2014 le parole "fino alla data di entrata in vigore di questa legge." sono sostituite dalle parole: "sino al termine indicato al comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 21/2011. Non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione per le opere necessarie alla realizzazione di detti centri rurali."

Art. 39

(Modifiche della l.r. 5/2013)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) la parola: "ottanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi".
2. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2013 le parole: "coltivate o" sono soppresse.
3. All'allegato A della l.r. 5/2013 l'ultimo trattino è sostituito dal seguente:
" - dall'ultima domenica di settembre al 31 gennaio: Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario (o anche tartufo nero di Bagnoli)."

4. Il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:

"3. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 725/1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa i soggetti di cui all'articolo 11 autorizzati dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente alla raccolta di tartufi a fini didattici e scientifici."

5. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 5/2013 è sostituito dal seguente:

"4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione, al netto della quota del 10 per cento del gettito destinata per le finalità di cui all'articolo 2, è riservato agli enti competenti, per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2."

Art. 40

(Modifica della l.r. 6/2005)

1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è inserito il seguente:

"Articolo 19 bis (Tutela delle specie arboree autoctone)

1. La Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree ed arbustive autoctone del territorio marchigiano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per contrastare la diffusione di specie alloctone invasive in tutto il territorio della regione Marche è consentito il taglio dell' "Ailanthus altissima" e della "Robinia pseudoacacia".

CAPO III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014/2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 41

(Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2014)

1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio

2014 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegata come di seguito elencate:

Tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2014”.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2014 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegata come di seguito elencate:

Tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2014”;

Tabella 3 “Riclassificazione per natura economica delle variazioni agli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2014”.

Art. 42

(Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell'anno 2014)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. 31/2001, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l'anno 2014, già stabilita nell'importo di euro 21.403.930,18 per effetto dell'articolo 20 della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 19.787.900,22 di cui al prospetto n. 1 allegato alla presente legge.
2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 22 della l.r. 50/2013.

Art. 43

(Modifica alle tabelle allegata alla l.r. 49/2013)

1. Gli allegati alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione - Legge finanziaria 2014) sono modificati come segue:
 - a) la tabella A “Finanziamento per l'anno 2014 delle leggi regionali continuative e ricorrenti” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
 - b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
 - c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa per l'anno 2014” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
 - d) la tabella D “Cofinanziamenti regionali a pro-

grammi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;

- e) la tabella E “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

Art. 44

(Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 50/2013)

1. Gli allegati alla l.r. 50/2013 sono così modificati e integrati:
 - a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
 - b) il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;
 - c) l'elenco 1 “Spese obbligatorie” è sostituito dall'elenco 1 allegato alla presente legge;
 - d) l'allegato 1 “Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2014 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti” è integrato alla presente legge.

Art. 45

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 04 dicembre 2014

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Gian Mario Spacca

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2003, IL TESTO DELLA LEGGE

REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, commi 1 e 2

Il testo della lettera a) del comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 12 - (*Bilancio annuale*) - *Omissis*

4. Per ogni U.P.B. sono indicati:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

omissis”

Nota agli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1

Il testo del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 12 - (*Bilancio annuale*) - *Omissis*

5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 4, lettera c).

Omissis”

Nota all'art. 4, comma 1, lettere da a) a i)

Il testo dell'articolo 21 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 50 (Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016), è il seguente:

“Art. 21 (*Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti*) - 1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 8, della l.r. n. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:

- a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2005 nell'importo di euro 42.797.314,52;

- b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2006 nell'importo di euro 54.198.431,77;
- c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2007 nell'importo di euro 51.056.400,29;
- d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2008 nell'importo di euro 61.683.888,73;
- e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2009 nell'importo di euro 53.096.303,94;
- f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2010 nell'importo di euro 50.357.322,20;
- g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2011 nell'importo di euro 39.474.936,96;
- h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2012 nell'importo di euro 36.998.832,38;
- i) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2013 nell'importo di euro 6.074.752,72.

2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.”

Nota all'art. 5, commi 1, 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 22 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 50 (Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 22 (*Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali*) - 1. Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. n. 31/2001, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 20 e 21, fino all'importo massimo di euro 417.142.113,69 con le limitazioni di durata e le modalità previste dall'articolo 62, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci giorni e da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente

l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

4. Fermo restando il limite percentuale stabilito dall'articolo 31, comma 5, della L.R. n. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

- a) all'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;
- b) all'estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati;
- c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i trenta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziari delle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenenti dall'anticipata estinzione del debito in essere potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme agli oneri dei contratti derivati ad esso associati pagati a valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di contratti derivati per l'ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate. La valutazione di convenienza economica ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è preliminare all'adozione degli atti di emissione obbligatoria o rinegoziazione dei mutui.

5. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alle UPB 20808 e 20814, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.

6. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito **a carico delle UPB 20814 e 20815** il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond.

7. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 5, iscritte a carico **delle UPB 20808 e 20814**. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all'ammortamento sintetico del debito.

8. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.

8 bis. La possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati è subordinata all'attestazione regionale da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente e la condizione di equilibrio strutturale del bilancio, da verificarsi con le modalità e nei termini previsti all'articolo 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64."

Note all'art. 7, commi da 1 a 9

- Il testo vigente dell'articolo 18 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 18 (*Disposizioni per l'impiego delle economie vincolate*) - 1. L'importo di 290.000,00 euro, facente parte della somma destinata con Delib.G.R. 13 giugno 2011, n. 840, alle finalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è ridestinato nel modo seguente:

- a) 177.100,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 14 della l.r. n. 20/2003(...);
- b) 73.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 25 della l.r. n. 20/2003(...);
- c) 32.900,00 euro, per le finalità dei progetti integrati di cui alla Delib.G.R. 29 luglio 2013, n. 1135;
- d) 7.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 34 della l.r. n. 20/2003(...).

2. L'importo di 700.000,00 euro già destinato con Delib.G.R. 1° marzo 2010, n. 363 alla concessione di contributi in conto interessi per gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), è ridestinato come segue:

- a) 180.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 14 della l.r. n. 20/2003 (...);

- b) **86.000,000 euro, per le finalità di cui all'articolo 25 della l.r. 20/2003;**
- c) 400.000,00 euro per le finalità dei progetti integrati di cui alla Delib.G.R. 1135/2013.
- c bis) **34.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 34 della l.r. 20/2003.**
- 3. L'importo di 42.207.167,34 euro, iscritto nell'esercizio finanziario 2013 a carico dell'UPB 52820 dello stato di previsione della spesa, viene iscritto nel bilancio di previsione 2014 a carico delle seguenti UPB: 20814, 20818, 20819, 20821, 20822, 42701, 42703, 42704, 52801, 52907, 53001, 53007 e 53015.**
- 3 bis. L'importo di 1.243.231,11 euro, derivante da economie di spese del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese, è rimodulato nel modo seguente:**
- a) **423.903,68 euro per le finalità dei progetti integrati;**
- b) **819.327,43 euro per favorire la diffusione dell'innovazione, di nuove tecnologie digitali, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nel sistema produttivo e la partecipazione ai programmi comunitari."**

- Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 (Fondo regionale anticrisi anno 2014) - 1. Per l'anno 2014 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 9.638.469,44 di cui euro 6.456.856,68 iscritti a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi-corrente" ed euro 3.181.612,76 iscritti a carico dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi -investimento", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014.

2. Gli stanziamenti delle UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", restano destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011) e sue successive modificazioni.

3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

4. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo possono essere vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi.

5. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al

fondo regionale anticrisi anno 2014, stanziato a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse."

- Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2014) - 1. Per l'anno 2014, il finanziamento degli interventi prioritari di cui all'articolo 6 della l.r. 20/2010, ammonta a complessivi euro 11.613.718,08 di cui euro 5.423.273,19 iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" ed euro 6.190.444,89 iscritti a carico delle UPB 20822 "Fondo priorità regionale-investimento.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, vengono utilizzate sulla base di criteri e di modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

3. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo possono essere vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2014, stanziato a carico dell'UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" e dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.

5. Per l'anno 2014 le risorse che si rendono disponibili a seguito di ulteriori accertamenti di entrata e di rimodulazione degli stanziamenti del FAS ora FSC e dei fondi strutturali sono destinate al finanziamento straordinario dei seguenti interventi prioritari:

- a) interventi di sistemazione idraulico-forestale e di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua in aree montane previsti ai numeri 4) e 5) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) fino ad un massimo di euro 2.500.000,00;
- b) "Progetto Appennino" di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010) fino ad un massimo di euro 2.500.000,00."

Nota all'art. 8, comma 1

Il testo dell'articolo 21 del d.lgs. 23 giugno 2011,

n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è il seguente:

“Art. 21 (*Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità*) - 1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard:

- a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
- b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.”

Note all'art. 9, commi da 1 a 9

- Il testo vigente dell'articolo 29 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (*Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione*), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 29 (*Variazioni di bilancio*) - 1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell'esercizio mediante atti deliberativi della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale per l'istituzione di nuove U.P.B. di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni da parte dello Stato, dell'Unione europea e da enti o soggetti terzi destinate a scopi specifici, per l'istituzione di nuove UPB di spesa per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, nonché per le eventuali variazioni integrative, riduttive o modificative.

2. La Giunta regionale può effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle diret-

tamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22.

2 bis. Per dare piena attuazione alle disposizioni contenute nella normativa statale vigente in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e in particolare nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e nel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra i capitoli ricompresi all'interno delle UPB 20815 e 20816.

3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono, in particolare, autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con apposita deliberazione:

- a) **variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica;**
- b) **variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;**
- c) **variazioni al bilancio conseguenti il riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo;**
- d) **variazioni compensative tra UPB diverse:**
 - 1) **collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto;**
 - 2) **per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;**
 - 3) **per la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto della normativa statale relativamente alla codifica SIOPE;**
 - 4) **per l'organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente;**
 - 5) **per il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;**
 - 6) **per il pieno utilizzo delle risorse per il cofinanziamento regionale a programmi e progetti sia statali che comunitari;**

e) **variazioni compensative tra UPB diverse anche aventi diversa natura economica per consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio e del Fondo sanitario indistinto;**

f) **la reiscrizione delle economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché la variazione delle somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione, i cui criteri di utilizzo siano stabiliti da disposizioni statali o regionali.**

4. La Giunta regionale può disporre variazioni compensative nell'ambito della stessa o di diverse U.P.B. di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo. Il relativo provvedimento è **trasmesso al Consiglio Regionale.**

4 bis. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale entro gli stessi termini, è autorizzata a variare compensativamente gli stanziamenti di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio, per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti di cassa stabiliti in sede di approvazione del bilancio (13).

5. Con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio da trasmettere successivamente al Consiglio regionale sono disposte:

- a) **le variazioni concernenti le contabilità speciali;**
- b) **l'istituzione di capitoli aggiunti, per il pagamento o la riscossione di somme in conto residui;**
- c) **le modifiche dei codici SIOPE assegnati ai singoli capitoli del POA, ai fini dell'esatta imputazione della spesa.**

6. In presenza di leggi regionali che autorizzino nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio ed in corso di approvazione, al cui finanziamento si provvede, in tutto o in parte, mediante l'utilizzazione di quote dei fondi globali del bilancio dell'esercizio precedente a norma dell'articolo 24, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprie deliberazioni le conseguenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dopo l'entrata in vigore delle leggi stesse, salvo che le anzidette variazioni non siano state disposte con la legge di bilancio.

7. Nessuna variazione di bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui il bilancio stesso si riferisce.

8. Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio,

sono trasmessi al Consiglio regionale entro dieci giorni e sono pubblicati entro quindici giorni sul Bollettino ufficiale della Regione.

9. Sono vietate in ogni caso le variazioni di bilancio in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 26."

- Il testo vigente dell'articolo 45 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (*Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione*), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 45 (*Stadi delle spese*) - 1. Le spese della Regione passano per i seguenti stadi:

- a) impegno;
- b) liquidazione;
- c) ordinazione;
- d) pagamento.

2. Gli stadi possono essere simultanei.

2 bis. Ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio stabiliti dalla normativa statale e dal patto di stabilità interno, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere temporaneamente gli impegni di spesa, le liquidazioni e i pagamenti."

- Il testo vigente dell'articolo 63 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (*Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione*), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 63 (*Contenuti del rendiconto generale*) - 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale della Regione. Il rendiconto generale comprende:

- a) (**lettera abrogata**)
- b) il conto generale del patrimonio;
- b bis) (*Lettera abrogata dall'art. 7, comma 12, della l.r. 29 novembre 2013, n. 44*)

1 bis. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa, corredata da una nota preliminare, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto.

2. Il rendiconto generale è formulato secondo la stessa struttura adottata per il bilancio di previsione, in modo da consentire la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base e da permettere la valutazione economica e finanziaria delle risultanze delle entrate e delle spese in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza.

3. Sono allegati al rendiconto generale:

- a) la relazione delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali e da altri enti nell'eser-

cizio delle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione;

- b) l'ultimo bilancio approvato da ciascuna azienda o società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria;
- c) l'elenco delle somme pagate e per le quali sia sorto l'obbligo di pagare in dipendenza delle garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione, di cui all'articolo 33, con l'indicazione dei relativi beneficiari;
- d) l'elenco delle quote di stanziamento riferite ai limiti di impegno per le quali sia stato applicato il disposto di cui all'articolo 16, comma 5;
- e) l'elenco degli stanziamenti da riportare nel bilancio dell'esercizio successivo, ai sensi dell'articolo 36, comma 1;
- f) un prospetto dimostrativo del saldo finanziario negativo o positivo con l'indicazione, in quest'ultimo caso, dell'entità dell'avanzo effettivamente disponibile da utilizzare a beneficio del bilancio dell'esercizio in corso.

f bis) la nota informativa di cui all'articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);

f ter) i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 31 agosto 2012, n. 64868."

- Il testo vigente dell'articolo 70 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 70 (*Controllo sugli agenti e sui funzionari delegati*) - 1. Gli incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli e di altri beni mobili della Regione sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo le modalità previste dai regolamenti della Giunta regionale sulla gestione dei beni della Regione, dalle singole leggi regionali e dal regolamento sul servizio di economato della Regione.

2. Spetta alla ragioneria vigilare sull'operato degli incaricati di cui al comma 1; tale vigilanza si può esplicare anche attraverso verifiche ed ispezioni.

3. Gli amministratori e i dipendenti regionali sono personalmente e solidalmente responsabili verso la Regione secondo le norme vigenti per l'amministrazione dello Stato.”

Nota all'art. 10, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “INRCA” di Ancona), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 13 (*Disposizioni transitorie e finali*) - 1. Il Consiglio regionale designa i membri di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro i trenta giorni antecedenti il termine di cui al comma 1 sono presentate le relative candidature ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione richiede ai soggetti competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), di effettuare le designazioni previste dalla presente legge.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio di indirizzo e verifica, pervenute le designazioni dei soggetti competenti e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1. Entro lo stesso termine è costituito il collegio sindacale.

5. Fino alla nomina degli organi previsti dalla presente legge, restano in carica i corrispondenti organi dell'INRCA operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli indirizzi e i criteri esplicativi di cui all'articolo 11 sono approvati dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di appositi accordi, nelle forme previste dalla normativa vigente, tra la Regione Marche e le Regioni presso cui l'INRCA ha sedi operative per l'applicazione della presente legge e in particolare per l'attuazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4.

8. Per quanto non previsto si applica la normativa regionale vigente concernente la disciplina del servizio sanitario.

9. Al fine di garantire la non interferenza della pregressa gestione economico-finanziaria con quella dell'Istituto riordinato ai sensi della presente legge, è istituita una gestione liquidatoria e ne è nominato commissario il direttore generale. Entro quaranta giorni dalla nomina il commissario provvede alla ricognizione dei debiti e dei crediti a tutto il 31 dicembre 2006 e predispone il relativo piano di liquidazione.

10. La Giunta regionale approva il piano di cui al comma 9 e impartisce, con l'atto di approvazione dello stesso, le direttive per la liquidazione.

10 bis. Il commissario provvede a tutti gli adempimenti connessi all'istituzione della gestione liquidatoria di cui al comma 9 derivante dalla scissione parziale del preesistente soggetto riordinato, ivi compresa l'apertura di una nuova partita IVA e di apposita contabilità speciale di tesoreria presso la Banca d'Italia.

11. Nei **settantotto mesi** successivi all'approvazione del piano di liquidazione, il commissario liquidatore provvede all'attuazione dello stesso e ne predispone la rendicontazione finale.”

Nota all'art. 11, comma 1

Il testo del comma 28 dell'articolo 3 della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), è il seguente:

“Art. 3 (*Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali*) - *Omissis*

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

Omissis”

Nota all'art. 12, comma 1

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 22 aprile 2013, n. 6 (*Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale*), è il seguente:

“Art. 6 (*Affidamento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico regionale e locale*) - 1. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione del Programma di cui all'articolo 3, comma 1, le Province, nel rispetto degli atti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, avviano le procedure di affidamento del servizio automobilistico di trasporto pubblico regionale e locale, congiuntamente per i servizi urbani ed extraurbani, negli ambiti territoriali ottimali, mediante pubblicazione dei bandi di gara.

2. Il contratto di servizio di trasporto pubblico è stipulato dalla Provincia competente per territorio congiuntamente alla Regione.

3. Nel rispetto della normativa europea e statale, la durata massima dei contratti è fissata fino a nove anni per i servizi automobilistici e fino a dieci anni per i servizi ferroviari.

3 bis. Qualora le Province non ottemperino, nei termini previsti, alle disposizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali (CAL) e previa diffida, interviene in via sostitutiva, subentrando nelle relative funzioni.”

Note all'art. 15, commi 1 e 2

- Il testo vigente dell'articolo 23 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7, alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34, alla l.r. 28 ottobre 1999, n. 28, alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla l.r. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 23 (*Funzioni della Regione*) - 1. La Giunta regionale:

- a) individua i siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 357/1997, sulla base di specifiche e documentate indicazioni scientifiche, d'intesa con le Province, sentiti gli altri enti locali interessati e gli enti gestori di cui all'articolo 24, comma 1;
- b) aggiorna e trasmette periodicamente al Ministero competente i dati relativi ai siti, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 bis, del D.P.R. n. 357/1997, sentiti gli enti gestori di cui all'articolo 24, comma 1;
- c) adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali interessati e previo parere della commissione consiliare competente, le linee-guida per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite agli enti gestori ai sensi dell'articolo 24, comma 3(...).”

- Il testo vigente degli articoli 24 e 28 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7, alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34, alla l.r. 28 ottobre 1999, n. 28, alla l.r. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla l.r. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 24 (*Gestione dei siti*) - 1. La gestione dei siti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), è di competenza:

- a) degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15, per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali medesime;

b) delle Comunità montane per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro amministrativo delle Comunità montane medesime;

c) (*Lettera abrogata dall'art. 28, comma 2, della l.r. 15 novembre 2010, n. 16*)

2. Per le porzioni dei siti ricadenti all'esterno del perimetro delle aree naturali protette e delle Comunità montane, la gestione è di competenza della Provincia.

2 bis. La gestione dei siti di competenza di due o più enti gestori avviene d'intesa fra gli enti interessati limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 3 tenendo conto della superficie gestita da ciascun ente.

3. La gestione di cui al comma 1 consiste in particolare:

a) nell'adozione delle misure di conservazione e dei piani di gestione di cui al D.P.R. n. 357/1997, conformi alle effettive esigenze di conservazione delle risorse naturali per le quali i siti sono stati individuati;

b) nell'effettuazione della valutazione di incidenza di piani ed interventi, qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. n. 7/2004 o di valutazione ambientale strategica di cui al capo II della presente legge, ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza, nel caso in cui i piani ed interventi siano assoggettati alle suddette procedure;

c) nell'esecuzione dei monitoraggi periodici;

d) nella trasmissione annuale alla Regione dei dati relativi ai monitoraggi e alla valutazione di incidenza.

4. Gli schemi delle misure di conservazione e salvaguardia e dei piani di gestione di cui al comma 3, lettera a), sono adottati dall'ente gestore e depositati per trenta giorni presso la propria sede e quella degli enti locali interessati. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito internet istituzionale della Regione e dell'ente gestore. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito.

5. Nei successivi sessanta giorni, l'ente gestore adotta in via definitiva gli atti motivando sulle osservazioni presentate ed entro trenta giorni li trasmette alla Regione. La Giunta regionale approva le misure di conservazione e i piani di gestione nei trenta giorni successivi, decorrenti dalla data del loro ricevimento.

6. Gli atti di cui al comma 5 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Le misure di conservazione ed i piani di gestione prevalgono, per i territori non compresi nelle aree protette, sulle diverse disposizioni dei piani territoriali urbanistici vigenti.

8. (comma abrogato)

9. In caso di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, la Regione, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente inadempiente."

"Art. 28 (*Norme transitorie*) - 1. I procedimenti di cui alla presente legge pendenti alla data della sua entrata in vigore sono conclusi dall'autorità procedente.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, d'intesa con le Province, procede alla revisione dei siti anche ai fini di un aggiornamento della loro delimitazione ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 3 del D.P.R. n. 357/1997.

3 bis. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla proposta, alla revisione dei siti provvede la Giunta regionale.

4. (comma abrogato)

5. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, redatti e finanziati con le risorse di cui al Documento unico di programmazione comunitaria 2000/2006, sono approvati secondo le modalità di cui all'articolo 24 della presente legge.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle linee-guida di cui all'articolo 23.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, le misure di conservazione e salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), sono approvate, in deroga al procedimento contenuto nell'articolo 24, dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, cessa di avere efficacia la Delib.G.R. 29 gennaio 2007, n. 60."

Nota all'art. 16, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 13 (*Principi relativi all'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali*) - 1. (Comma

abrogato dall'art. 9, comma 2, della l.r. 14 maggio 2012, n. 13)

2. Nei casi in cui alla gestione del parco siano preposte province e comunità montane, gli enti stessi vi provvedono attraverso l'organizzazione amministrativa prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. (Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, della l.r. 14 maggio 2012, n. 13)

4. Il Direttore (...) svolge le funzioni di segretario del consiglio. Egli è direttamente responsabile in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare ad egli compete:

- a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
- c) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno che la legge e lo statuto espressamente non riservano al Consiglio direttivo o al Presidente;
- d) ogni altra funzione prevista dallo statuto.

5. (Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, della l.r. 14 maggio 2012, n. 13)

6. (Comma abrogato dall'art. 9, comma 2, della l.r. 14 maggio 2012, n. 13)

7. Gli enti di gestione delle aree protette possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici: possono altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato secondo la normativa valida per ciascun organismo di gestione.

8. Gli enti di gestione delle aree protette possono utilizzare personale inquadrato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai addetti ai lavori forestali e di sistemazione idraulica, impiegato sia direttamente che tramite convenzione con cooperative specializzate.

8 bis. Negli enti di gestione dei parchi naturali regionali privi di personale con qualifica dirigenziale, per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 4 del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In tal caso il Direttore è titolare delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 8 e seguenti del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999.

Note all'art. 17, commi da 1 a 6

- Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 30 giugno

1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (*Programmazione regionale*) - 1. La Regione adotta, ogni triennio, il programma degli interventi a favore degli emigrati, il quale contiene anche i criteri e le modalità per la loro attuazione.

2. Il programma individua:

- a) gli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione;
- b) gli interventi da realizzarsi direttamente dai Comuni e le modalità, per la gestione dei fondi da trasferire ai medesimi, per le finalità di cui all'articolo 11;
- c) l'ammontare dei fondi da destinare ad ogni singolo intervento;
- d) le eventuali sovvenzioni a favore delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 12.

3. Il programma, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 4, è predisposto dalla Giunta regionale e presentato, entro il 31 ottobre precedente il triennio, al Consiglio regionale che lo approva entro il 31 dicembre successivo.

4. Il programma è attuato mediante il piano annuale, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, previo parere **del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7** e sentita la competente Commissione consiliare.”

- Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (*Compiti del Consiglio dei marchigiani all'estero*) - 1. Il Consiglio di cui all'articolo 4 esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale in relazione a tutte le attività inerenti il conseguimento delle finalità della presente legge.

2. In particolare il Consiglio:

- a) esprime i pareri di cui all'articolo 3, **comma 3**;
- b) esprime pareri e proposte sugli atti regionali che possono contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli emigrati e dei loro discendenti, con particolare riguardo all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro;
- c) promuove un'adeguata informazione tra gli emigrati sui problemi e sugli aspetti della vita regionale;
- d) promuove, in accordo con le organizzazioni economiche e sociali in particolare operanti a favore degli emigrati, iniziative rivolte a favorire il rientro e l'avvio di nuove attività economiche.”

- Il testo vigente dell'articolo 6 della l.r. 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (*Funzionamento del Consiglio dei marchigiani all'estero*) - 1. Il Consiglio di cui all'articolo 4 disciplina il suo funzionamento con apposito regolamento.

2. Nella prima seduta, il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e gli altri sei componenti del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7.

3. Il vicepresidente è scelto tra i componenti il Consiglio provenienti dall'estero.

4. Il Consiglio esercita le proprie funzioni attraverso:

a) **riunioni plenarie, che si svolgono almeno una volta ogni due anni e comunque in occasione della Conferenza di cui all'articolo 8;**

b) conferenze continentali, da svolgere (...) con le modalità definite nel piano di cui all'articolo 3, comma 4.

5. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori rappresentanti di amministrazioni, enti ed organizzazioni interessati agli argomenti in esame. È comunque invitato a partecipare alle riunioni il presidente della Consulta associazioni di marchigiani fuori Regione o persona da questi delegata.

6. Le funzioni di segreteria del Consiglio e del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7 sono svolte dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di rapporti con le comunità marchigiane all'estero.

7. La partecipazione ai lavori del Consiglio, del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7 e delle Conferenze continentali è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”

- Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (*Comitato esecutivo*) - 1. Il Comitato esecutivo del Consiglio di cui all'articolo 4 è composto dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio medesimo, nonché dagli altri sei membri eletti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

2. (*Comma abrogato dall'art. 5, comma 4, della l.r. 4 ottobre 2004, n. 19*)

3. La durata in carica del Comitato esecutivo coincide con quella del Consiglio.

4. Il Comitato ha il compito di collaborare all'attuazione dell'attività regionale ai sensi della presente legge. Cura e promuove i rapporti e l'informazione con il Consiglio. **Il Comitato esprime in particolare i pareri di cui all'articolo 3, comma 4.**

5. (*Comma abrogato dall'art. 5, comma 4, della l.r. 4 ottobre 2004, n. 19*)”

- Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 8 (*Conferenza regionale*) - 1. La Giunta regionale, almeno una volta **ogni dieci anni**, indice la Conferenza regionale sull'emigrazione quale momento di partecipazione, di confronto e di proposta con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore.”

Nota all'art. 18, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 12 della l.r. 19 novembre 1996, n. 48 (Ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 12 (*Controllo e vigilanza*) - 1. Il controllo interno sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Revisore unico.

2. La vigilanza sull'attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Revisore unico e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.

3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi;

b) provvedere, previa diffida, agli organi dell'ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta;

c) sciogliere gli organi dei Consorzi per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per gravi irregolarità nella gestione o di dissesto economico e finanziario non ripianato dagli enti Consorziati.

4. Nei casi di scioglimento degli organi dei Consorzi, il presidente della Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario, che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione, e comunque per un periodo non eccedente quello stabilito nell'atto di nomina.

4 bis. Nei casi di accertata impossibilità di proseguimento dell'attività del Consorzio, il Commissario di cui al comma 4 assume la funzione di liquidatore. Con deliberazione della Giunta regionale

sono indicati i termini e le modalità della liquidazione, nonché il compenso del Commissario straordinario.”

Nota all'art. 19, comma 1

Il testo dell'articolo 7 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), è il seguente:

“Art. 7 (*Programma triennale per le aree protette*) - 1. La Regione effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio attraverso il Programma triennale per le aree protette (PTRAP), nel rispetto della pianificazione regionale e, in particolare, degli indirizzi di pianificazione assunti dal PIT.

2. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale contestualmente all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Tavolo tecnico istituzionale per le aree protette istituito con Delib.C.R. 12 novembre 2003, n. 109.

3. Il programma triennale:

- a) può procedere all'individuazione di nuove aree di interesse naturalistico, indicandone la delimitazione di massima;
- b) indica le aree, tra quelle previste dall'articolo 5, nelle quali si intende istituire, nel triennio, parchi o riserve naturali, individuandone la perimetrazione provvisoria ed il termine per la loro istituzione;
- c) prevede l'ammontare complessivo, nel triennio, dei contributi destinati alle aree protette e ad eventuali progetti di recupero, restauro e valorizzazione ambientale delle aree interessate, nonché all'informazione ed educazione ambientale;
- d) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei contributi, con l'indicazione delle priorità e delle modalità generali di utilizzo degli stessi.

4. La Giunta regionale, su conforme parere della Commissione competente, definisce annualmente gli eventuali ulteriori criteri di dettaglio e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal PTRAP.

5. Al programma triennale è allegato l'elenco delle aree naturali protette già istituite nella Regione.

6. Il programma triennale può essere aggiornato ogni anno con la procedura di cui al comma 2.

7. Alla previsione di nuove aree protette dovrà corrispondere un incremento delle relative risorse finanziarie disponibili.”

Note all'art. 20, commi 1 e 2

- Il testo vigente dell'articolo 16 della l.r. 15 ottobre

2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 16 (*Attribuzioni dei dirigenti dei servizi*) - 1. I dirigenti dei servizi, per le materie di competenza:

- a) dirigono l'attività del servizio;
- b) propongono gli atti di competenza della Giunta regionale e del Presidente;
- c) adottano gli atti di competenza del servizio e stipulano i contratti e le convenzioni, salvo quelli di cui all'articolo 16-bis;
- d) esprimono il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli atti di cui alla lettera b) **del presente comma, relativi alle competenze della struttura non assegnate ai dirigenti di cui all'articolo 16 bis**;
- e) provvedono all'organizzazione del servizio ed alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate;
- f) propongono l'individuazione, nell'ambito del servizio, delle posizioni non dirigenziali;
- g) assegnano le risorse necessarie alle posizioni dirigenziali di funzione;
- h) coordinano ed indirizzano l'attività dei dirigenti appartenenti al servizio di propria competenza; esercitano, in caso di inerzia, i poteri sostitutivi e ne danno comunicazione ai componenti della Giunta regionale; propongono alla Giunta regionale l'adozione delle misure di cui all'articolo 33, comma 5;
- i) esercitano i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei responsabili di procedimento.”

- Il testo vigente dell'articolo 16 bis della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 16 bis (*Attribuzioni dei responsabili delle posizioni dirigenziali*) - 1. I responsabili delle posizioni dirigenziali individuali e di funzione adottano gli atti e stipulano i contratti e le convenzioni relativi alle specifiche competenze. **Esprimono il parere di legittimità e di regolarità tecnica sugli atti rientranti nelle competenze loro assegnate, proposti dai dirigenti dei servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b).**”

Nota all'art. 21, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 10 della l.r. 3 dicembre 2012, n. 40 (Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (*Indennità*) - 1. **Ai componenti del Collegio spetta un’indennità su base annua pari ad euro 17.000,00 aumentata del 15 per cento per il presidente dell’organismo, al netto di IVA e oneri.**

1 bis. Ai componenti del Collegio che risiedono in un comune diverso da quello sede degli uffici regionali spetta per ciascun accesso agli uffici regionali, fino ad un massimo di **quindici** l’anno, un rimborso delle spese di viaggio e dei pasti in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dell’Assemblea legislativa.

1 ter. Ai componenti del Collegio che risiedono nello stesso comune sede degli uffici regionali spetta per ciascun accesso agli uffici regionali, fino ad un massimo di **quindici** l’anno, il solo rimborso delle spese dei pasti in misura corrispondente a quello previsto per i dirigenti dell’Assemblea legislativa.”

Nota all’art. 22, comma 1

Il testo dell’articolo 12 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), è il seguente:

“Art. 12 (*Nomina*) - 1. A livello nazionale, regionale e provinciale sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo.

2. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettivo e supplente, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità.

3. Le consigliere ed i consiglieri di parità regionali e provinciali, effettivi e supplenti, sono nominati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ognuno per i reciproci livelli di competenza, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, e con le procedure previste dal presente articolo.

4. In caso di mancata designazione dei consiglieri di parità regionali e provinciali entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del mandato, o di designazione effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall’articolo 13, comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, provvede direttamente alla nomina nei trenta giorni successivi, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, e previo espletamento di

una procedura di valutazione comparativa. A parità di requisiti professionali si procede alla designazione e nomina di una consigliera di parità.

5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.”

Note all’art. 24, comma 1 e 3

- Il testo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 7 dicembre 2009, n. 30 (Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”), è il seguente:

“Art. 2 (*Recupero ambientale di cave di materiali di difficile reperibilità e di cave dismesse*) - 1. Le Province che non abbiano assegnato, a conclusione del procedimento previsto dai rispettivi PPAAE, i quantitativi massimi estraibili stabiliti dal PRAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, limitatamente ai quantitativi non assegnati:

omissis

b) prevedere poli estrattivi nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive.

Omissis”

- Il testo del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 7 dicembre 2009, n. 30 (Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”), è il seguente:

“Art. 2 (*Recupero ambientale di cave di materiali di difficile reperibilità e di cave dismesse*) - *Omissis*

3. Ai progetti presentati ai sensi del comma 1 non si applicano:

a) le prescrizioni di base del PPAR, escluse quelle relative agli ambiti di tutela dei corsi d’acqua di prima e di seconda classe;

b) i divieti di cui all’articolo 6, comma 3, della l.r. n. 71/1997, ad esclusione di quelli di cui alla lettera a), di quello relativo alla escavazione in falda previsto dalla lettera c), nonché di quello relativo ai parchi ed alle riserve naturali regionali di cui alla lettera f), nei limiti e secondo le prescrizioni imposte in sede di conferenza dei servizi di cui all’articolo 13 della stessa l.r. n. 71/1997.

Omissis”

Note all’art. 25, commi da 1 a 10

- Il testo vigente dell’articolo 6 della l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di mul-

tifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (*Somministrazione di alimenti e bevande*) - 1. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende l'attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti enogastronomici forniti dall'azienda agrituristica ai propri ospiti, che deve fare riferimento, prevalentemente, alla tradizione e tipicità della cucina rurale marchigiana.

2. Al fine indicato al comma 1, l'azienda garantisce che almeno l'80 per cento del valore della materia prima utilizzata, calcolato su base annua, sia costituito da prodotto proveniente:

- a) per almeno un 30 per cento sul totale, dalla produzione aziendale;
- b) per un massimo del 20 per cento sul totale, da acquisti effettuati presso artigiani alimentari della zona o presso aziende di trasformazione dei prodotti agricoli locali operanti nel territorio regionale, con preferenza per le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, per i prodotti tradizionali individuati ai sensi della normativa statale vigente, per i prodotti considerati biologici dalla normativa europea e statale e per i prodotti a marchio Qualità garantita dalle Marche (QM);
- c) per la restante parte, da aziende agricole singole o associate della Regione come prodotto tracciato o tracciabile.

3. Per le aziende che praticano l'agricoltura biologica e offrono alimenti e bevande esclusivamente biologici, nonché per le aziende che ricadono nelle aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa europea, la percentuale di produzione aziendale è ridotta al 25 per cento (...).

4. Sono considerati di produzione aziendale i prodotti ottenuti da materia prima dell'azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi.

5. Il valore su cui determinare le percentuali di cui al presente articolo è determinato su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita al dettaglio rilevati secondo i criteri e le modalità individuati nel regolamento di cui all'articolo 21.

6. In presenza di cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche o naturali, fitopatie o epizootie che hanno colpito l'impresa agricola e che sono state accertate dai competenti organi statali e regionali, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in deroga ai limiti percentuali indicati ai commi 2 e 3, per la durata dell'evento che giustifica la deroga stessa. A tal fine, l'operatore invia apposita comunicazione al Comune dove hanno sede gli immobili.

7. Il numero massimo di posti tavola consentito è pari

a settanta, elevato a cento nel caso in cui la quota dei prodotti agricoli propri dell'azienda è pari ad almeno il 65 per cento e un'ulteriore quota pari ad almeno il 20 per cento è **costituita da prodotto tracciato o tracciabile proveniente** da aziende agricole singole o associate della Regione. Il numero massimo di pasti che l'azienda può somministrare nel corso dell'anno è quello consentito dal rispetto del rapporto di connessione e dalla capacità di autoapprovvigionamento.”

- Il testo vigente dell'articolo 14 della l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 (*Obblighi degli operatori*) - 1. Oltre a quanto previsto all'articolo 13, gli operatori agrituristici sono tenuti a:

- a) comunicare l'eventuale sospensione dell'attività, che non può essere superiore a un anno, al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente;
- b) prevedere, nel caso di attività non annuale, un periodo di apertura nell'arco dell'anno solare pari ad almeno quattro mesi, frazionabili in mesi, settimane o giorni a discrezione dell'operatore, rispettando i periodi di apertura e chiusura stabiliti;
- c) esporre al pubblico una copia del titolo abilitativo;
- d) esercitare l'attività nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 21, riportati nella SCIA, nonché delle tariffe esposte ai sensi dell'articolo 15;
- e) provvedere alla registrazione e alla denuncia periodica delle generalità delle persone alloggiate nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
- f) comunicare gli arrivi e le partenze entro i primi cinque giorni del mese successivo, secondo le modalità individuate dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo;
- g) mettere a disposizione degli ospiti un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al D.M. 350/1999, dei prodotti biologici e dei prodotti a marchio QM offerti dall'azienda;
- h) esporre al pubblico l'elenco dei fornitori delle materie prime utilizzate non prodotte nell'azienda.”

- Il testo vigente dell'articolo 16 della l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversifica-

zione in agricoltura), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 16 (*Immobili destinati all’agriturismo*) - 1. Per l’esercizio delle attività agrituristiche possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, esclusi quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all’attività agricola, esistenti sul fondo ed edificati da almeno dieci anni. Per determinare la data di edificazione dei fabbricati realizzati dopo il 1967, si considera l’anno in cui è stata conseguita l’abitabilità o l’agibilità.

1 bis. Il limite dei dieci anni previsto al comma 1 non si applica alle attività agrituristiche svolte in uno dei comuni ricadenti nelle Aree interne, così come individuate ai sensi dell’articolo 1, commi 13,14,15,16 e 17 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

2. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali individuati dagli strumenti urbanistici comunali, in locali nella disponibilità dell’imprenditore agricolo. Possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall’imprenditore agricolo che non dispone di fabbricati e strutture nel fondo coltivato, purché ubicati nello stesso Comune o in un Comune contiguo.

3. Gli edifici utilizzati per l’attività agriturbistica sono assimilabili a ogni effetto alle abitazioni rurali, ai sensi dell’articolo 3 della legge 96/2006.”

- Il testo vigente dell’articolo 18 della l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 18 (*Barriere architettoniche*) - 1. Ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

2. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione di cui al comma 1 qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali e impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico, dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’adeguamento dei locali per l’accoglienza delle persone con disabilità fisica.

2 bis. Le strutture agrituristiche che forniscono l’ospitalità di cui all’articolo 5 in non più di sei camere garantiscono la presenza di almeno una stanza accessibile anche a persone con ridotta o impedita capacità.”

- Il testo vigente dell’articolo 22 della l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 22 (*Vigilanza e controllo*) - 1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all’articolo 21 sono esercitati dai Comuni, a cadenza almeno triennale, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Spettano alla struttura organizzativa regionale competente la verifica periodica, la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni concernenti:

- a) il rispetto del requisito della principalità agricola;
- b) il livello di classificazione;
- c) il rispetto delle percentuali relative alla materia prima utilizzata nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 6.

2 bis. Per l’espletamento delle attività di cui al comma 2, la struttura organizzativa regionale può avvalersi della polizia locale competente per territorio.

3. Resta ferma la competenza degli altri soggetti indicati dalla normativa statale e regionale, in particolare in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.”

- Il testo vigente dell’articolo 48 della l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 48 (*Disposizioni transitorie e finali*) - 1. La Giunta regionale adotta i regolamenti di cui agli articoli 21 e 33 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le aziende che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività agrituristiche ai sensi della l.r. n. 3/2002 proseguono l’esercizio dell’attività in base all’autorizzazione **originariamente rilasciata** se rispettano quanto stabilito agli articoli 5, 6, 8 e 9 della presente legge e se mantengono il rapporto di connessione di cui all’articolo 4 della presente legge.

3. Le aziende di cui al comma 2 non in regola con le disposizioni indicate nel comma medesimo adeguano i requisiti difforni entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21.

3 bis. Le aziende che non intendono adeguarsi ai requisiti richiamati al comma 2 possono trasformare la propria attività in osservanza delle disposizioni della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) e della **legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)**. Fino alla data di entrata in

vigore del regolamento di cui all'articolo 21, il pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi alle opere necessarie alla trasformazione può essere rateizzato o rinviato di dodici mesi dal rilascio del provvedimento di permesso di costruire o, nel caso di SCIA, dal momento della presentazione della stessa; in tali ipotesi gli obbligati sono tenuti a prestare idonee garanzie fidejussorie, secondo le modalità stabilite dal comune competente per territorio.

3 ter. Nel caso di trasformazioni ai sensi del comma 3-bis, le aziende non sono tenute ad alcun versamento degli oneri di urbanizzazione per le opere realizzate ai sensi della L.R. n. 3/2002 e della L.R. n. 25/1987.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall'articolo 49 e i relativi atti applicativi.

5. Le disposizioni contenute nel Titolo I, Capo II, producono effetti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 33.

6. La Giunta regionale presenta, a cadenza almeno triennale, alla competente commissione assembleare una relazione sulle verifiche e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 34, comma 2, della presente legge.”

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), è il seguente:

“Art. 13 (*Segnalazione certificata di inizio attività*) - 1. Gli imprenditori che intendono svolgere l'attività agrituristica presentano al Comune dove hanno sede gli immobili da utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); il Comune ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente. Nella SCIA devono essere specificate le attività che si intendono esercitare con i relativi limiti, nonché le utenze annuali e i periodi di apertura.

2. La Giunta regionale determina le modalità per la presentazione della SCIA. Eventuale documentazione detenuta da altre pubbliche amministrazioni e ritenuta utile all'istruttoria è acquisita d'ufficio dal Comune, che effettua altresì i controlli di legge relativi alla SCIA presentata.

3. In caso di variazione della tipologia o di modifica del volume dell'attività esercitata, il titolare deve darne notizia al Comune dove hanno sede gli immobili, che provvede a comunicarlo alla struttura organizzativa regionale competente entro dieci giorni, confermando sotto la propria responsabilità il mantenimento delle condizioni e degli adempimenti di legge.

4. L'operatore agrituristico è tenuto a comunicare al

Comune competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'attività stessa è stata avviata; il Comune provvede a comunicare la variazione intervenuta alla competente struttura organizzativa regionale. In ogni caso l'operatore agrituristico è tenuto all'aggiornamento e alla validazione del proprio fascicolo aziendale.”

- Il testo del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), è il seguente:

“Art. 23 (*Sanzioni amministrative pecuniarie*) - 1. L'imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, anche in forma occasionale, senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 13 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. Contestualmente, il Comune dispone la chiusura dell'esercizio.

Omissis”

Note all'art. 25, commi 11 e 12

- Il testo vigente dell'articolo 10 del r.r. 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura”), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 (*Marchio nazionale dell'agriturismo*) - 1. Ogni azienda agricola che esercita attività agrituristica è tenuta a esporre all'ingresso della propria struttura, in modo stabile e ben visibile, una targa riportante il marchio nazionale dell'agriturismo italiano (...).

2. Nel caso in cui l'azienda disponga di più fabbricati, è sufficiente che la targa sia affissa in uno solo di essi.”

- Il testo dell'articolo 16 del r.r. 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura”), è il seguente:

“Art. 16 (*Norme transitorie e finali*) - 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, le aziende agrituristiche autorizzate ai sensi delle precedenti normative devono presentare al Comune e alla struttura organizzativa regionale competente apposita autodichiarazione concernente la classificazione posseduta, utilizzando la scheda di cui all'allegato 5.

2. Le fattorie didattiche già riconosciute ai sensi della

Delib.G.R. 2 ottobre 2001, n. 2275, adeguano i requisiti non conformi alle previsioni della l.r. 21/2011 e del presente regolamento entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. La struttura organizzativa regionale competente in materia di agricoltura può considerare assolto l'obbligo formativo di cui all'articolo 9, comma 2, della l.r. 21/2011 e dell'articolo 7, comma 3, del presente regolamento sulla base della valutazione sia del periodo effettivo di attività svolto negli anni precedenti, comprovato da adeguata documentazione e comprendente almeno quindici giornate nel corso degli ultimi tre anni, sia della partecipazione a corsi di formazione specifici o per materie analoghe da parte dell'imprenditore agricolo o di altro soggetto, familiare o dipendente, impiegato in azienda.

3. Le aziende autorizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si adeguano all'obbligo di cui all'articolo 10, comma 1, entro dodici mesi dalla data suddetta.”

Note all'art. 26, commi 1 e 2

- Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 (*Strumenti per l'informazione diretta della Regione*) - 1. I servizi stampa, documentazione e pubbliche relazioni del Consiglio e della Giunta regionale coordinano l'attività di informazione, di documentazione e di promozione esterna della Regione.

2. Il personale degli uffici stampa della Regione che svolge attività giornalistica deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti.

3. Il personale regionale di ruolo iscritto all'ordine dei giornalisti e che svolge mansioni giornalistiche negli uffici stampa della Regione può optare per il trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro giornalistico. In tal caso il rapporto di lavoro è trasformato in rapporto a tempo indeterminato non di ruolo.

3 bis. E' considerata attività giornalistica anche quella svolta dai tele-cine-foto-operatori (TCFO) che realizzano immagini integrative o sostitutive dell'informazione scritta e ne curano autonomamente la selezione, la rielaborazione, il montaggio e l'inserimento nei siti informatici.”

- Il testo vigente dell'articolo 14 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 (*Norma transitoria*) - 1. In fase di prima applicazione:

- a) il programma previsto dall'articolo 4 è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
- b) le domande previste all'articolo 5 sono presentate entro novanta giorni dall'approvazione, da parte del Consiglio, del programma di cui all'articolo 4.

1 bis. Il comma 3 bis dell'articolo 7 entra in vigore dall'anno 2015.”

Note all'art. 27, comma 1

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 30 luglio 2010, n. 122, è il seguente:

“Art. 6 (*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal pre-

sente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

4. All'articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dei Ministri prevista dal presente comma l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi

pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

7. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del

personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze.

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

10. *(Comma abrogato dall'art. 50, comma 4, del d.l.*

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89)

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità del soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Società Fintecna S.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l'intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte il Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predisponde, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia

e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato e la residua quota del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.

17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività Industriali - Isai S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto.

21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

21 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

21 ter. *(Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1085-bis), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. p), n. 13), del d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20)*

21 quater. *(Comma abrogato dall'art. 2268, comma*

1, n. 1085-bis), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. p), n. 13), del d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20)

21 quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalità per la vendita dei titoli sequestrati di cui all' articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerità del versamento del ricavato dell'alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonché la restituzione all'avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali è possibile l'utilizzo di beni e valori sequestrati.

21 sexies. Per il quinquennio 2011-2015, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all' articolo 27, comma 2, e all' articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell' articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi even-

tualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

21 septies. All' articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: «immediatamente» è soppressa.”

“Art. 9 (*Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*) - 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14

2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

2 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci; a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.

5. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quadriennio 2010-2013».

6. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».

7. All'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «2012» è sostituita dalla parola: «2014».

8. *(Comma abrogato dall'art. 3, comma 9, lett. a), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114)*

9. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: - le parole: «triennio 2010-2012» sono sostituite dalle parole: «anno 2010»;

- dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

11. Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

12. Per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Per l'anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009/2010, fatta salva l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

15 bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici,

nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, nei compiti degli enti locali.

16. In conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. È fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

18. Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:

- a) comma 13, in 313 milioni di euro per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012;
- b) comma 14, per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 complessivamente in 222 milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

19. Le somme di cui al comma 18, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

20. Gli oneri di cui all'art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabiliti per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 si adeguano alle misure

corrispondenti a quelle indicate al comma 18, lettera a) per il personale statale.

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.

23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.

24. Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 8-bis,

del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell'ambito dei contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all'atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell'ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.

26. In alternativa a quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in soprannumero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.

27. Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumeri e in relazione a posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 25.

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e in-

tegrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi

dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

29. Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nel presente articolo.

30. Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.

31. *(Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114)*

32. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma, al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda, rispettivamente,

che il dirigente appartenga alla prima o alla seconda fascia.

33. Ferma restando la riduzione prevista dall'art. 67, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per metà, al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria. A decorrere dall'anno 2011 l'autorizzazione di spesa corrispondente al predetto Fondo di cui al capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di spesa "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", non può essere comunque superiore alla dotazione per l'anno 2010, come integrata dal presente comma.

34. A decorrere dall'anno 2014, con determinazione interministeriale prevista dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa determinato per l'anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale, ridotto del 30%. Per l'individuazione del suddetto contingente l'Amministrazione dovrà tener conto dell'effettivo impiego del personale alle attività nei reparti e nelle unità di campagna. Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte, quanto a 38 milioni di euro per l'anno 2011 e 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32 e, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti.

35. In conformità all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell'individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziare.

35 bis. L'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si interpreta nel senso che, in presenza dei presupposti ivi previsti, le spese di difesa, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.

36. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

37. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le disposizioni contrattuali del comparto Scuola previste dagli artt. 82 e 83 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 saranno oggetto di specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012."

La Corte costituzionale, con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui, siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

La Corte costituzionale, con sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma 22 nella parte in cui:

1) dispone che per il personale di cui alla L. 19 febbraio 1981, n. 27 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014;

2) non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;

3) dispone che l'indennità speciale di cui all'art. 3, L. 27/81, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013.

Nota all'art. 28, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 1 del l.r. 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 1 (*Stazione unica appaltante della Regione Marche*) - 1. È istituita la Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136), al fine di assicurare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'espletamento delle procedure contrattuali;
- b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
- c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose;
- d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

1 bis. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, la SUAM è costituita quale centrale di acquisto in attuazione dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007)."

Note all'art. 29, commi da 1 a 3

- Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 5 (*Autorizzazioni*) - 1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti strutture:

- a) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, così come di seguito classificate:
 - 1) attività specialistica ambulatoriale medica;
 - 2) attività specialistica ambulatoriale chirurgica;
 - 3) attività specialistica odontoiatrica;
 - 4) attività di medicina di laboratorio;
 - 5) attività di diagnostica per immagini;
 - 6) presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale;
 - 7) centri ambulatoriali di riabilitazione;
 - 8) centri ambulatoriali di dialisi;
 - 9) centri ambulatoriali di terapia iperbarica;

- 10) centri di salute mentale;
- 11) consultori familiari;
- 12) presidi per il trattamento delle tossicodipendenze;
- b) strutture che erogano prestazioni di alta specializzazione in regime ambulatoriale o in regime di ricovero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- c) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- d) strutture sanitarie e socio - sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale:
- 1) presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
 - 2) presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day-hospital psichiatrici;
 - 3) strutture residenziali psichiatriche;
- 4) strutture pedagogico-riabilitative e strutture terapeutico-riabilitative per tossicodipendenti;**
- 4 bis) strutture specialistiche per donne tossicodipendenti in gravidanza o con figli minorenni e per tossicodipendenti con comorbilità psichiatrica;**
- 5) residenze sanitarie medicalizzate; residenze sanitarie terapeutiche; residenze sanitarie riabilitative; residenze sanitarie assistenziali; nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette; centri semi residenziali;
 - 6) centri residenziali cure palliative (hospice);
- e) stabilimenti termali;
- f) studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie che erogano prestazioni invasive che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;
- g) altri studi medici e di altre professioni sanitarie e socio-sanitarie individuati ai sensi dell'articolo 8-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali e i locali destinati all'esercizio delle professioni sanitarie in modo singolo o associato, che non rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1.
3. Gli esercenti le professioni sanitarie hanno comunque l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio all'Azienda USL competente per territorio, corredandola di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto.
4. L'Azienda USL effettua, nei confronti degli studi ove si esercitano le professioni sanitarie, la vigilanza per assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica.
5. È vietato il cumulo in una sola persona della direzione sanitaria di strutture sanitarie appartenenti ad aziende, istituti, società o persone fisiche diverse. Nel caso in cui la stessa azienda, istituto, società o persona

fisica gestisca più strutture ambulatoriali extraospedaliere o studi di cui al comma 1 lettere a), f), g), la direzione sanitaria da parte di una unica persona è consentita nel caso in cui vengano praticati orari di apertura al pubblico non coincidenti o sia comunque garantita la presenza di un professionista laureato della branca esercitata.”

- Il testo degli articoli 6 e 15 della l.r. l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è il seguente:

“Art. 6 (*Requisiti per l'autorizzazione*) - 1. La Giunta regionale indica, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione sulla base della normativa statale vigente.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, aggiorna i requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa lo rendano necessario.

3. La Giunta regionale approva entro il termine di cui al comma 1 i modelli per la richiesta dell'autorizzazione, indica la documentazione da allegare alla medesima e il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste all'articolo 8.”

“Art. 15 (*Requisiti per l'accreditamento istituzionale*) - 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i requisiti ulteriori per l'accreditamento ed il relativo sistema di classificazione differenziato in rapporto agli stessi requisiti ed alle caratteristiche organizzative e di attività delle strutture anche ai fini della differenziazione delle tariffe;

b) i requisiti essenziali la cui assenza comporta la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 19, comma 3.

2. La Giunta regionale, entro venti giorni dall'emanazione dell'atto di cui al comma 1, approva i modelli per la richiesta di accreditamento e indica la documentazione da allegare alla medesima.

3. Il Consiglio regionale aggiorna i requisiti per il rilascio dell'accreditamento ogni qualvolta l'evoluzione tecnologica o normativa lo rendano necessario.

4. Le funzioni amministrative concernenti l'accreditamento sono svolte dal Dirigente del servizio competente in materia di sanità della Regione, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia regionale sanitaria.”

Nota all'art. 31, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 17 novembre 1997, n. 65 (Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (*Contributi*) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Azienda unità sanitaria locale di residenza del cittadino in attesa di trapianto o che ha già subito trapianto, rimborsa all'assistito le spese di viaggio, compreso l'eventuale costo del biglietto aereo dallo stesso sostenute per l'esecuzione:

- a) degli esami preliminari e degli esami per la tipizzazione tissutale;
- b) dell'intervento di trapianto;
- c) di tutti i controlli successivi nonché di quelli derivanti dalle complicanze.

2. In caso di utilizzazione di autovettura privata propria o noleggiata è corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria.

3. L'Azienda unità sanitaria locale rimborsa altresì all'assistito le spese sostenute per il soggiorno nella località sede del centro trapianti o prossima ad esso, giustificato da esigenze cliniche documentate in misura pari al 70 per cento del costo sostenuto per l'alloggio e per i pasti sino ad un massimo di lire duecentocinquanta giornaliere. Detto importo è rivalutato all'inizio di ciascun anno in base agli indici I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

4. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 sono rimborsate le spese di viaggio diverse da quelle di cui al comma 2 nonché quelle di soggiorno nella misura stabilita al comma 3 necessarie per un accompagnatore.

4 bis. Le spese di cui al presente articolo sono rimborsate anche al donatore vivente di organo o di parte di esso ai sensi della normativa statale vigente.

5. (*Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 31 agosto 1999, n. 24*)”

Nota all'art. 32, comma 13

Il testo dell'articolo 19 della l.r. 27 novembre 2012, n. 37 (Assestamento del bilancio), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 19 (*Disposizioni in materia di strutture a ciclo*

residenziale e semiresidenziale) - 1. Il termine per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui all'allegato A al Reg. reg. 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), come modificato dal Reg. reg. 24 ottobre 2006, n. 3 e dal Reg. reg. 27 dicembre 2006, n. 4, in scadenza al 31 dicembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2014.”

Note all'art. 33, commi da 1 a 3

- Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 20 giugno 1988 n. 23 (Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 - A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie con **volume d'affari** fino a euro 1.500.000,00 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata nella misura seguente:

- a) euro 1.800,00 all'anno, fino a 1.000 abitanti;
- b) euro 1.500,00 all'anno, da 1.001 fino a 2.000 abitanti;
- c) euro 1.200,00 all'anno, da 2.001 fino a 3.000 abitanti.

2. Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita al comma 1.

3. Nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell'intero Comune.

4. Al titolare della farmacia con un fatturato complessivo fino a euro 1.500.000,00 a cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico spetta una indennità di euro 500,00 all'anno, comprensiva dell'indennità di gestione di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali).

L'indennità è ridotta del cinquanta per cento se i locali sono messi a disposizione dal Comune.”

- Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 20 giugno 1988 n. 23 (Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori delle farmacie individuate ai sensi dell'articolo 1 spetta un contributo aggiuntivo diversificato in relazione al vo-

lume d'affari **dell'anno precedente** nella misura seguente:

- a) euro 13.000,00 all'anno, se il volume d'affari non supera euro 150.000,00;
- b) l'importo annuo di cui alla lettera a) diminuito di euro 100,00 per ogni euro 1.000,00 eccedenti la somma di euro 150.000,00, se il volume d'affari è compreso tra euro 150.000,00 e euro 270.000,00.

2. La misura dell'indennità di residenza di cui all'articolo 1 e del contributo aggiuntivo di cui al presente articolo può essere aggiornata annualmente con la legge di approvazione del bilancio della Regione, tenendo conto delle variazioni dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica. I criteri per la determinazione del volume di affari sono fissati con deliberazione della Giunta regionale."

Nota all'art. 34, comma 1

Il testo del comma 4 dell'articolo 2 del d.m. 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), è il seguente:

"Art. 2 (Controllo, riscossione e versamenti) - Ommissis

4. Il pagamento delle tasse automobilistiche può essere effettuato anche tramite gli altri soggetti previsti dagli atti normativi statali in materia di riscossione o previsti dalle norme regionali che saranno emanate per disciplinare le caratteristiche soggettive, le forme di garanzia e le convenzioni tipo con gli stessi.

Omissis"

Note all'art. 35, comma 1

- Il testo dell'articolo 2 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è il seguente:

"Art. 2 bis (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) - 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito

della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali."

- Il testo dell'articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.edilizia), è il seguente: "Art. 9 (*Limiti di distanza tra i fabbricati*) - Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: m. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7;

m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15;

m. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a m. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche."

- Il testo degli articoli 7 e 8 del d.m. 2 aprile 1968, n.

1444, (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.edilizia), è il seguente:

“Art. 7 (*Limiti di densità edilizia*) - I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:

1) Zone A):

per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiaria non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico; per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;

2) Zone B): le densità territoriali e fondiaria sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli articoli 3,4 e 5.

Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiaria superiori ai seguenti limiti:

7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;

6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;

5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.

Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano.

Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.

3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.

4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq.”

“Art. 8 (*Limiti di altezza degli edifici*) - Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A):

per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di sovrastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

2) Zone B):

l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.

3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.

4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.”

Note all'art. 36, commi da 1 a 7

- Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 11 novembre 2013 n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (*Procedimento per la costituzione delle Unioni montane*) - 1. (...) i Comuni appartenenti alla Comunità montana aderiscono all'Unione montana da costituire, contestualmente ne approvano lo statuto preventivamente proposto e trasmesso dalla Comunità montana.

2. La mancata adozione dello statuto (...) equivale al recesso.

3. Il recesso è effettuato previa intesa con la Comunità montana di appartenenza in ordine alla disciplina dei rapporti giuridici conseguenti al recesso medesimo. Nel caso di mancata intesa, la Giunta regionale provvede, previa diffida, in via sostitutiva.

4. (...) i Comuni montani e parzialmente montani con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, ed i Comuni non montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, confinanti con il territorio dell'Unione montana da costituire, possono chiedere alla Comunità montana di partecipare all'Unione montana. Il consiglio della Comunità montana decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. L'effettiva partecipazione all'Unione montana è subordinata all'approvazione dello statuto (...).

5. Con le modalità **indicate al comma 1**, un Comune, previa intesa con le Comunità montane interessate, può aderire ad un'Unione montana corrispondente ad una Comunità montana confinante con quella di appartenenza.

6. I Comuni appartenenti contemporaneamente a un'Unione di comuni e a una Comunità montana deliberano sul recesso dall'Unione di comuni o dalla Comunità montana, (...) con le modalità di cui ai commi 1 e 3.

7. Nei casi di recesso di un Comune previsti nel presente articolo, continuano ad essere svolte dalla Comunità montana di appartenenza e, successivamente, dalla corrispondente Unione montana le funzioni relative alla gestione del demanio forestale regionale e le altre funzioni esercitate dalla Comunità montana suddetta ai sensi della normativa regionale vigente.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle Comunità montane in carica alla medesima data provvedono a effettuare la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

9. Le Unioni montane sono costituite con decorrenza dal 1° gennaio 2015. L'Unione montana si intende costituita con l'elezione del suo presidente e a condizione che sussistano entrambi i seguenti requisiti:

a) presenza di almeno la metà dei comuni ricompresi negli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1, **oppure presenza di almeno il 40 per cento dei comuni ricompresi negli ambiti territoriali previsti al comma 1 dell'articolo 2 e la metà della popolazione residente negli ambiti medesimi**;

b) prevalenza del numero dei Comuni montani o parzialmente montani rispetto a quelli non montani.

10. Nel caso di mancata costituzione dell'Unione montana ai sensi del comma 9, si applica l'articolo 6.

10 bis. Per l'anno 2014, in caso di rinnovo della maggioranza dei consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità montana a seguito della tornata elettorale ordinaria, non si provvede al rinnovo del Consiglio comunitario e le funzioni degli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane sono svolte dai presidenti in carica, che assumono le funzioni di commissario straordinario dell'ente fino alla data del 31 dicembre 2014 (3).

10 ter. Il commissario svolge le funzioni indicate al comma 10-bis sentito il parere del comitato composto dai sindaci dei comuni appartenenti alla Comunità montana (3).

11. All'atto della sua costituzione ai sensi del comma 9, l'Unione montana subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e in particolare nell'instestazione dei diritti di proprietà, reali o di possesso di tutti i beni della Comunità montana, che è contestualmente soppressa.

12. Il personale della Comunità montana soppressa, compreso quello con contratto non a tempo indeterminato, è trasferito all'Unione montana, con decorrenza dalla data di soppressione. Il personale trasferito

mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.

13. Entro centoventi giorni dal trasferimento di cui al comma 12, le Unioni subentrate provvedono alla determinazione della dotazione organica definitiva.

14. Le Unioni montane utilizzano esclusivamente il personale trasferito ai sensi del comma 12 e, solo in carenza di dotazione organica, quello assegnato dagli enti partecipanti. Il Presidente dell'Unione montana nomina il segretario, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del d.lgs. 267/2000, a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo IV, Capo II, del medesimo decreto legislativo, in quanto applicabili."

- Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 11 novembre 2013 n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 7 (*Norme transitorie e finali*) - 1. I provvedimenti relativi alla costituzione delle Unioni montane, alla soppressione delle Comunità montane e all'individuazione degli enti subentranti costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni altro adempimento derivante dalla successione tra enti. Copia di tali provvedimenti è trasmessa al Ministero dell'interno ai fini dell'applicazione agli enti subentranti dell'articolo 2-bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Per i Comuni individuati dall'articolo 33, comma 9, della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assessment del bilancio 2010), gli interventi previsti dal Piano forestale regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), nonché dal Progetto appennino di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge Finanziaria 2010), possono essere programmati ed eseguiti dall'Unione montana confinante, previa intesa con i Comuni medesimi.

2 bis. I Comuni appartenuti a Comunità montane possono aderire alle Unioni montane costi-tuite ai sensi dell'articolo 5 anche se non confinanti.

3. Ogni riferimento alle Comunità montane previsto dalla vigente normativa deve intendersi fatto alle Unioni montane una volta costituite.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti dell'Unione montana, si applicano i regolamenti della corrispondente Comunità montana.

5. Le disposizioni modificate o abrogate dall'articolo 8 continuano ad applicarsi a ciascuna Comunità montana fino alla data della relativa soppressione.

6. Per gli anni 2013 e 2014 il fondo di cui all'articolo 19 della l.r. 18/2008, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, è assegnato alle Comunità montane. A decorrere dal 2015, il fondo è assegnato alle Unioni montane.

7. Il fondo nazionale per la montagna per l'anno 2009 e per l'anno 2010 è ripartito ai sensi della normativa regionale in vigore rispettivamente nell'anno 2009 e nell'anno 2010.

8. Le disposizioni dell'articolo 21 della l.r. n. 18/2008, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, si applicano dal 1° gennaio 2015.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta ogni ulteriore disposizione necessaria a dare attuazione alla presente legge, con particolare riferimento all'approvazione degli statuti e al contenimento della spesa.

10. In sede di prima applicazione le funzioni di segretario dell'Unione montana possono essere conferite anche ai segretari della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. La struttura regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali fornisce il supporto amministrativo alle Comunità montane ai fini della predisposizione degli statuti e degli altri atti di competenza.”

Note all'art. 37, commi da 1 a 4

- Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: “Art. 1 (*Interventi di ampliamento*) - 1. È consentito l'ampliamento degli edifici residenziali nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente per edificio o per ogni singola unità immobiliare. L'ampliamento di cui al presente comma **può** comportare un aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto a quelle esistenti.

1 bis. Per le unità abitative residenziali ubicate in zona agricola, l'ampliamento di cui al comma 1 è consentito sino ad un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi.

2. Per gli edifici residenziali di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 80 mq, l'ampliamento è consentito fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista per gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

3. È consentito l'ampliamento degli edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL). L'ampliamento che comporta anche l'incremento dell'altezza dell'edificio, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL).

4. Per gli edifici non residenziali ubicati in zone omogenee con destinazione diversa da quelle previste al comma 3, purché conformi alla destinazione della zona in cui sono situati, l'ampliamento è consentito ai sensi del comma 1.

5. Per gli edifici ubicati in zona agricola costruiti prima del 1950, l'ampliamento di cui ai commi precedenti è consentito a condizione che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche.

6. Previa approvazione di apposito piano di recupero, per gli edifici ubicati in zona agricola che non presentano le caratteristiche di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), è consentito accorparsi all'edificio principale la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di mq 70, anche mediante mutamento della loro destinazione d'uso. L'accorpamento di cui al presente comma è cumulabile con l'ampliamento previsto al comma 1. Il piano di recupero non è necessario qualora l'accorpamento riguardi la volumetria di un solo accessorio di pertinenza con superficie massima di **100** mq.

7. L'ampliamento di cui al presente articolo è finalizzato a realizzare il miglioramento del comportamento energetico secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

8. L'ampliamento di cui al presente articolo è consentito purché preveda il mantenimento della destinazione in atto o la sua modifica conformemente agli strumenti urbanistici in vigore e garantisca il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del D.M. 1444/1968. Qualora sia accertata dal Comune l'impossibilità di reperire la quantità minima di aree da

destinare ai suddetti standard e non sia possibile soddisfare altrimenti i relativi fabbisogni, i soggetti interessati si obbligano a corrispondere al Comune medesimo, nei tempi e secondo i criteri e le garanzie fidejussorie da esso stabiliti, una somma pari al valore di mercato di aree con caratteristiche simili a quelle che avrebbero dovuto cedere e comunque non inferiore ai relativi oneri di urbanizzazione. I proventi della monetizzazione sono utilizzati dal Comune per la realizzazione degli interventi previsti nel piano attuativo per i servizi di cui all'articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), o, in mancanza di detto piano, per l'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per migliorare la quantità degli standard esistenti.

8 bis. L'ampliamento di cui al presente articolo può essere realizzato anche in assenza di modifica della sagoma dell'edificio esistente."

- Il testo vigente dell'articolo 1 bis della l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: "Art. 1 bis (*Recupero dei sottotetti*) - 1. È consentito realizzare l'ampliamento di cui all'articolo 1, comma 1 e la **trasformazione dei sottotetti**, anche mediante recupero a fini abitativi del piano sottotetto purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media non inferiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori e di servizio.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati, previo rilascio di idoneo titolo abilitativo e fatto salvo quanto previsto nel comma 1, nell'osservanza delle vigenti prescrizioni igienico-sanitarie e di contenimento del consumo energetico e, nell'ipotesi di edifici ubicati nelle zone omogenee A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968, senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda, nonché delle linee di pendenza delle falde.

3. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 1 è possibile, nel rispetto dei caratteri formali e strutturali dell'edificio, aprire finestre, realizzare abbaini ed installare lucernai al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione.

4. Il piano sottotetto è quello compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto. Ai fini del presente articolo le altezze degli edifici e delle fronti nonché il volume e l'altezza media interna del piano sottotetto sono misurati secondo quanto stabilisce l'articolo 13 del Regolamento Edilizio tipo della Regione Marche."

- Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: "Art. 9 (*Norme transitorie e finali*) - 1. I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono limitarne l'applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale.

2. Le domande o gli strumenti urbanistici di iniziativa privata riguardanti gli interventi di cui alla presente legge devono essere presentati al Comune territorialmente competente a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 fino all'entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e comunque non oltre **31 dicembre 2016**, a pena di decadenza dal relativo diritto.

3. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 1, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Note all'art. 38, commi 1 e 2

- Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 17 novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 (*Modifiche all'articolo 4 della l.r. 27/2009*) - 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/2009 le parole: "organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese e dei lavoratori del settore e delle associazioni dei consumatori" sono sostituite dalle seguenti: "organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, nonché le organizzazioni dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. (**comma soppresso**)"

- Il testo vigente dell'articolo 50 della l.r. 17 novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Te-

sto unico delle norme regionali in materia di turismo” e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 “Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 50 (*Norme transitorie e finali*) - 1. In attesa che le Province approvino o adeguino il piano territoriale di coordinamento (PTC) alle previsioni del regolamento regionale di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 27/2009, il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le grandi strutture di vendita, anche sotto la forma di centri commerciali o parchi commerciali, è subordinato alla compatibilità con le previsioni contenute nella legge regionale e nel suo regolamento attuativo e con lo strumento urbanistico comunale, nonché al rispetto del PTC vigente.

2. Il divieto di cui al comma 5 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009, come sostituito dall’articolo 29 di questa legge, non si applica a coloro che sono titolari di più autorizzazioni o hanno presentato altre SCIA alla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Le limitazioni al numero dei posteggi complessivamente assegnabili a uno stesso soggetto nell’ambito della medesima area mercatale stabilite dall’articolo 38 ter, comma 4, della l.r. 27/2009, come inserito dall’articolo 24 di questa legge, si applicano decorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.

4. Nei sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, per l’assegnazione dei posteggi di cui all’articolo 39 della l.r. 27/2009, come modificato dall’articolo 25 di questa legge, si applica il criterio prioritario del maggior numero di presenze. A parità di presenze si applica il criterio dell’anzianità di inizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Il Comune, in subordine, può prevedere ulteriori criteri, ferma restando l’inammissibilità di priorità basate sulla cittadinanza, residenza o sede legale dell’operatore.

5. Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati tacitamente rinnovate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo.

6. Le concessioni di posteggio scadute dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 e già prorogate per effetto dell’articolo 70, comma 5, dello stesso d.lgs. 59/2010 sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010.

7. Le concessioni di posteggio in scadenza nel periodo compreso tra la data di approvazione dell’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata e i cinque anni successivi sono prorogate fino al termine di tale periodo.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 40 bis della l.r. 27/2009, introdotto dall’articolo 27 di questa legge, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

9. I centri rurali di ristoro e degustazione, già previsti dalla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agrituristica e per il turismo rurale), successivamente abrogata dalla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura), continuano a essere disciplinati dalle disposizioni della legge regionale abrogata a far data dall’abrogazione medesima **sino al termine indicato al comma 3 dell’articolo 48 della l.r. 21/2011. Non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione per le opere necessarie alla realizzazione di detti centri rurali.**

10. Il regolamento regionale di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 27/2009 è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.”

Note all’art. 39, commi da 1 a 5

- Il testo vigente dell’articolo 8 della l.r. 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 8 (*Modalità per la cerca e per la raccolta di tartufi*) - 1. La cerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate dal raccoglitore abilitato con l’ausilio di uno o due cani.

2. Per la raccolta del tartufo è impiegato esclusivamente il “vanghetto” o “vanghella”, entrambi di lunghezza compresa tra cinquanta e **centoventi** centimetri, e con lama inamovibile dal manico, di forma rettangolare o a lancia, non superiore a sette centimetri nella sua larghezza massima.”

- Il testo vigente dell’articolo 9 della l.r. 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 (*Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi*) - 1. La cerca e la raccolta dei tartufi, anche per i proprietari e conduttori di tartufaie (...) controllate, sono consentite esclusivamente nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge.

2. In presenza di condizioni che possono alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, gli enti competenti, sentite le categorie interessate e previo parere del Centro sperimentale di tartuficoltura, che potrà avvalersi della collaborazione del Servizio fitosanitario regionale, possono apportare variazioni ai periodi stabiliti ai sensi del comma 1 o vietare la cerca e la raccolta.

Alle variazioni o ai divieti è data pubblicità anche mediante manifesti affissi nelle zone interessate.

3. Con le variazioni non possono essere anticipate le date di inizio della cerca e della raccolta dei tartufi.”

- Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 13 (*Tassa di concessione regionale*) - 1. Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all'articolo 12 è istituita, ai sensi dell'articolo 17 della legge 752/1985, una tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, nella misura di euro 92,96 prevista al numero d'ordine 27 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158).

2. La tassa è versata, prima del rilascio del tesserino ed entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello del rilascio, direttamente alla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.

3. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di idoneità ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento. Sono esentati dal pagamento della tassa di concessione i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, ed i raccoglitori che, consorziati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 725/1985, esercitano la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa i soggetti di cui all'articolo 11 autorizzati dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente alla raccolta di tartufi a fini didattici e scientifici.

4. Il gettito della tassa riscosso dalla Regione, al netto della quota del 10 per cento del gettito destinata per le finalità di cui all'articolo 2, è riservato agli enti competenti, per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 3, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali).”

Note all'art. 42, commi 1 e 2

- Il testo dell'articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 31 (*Mutui e prestiti*) - 1. La contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell'entrata.

2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la capacità di indebitamento regionale e, distintamente, l'ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti.

3. La legge può fissare l'entità massima del tasso di interesse e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza delle dette operazioni sull'esercizio nel cui bilancio è iscritta l'entrata derivante dalla contrazione del mutuo o dalla emissione del prestito obbligazionario e sugli esercizi futuri, con riferimento, rispettivamente, al bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni e le determinazioni delle condizioni e delle modalità competono alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui né l'emissione di nuovi prestiti obbligazionari se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri d'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

7. L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti. Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro il termine del detto esercizio e non riscossi sono iscritti fra i residui attivi; le entrate da mutui o prestiti autorizzati, ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze finali della gestione dell'esercizio medesimo.

8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di

chiusura dell'esercizio possono essere nuovamente autorizzati negli esercizi successivi con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento.

9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo degli interessi passivi, anche mediante la gestione attiva del debito.”

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 50 (Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, è il seguente:

“Art. 20 (*Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l'anno 2014*) - 1. Per assicurare l'equilibrio fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2014, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi n. 1 e n. 2, allegati alla presente legge (Allegato 1), è autorizzata, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della l.r. n. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 21.403.930,18 con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 22.

2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all'UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell'entrata.“

- Il testo dell'articolo 22 della l.r. 23 dicembre 2013, n. 50 (Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016, è il seguente:

“Art. 22 (*Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di buoni obbligazionari regionali*) - 1. Ai sensi dell'articolo 31 della l.r. n. 31/2001, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all'emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 20 e 21, fino all'importo massimo di euro 417.142.113,69 con le limitazioni di durata e le modalità previste dall'articolo 62, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel B.U.R. entro dieci giorni e da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l'entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

4. Fermo restando il limite percentuale stabilito dall'articolo 31, comma 5, della l.r. n. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo:

- a) all'impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari;
- b) all'estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad esso associati;
- c) alla rinegoziazione, sostituzione, conversione in mutui e/o titoli di debito o comunque ristrutturazione, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati.

La Giunta regionale dovrà specificare la scadenza massima dei nuovi mutui e/o titoli di debito, che in ogni caso non potrà eccedere i trenta anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione, sostituzione, conversione o ristrutturazione. In relazione a tali operazioni, la Giunta regionale è anche autorizzata a rinegoziare, modificare, estinguere e/o novare gli eventuali contratti derivati collegati al debito in essere, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziari delle operazioni derivate in essere. Eventuali oneri di ristrutturazione o rinvenenti dall'anticipata estinzione del debito in essere potranno essere riassorbiti nei nuovi mutui e/o titoli di debito, ovvero insieme agli oneri dei contratti derivati ad esso associati pagati a valere sugli accantonamenti effettuati sulla base di contratti derivati per l'ammortamento del debito ovvero riassorbiti in nuove operazioni derivate. La valutazione di convenienza economica ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) è preliminare all'adozione degli atti di emissione obbligazionaria o rinegoziazione dei mutui.

5. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alle UPB 20808 e 20814, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.

6. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico dell'UPB 20814 il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond.

7. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle

operazioni di cui al comma 5, iscritte a carico delle UPB 20808 e 20814. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all'ammortamento sintetico del debito.

8. Il Fondo di Ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale n. 459 del 21 novembre 2014;
- Relazione della II Commissione assembleare permanente in data 27 novembre 2014;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 1° dicembre 2014;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 dicembre 2014, n. 178.

1

Tabella A

**FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014 DELLE LEGGI REGIONALI CONTINUATIVE E RICORRENTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31/2001**

Legge regionale	VARIAZIONE ASSESTAMENTO 2014
Legge Regionale 5 settembre 1974, n. 23 Iniziativa legislativa popolare	-8.000,00
Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 17 Legge dei lavori pubblici della Regione Marche	-8.304,14
Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale	-6.000,00
Legge Regionale 2 giugno 1992, n. 21 Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente	-70.677,60
Legge Regionale 27 dicembre 1994, n. 52 Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della l.r. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico"	720.000,00
Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	-302.796,98
Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche.	23.000,00
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 17 Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi.	-500.000,00
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44. Rifinanziamento della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".	711,80
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 Riordino in materia di diritto allo studio universitario	-809.016,31
Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9. Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione settore agroalimentare (CEPA)	575.265,70
Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15 Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	1.389.995,27
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48. Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.	-92.020,80
Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65 Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi	205.000,00
Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 72 Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali	20.412,54
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	-3.731.348,78
Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa	100.000,00
Legge Regionale 17 dicembre 1999, n. 35 Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	-14.584,99
Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 25 Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia	-7.200,00
Legge Regionale 22 ottobre 2001, n. 22 Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato	-442.009,26
Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32 Sistema regionale di protezione civile	-112.639,75
Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9 Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale	12.148,20
Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	976.564,18
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne	315.847,16
Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	757.830,73
Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 9 Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale	-150.000,00

Legge regionale	VARIAZIONE ASSESTAMENTO 2014
Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 11 Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura	-2.016,00
Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 15 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa	-100.000,00
Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	42.899,52
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 Legge forestale regionale	-31.053,86
Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 36 Riordino del sistema regionale delle politiche abitative	92,12
Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 Testo unico delle norme regionali in materia di turismo	65.808,25
Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 3 Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18	-5.000,00
Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 9 Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici	-10.000,00
Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 28 Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti	-28.643,86
Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 30 Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale	66.884,80
Legge Regionale 17 marzo 2009, n. 6 Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6	497.045,17
Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 7 Sostegno del cinema e dell'audiovisivo	31.363,20
Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo	93.092,00
Legge Regionale 23 giugno 2009, n. 14 Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti	-924,02
Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 Testo unico in materia di commercio	-5.396,81
Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 4 Norme in materia di beni e attività culturali	38.837,36
Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura	-60.000,00
Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)	216.102,75
Legge Regionale 2 aprile 2012, n. 5 Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero	24.000,00
Legge Regionale 25 giugno 2013, n. 14 Tutela e promozione della cultura popolare folklorica delle Marche	-10.000,00
Legge Regionale 17 febbraio 2014, n. 1 Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale	-60.000,00
Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 2 Sistema regionale per la difesa dall'inquinamento di idrocarburi o altre sostanze nocive causato da incidenti marini	-25.613,17
Legge Regionale 7 luglio 2014, n. 16 Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità	-200.000,00

Tabella B

RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO 2014
Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 16 Istituzione del servizio di Oncoematologia Pediatrica all'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona	8.200,00
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 23 Gestione dei diritti di reimpianto di vigneti	317.086,94

Tabella C

AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER L'ANNO 2014

UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO 2014
10202	PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	-4.862,00
10301	PER FITTO LOCALI ASSAM	-8,54
10302	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	-180.000,00
	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	180.000,00
10303	PER LA PROGETTAZIONE E SERVIZI MARCHE CLOUD PER AGENDA DIGITALE MARCHE E MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA	96.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO "M-CLOUD GOOD PA"	2.700,00
10304	PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ELETTRONICHE, PROCEDURE E PROGRAMMI PER L'INFORMATICA REGIONALE	-9.500,84
10305	PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001)	-10.700,00
10308	PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI ECCELLENZA "SVILUPPO E PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE MARCHE" - INTERVENTO 2 "DIMORE DI CHARME" - RISORSE DA TRASFERIRE AL COMUNE DI ARCEVIA	26.973,23
10309	PER SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ED ALTRI ONERI ACCESSORI	30.000,00
10311	PER ONERI DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELL'INDENNIZZO DI ESPROPRIO ED ADEMPIMENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE FIUME POTENZA NEL COMUNE DI RECANATI	6.100,00
	PER ONERI CONNESSI ALLA SENTENZA E AL CONTENZIOSO SFAVOREVOLE RELATIVI AL SISMA 1972 (SENTENZA N. 148/2014)	4.409,41
10314	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE	52.988,66
10315	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA INVESTIMENTO	100.000,00
10401	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - FONDI STRAORDINARI 2014	620.000,00
10404	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI STRAORDINARI 2014	145.000,00
10406	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE	10.329,14
10501	PER IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA LEGISLAZIONE (ART.30 L.R. 15/10/01 N.20)	-7.459,53
	PER LA REALIZZAZIONE DI ANALISI ED INDAGINI	-55.653,47
10503	PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	-31.522,34
	PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE	50.000,00
10505	PER LA PUBBLICIZZAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI DEI CONCORSI INDETTI DALLA REGIONE MARCHE	-10.000,00
10601	PER IL FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA E PREMI PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DEL 10% DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALLA L.R. 33/1998 - ECONOMIE 2012 NON REISCRITTE	89,88
10613	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA PIAZZA ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA DELLA CITTA' DI FANO	20.000,00
20704	PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-36.000,00
	PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE	-469,00
	PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-5.000,00
20806	PER RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA	2.431.630,53
20808	PER RESTITUZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	9.085,12
20815	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - CORRENTE	1.548.907,00
20816	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - INVESTIMENTO	187.253,37
20820	PER ANTICIPAZIONI AI COMUNI PER LE SPESE DI PROGETTUALITA' DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PIANI	106.809,70
30901	PER RIMBORSO DI RATE ALL'ISMEA PER MUTUI RELATIVI ALLA 'PROPRIETA' COLTIVATRICE	166.486,52
	PER RESTITUZIONE A PRIVATI DI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI	1.253,53
	PER CONTRIBUTI PER CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	-22.500,00
	PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-30.733,46
30902	PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI HARDWARE E REALIZZAZIONE SOFTWARE	-16.218,00
30905	PER CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO PROGETTO "BIOREG MARCHE"	-40.000,00
30907	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS	-171.518,00
30908	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA POPOLARE	493.031,02
	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA DELLE MARCHE	99.831,60
	PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE AZIENDE APOSTICHE	-15.894,91
30910	PER CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI RIPRODUTTORI MASCHI E FEMMINE, SPECIE BOVINA E OVINA DA CARNE	-52.963,15
	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS - ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI	-5.819,39
	PER CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER SPESE DERIVANTI DAL PAGAMENTO IVA DI PROGRAMMI COMUNITARI	-30.353,77

UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO 2014
31001	PER FONDO TARIFFARIO INERENTE L'ESERCIZIO DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI	157.836,85
	PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DEL COMANDO REGIONALE E DEI COMANDI PROVINCIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	-1.381,49
	PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - FONDI STRAORDINARI 2014	224.000,00
	PER PROGETTO LIFE + RESILFOR - AZIONE E3 "AFTER LIFE" - MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI	-2.574,11
31101	PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME	-62.215,80
31202	PER INDENNIZZI AI RICORRENTI O EREDI PER DANNI CAUSATI DALLE MUCILLAGINI DEL 1991 - SENTENZA TAR MARCHE N. 333/2012 - EX LR 18/1992	-30.772,65
	PER LA REALIZZAZIONE DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI REGIONALI	60.000,00
31206	PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI INFORMATICI PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE - LR 71/97, ART. 23, COMMA 3 TER	-1.800,00
	PER L'ACQUISIZIONE DI ALTRI BENI DUREVOLI PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE - LR 71/97, ART. 23, COMMA TER	1.800,00
31401	PER COMPENSI ALLA SVIM SPA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI CON FONDI COMUNITARI, STATALI E REGIONALI	435.000,00
	PER PROGETTI INTEGRATI SETTORE INDUSTRIA	33.705,26
	PER PROGETTI INTEGRATI PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	-26.580,00
	PER RIPRISTINO CON FONDI FESR CON FONDI REGIONALI	1.822,00
	PER PROGETTI INTEGRATI PER I COMUNI	-7.125,26
31403	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER IL PROGETTO PROSPETTIVE DI VALORIZZAZIONE PORTO DI ANCONA, UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE E CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA	50.000,00
	PER GLI ONERI AGGIUNTIVI POR FESR DERIVANTI DALLA RETTIFICA FINANZIARIA - CONTRATTO MEDIOCREDITO	-63.567,17
31407	PER ATTIVITA' COLLEGATE ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ATTIVITA' GIOVANILI E SPORT	-7.392,00
31605	PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	136.200,00
	PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI E PER PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONI	23.601,70
	PER IL FONDO PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI E PER I PROGETTI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	-16.724,80
	PER CONTRIBUTO A FAVORE DI AERDORICA SPA PER L'ATTIVITA' DI COMARKETING FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE E ALL'APERTURA E CONSOLIDAMENTO DI VOLI INTERNAZIONALI	990.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI NUMANA PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA - DEPLIANT E AGGIORNAMENTO SITO UFFICIALE TURISMO NUMANA	10.000,00
	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "IL RESPIRO ITALIANO MARCHE EXPO' 2015"	20.000,00
31607	PER CONTRIBUTI AI CONSORZI ALL'EXPORT - L83/89 - FONDI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE	-50.000,00
	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE	-30.000,00
31801	PER FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA (ART. 3)	-30.000,00
	PER FONDO PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E LAVORO A GIOVANI QUALIFICATI PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICO- CULTURALE	-1.500.000,00
	PER FONDO PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI ALLE IMPRESE DELLE BORSE DI STUDIO E LAVORO A GIOVANI QUALIFICATI PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICO- CULTURALE	1.500.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SUL TURISMO RELIGIOSO	-12.000,00
	PER IL FONDO PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E LAVORO A GIOVANI QUALIFICATI PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICO CULTURALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-100,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER IL CONSORZIO ALBERGATORI FANO E MAROTTA PER L'EVENTO "JOIN THE GAME" CAMPIONATO NAZIONALE PALLACANESTRO UNDER 14 SVOLTOSI A FANO	10.000,00
31803	PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI A FAVORE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO NOMINATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA' DEL TURISMO AI SENSI DELLA LEGGE N. 556/1988	11.465,31
31804	PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL TURISTA	-50.000,00
	PER LA RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE	-6.379,40
32005	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO PER COMPLETAMENTO DEL PROGETTO "DIMORE DI CHARME"	15.000,00
	PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO E-CAPITAL	31.000,00
	PER IL SERVIZIO SVOLTO DALL'INPS PER PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI TIROCINIO	15.000,00
32103	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PIETRARUBBIA PER IL T.A.M.	-52.800,00
	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI D'ISTRUZIONE-FORMAZIONE - LAVORO - TRASFERIMENTI AMM.NE CENTRALE	-3.014,24
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (FM) DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA SCUOLA SECONDARIA	5.000,00

UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO 2014
42201	PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	641.164,60
	PER L'ATTIVITA' DI STUDIO, MONITORAGGIO DELLE RISORSE IDRICHE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE EX D.LGS. 152/99 E PER LA COPERTURA DI ONERI DEL PERSONALE	-150.000,00
	PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	-20.000,00
	PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO	-12.000,00
	PER LA BANCA DATI SULLE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE	-10.000,00
42202	PER CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER INTERVENTI DI ECOEFFICIENZA ENERGETICA	-30.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI ENERGIA RINNOVABILE ED EFFICIENZA ENERGETICA	71.182,45
	PER CONTRIBUTI PER SPESE D'INVESTIMENTO FINALIZZATI ALL' ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PTRAP (ART. 1, COMMA 2, L.R. 44 DEL 12.04.1995)	202,06
	PER PRODOTTI INFORMATICI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	89.000,00
	PER CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' PORTUALE PER LE AREE DI SVERSAMENTO IN MARE DI SEDIMENTI PROVENIENTI DAGLI ESCAVI PORTUALI	-250.000,00
42203	PER LE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LA ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI PORTI	-11.086,14
	PER RICOGNIZIONE ED ANALISI PER LA DEFINIZIONE DEL BILANCIO IDRICO D.LGVO 152/2006 ART. 15	-60.000,00
	PER FONDO INCENTIVANTE EX ART 18 LN 109/1994 E ART 92 COMMI 5 E 6 DLGS 163/2006 E COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI INCARICATI DI FUNZIONI RELATIVE ALLA FASE ESECUTIVA	-136.100,50
	PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/06	-90.000,00
	PER CONTRIBUTO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER CONTROLLO E MONITORAGGIO ASTE FLUVIALI AI FINI AMBIENTALI E DI PREVENZIONE RISCHIO IDRAULICO	20.000,00
	PER COPERTURA DEGLI ONERI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVE AL BACINO IDRICO NEI BACINI REGIONALI - D.LGS.VO 152/2006 - ART. 95	-100.000,00
42204	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI JESI PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME ESINO	-40.000,00
	PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FARO STORICO DEI CAPUCCINI DI ANCONA PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO - ALLERTAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA	-40.000,00
	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI IDRICI - FONDI STRAORDINARI 2014	858.911,32
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE PER LA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO STRADALE	10.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PESARO PER INTERVENTI DI RIPASCIMENTO, RISAGOMATURA, MANUTENZIONE, MONITORAGGIO DELLA COSTA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SCOGLIERE ESISTENTI	95.000,00
42206	PER ISTITUZIONE CATASTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 - LR 5/2006 E AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE DEGLI ACQUEDOTTI	-50.000,00
42301	PER ANALISI BACINI IDROGRAFICI E RILEVAMENTO QUALITA' DEI CORPI IDRICI - ARTT. 118 E 120 D.LGS. 152/06	150.000,00
	PER IL CONTRATTO ANNUO DI MANUTENZIONE "FULL RISK" PER LA STRUMENTAZIONE RELATIVA ALLA STAZIONE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DI RIPATRANSONE	19.000,00
42303	PER ACQUISIZIONE CONOSCENZE E STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	-60.000,00
42304	PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ADEGUAMENTO DEL PARCO VEICOLI AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO	-100.000,00
	PER COMPLETAMENTO SISTEMI DI MONITORAGGIO ACUSTICO, INDENNIZZO POPOLAZIONI RESIDENTI E CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO ACUSTICO - ART. 90, COMMA 1, L. 21/11/2000, N. 342	17.847,94
42305	PER LA GESTIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E PER INTERVENTI NEL SETTORE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE, IDRICHE ED AMBIENTALI	32.353,23
42306	PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI - ARTT. 133 E 134, DLGS 3/4/2006, N. 152 - TRASF. ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	72.290,52
	SPESE PER LA SPERIMENTAZIONE DEL "CONTRATTO DI FIUME" LUNGO L'ASTA FLUVIALE DEL FIUME ESINO	10.000,00
42501	SPESE E CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE - FONDI STRAORDINARI 2014	546.000,00
42505	PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEL LUPO	5.500,00
	PER CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DEL LUPO E DEI GRANDI CARNIVORI	-7.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER IL CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI (CRAS)	5.000,00
42506	PER CONTRIBUTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE	-1.043,00
	PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEL LUPO	1.500,00
42601	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI URBANIA PER IL PROGETTO "CONTRATTO DI FIUME"	4.455,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI RIPE SAN GINESIO PER "REALIZZAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROGETTO - BORGO FUTURO"	20.000,00

UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO 2014
42602	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEFELCINO PER SPOSTAMENTO SEDE COMUNALE PER EMERGENZA INFILTRAZIONI E SICUREZZA	20.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSERVATORIO PERGOLESÌ DI FERMO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AUDITORIUM E DELL'AULA D'ORCHESTRA	20.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEGRANARO PER LA FRANA NEL CENTRO STORICO	35.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO PER SICUREZZA STRADALE	10.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE DI AVACELLI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CASA COLONICA ADIACENTE LA CHIESA ROMANICA SANT'ANSOVINO, COMUNE DI ARCEVIA, PARROCCHIE DI AVACELLI E SERRA SAN QUIRICO, ARCIDIOCESI DI CAMERINO E SAN SEVERINO MARCHE	20.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTE SAN MARTINO PER CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO AD ALLOGGI PER FAMIGLIE SVANTAGGIATE	25.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO PER AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO	25.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI APECCHIO PER SISTEMAZIONE CENTRO STORICO	25.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI LUNANO PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CORTE ESTERNA DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DI LUNANO SITA IN VIA MAZZINI	20.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI PASSATEMPO DI OSIMO PER LA RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA	20.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI OFFAGNA PER RISTRUTTURAZIONE MURA STORICHE DI INTERESSE CULTURALE REGIONALE	30.000,00
42604	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FIORDIMONTE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO	-500,16
42701	PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON TRENITALIA SPA PER LA GRATUITA' DEL TRASPORTO BICI SUL TRENO	2.887,51
	PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE E CONSULENZE IN MATERIA DI TPL	-10.000,00
	PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE, PUBBLICAZIONI E CONSULENZE IN MATERIA DI TPL	5.414,89
	PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI E PER LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' DELLE MERCI	300.000,00
	PER SPESE CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.929.233,53
42704	PER INDENNIZZI DI ESPROPRIO ED ADEMPIMENTI VARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE FIUME POTENZA NEL COMUNE DI RECANATI	13.900,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI USSITA PER LA SOSTITUZIONE DELLA SEGGIOVIA OM05 "VALLONE DI SELVA PIANA" IN SCADENZA DELLA VITA TECNICA	200.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE ABRUZZO QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REVISIONE GENERALE DELLA SEGGIOVIA "TRE CACIARE" IN SCADENZA ALLA FINE DELLA STAGIONE INVERNALE 2013/2014	200.000,00
52801	PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA D.L. 17 DEL 19/02/2001	24.000,29
	PER ERGAZIONE DI INDENNIZZI AI SOGG DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMO DERIVATI - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE	765.000,00
52802	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI E ALL'ASUR PER LA REALIZZAZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLA RETE DI ELISUPERFICI MANCANTI	35.000,00
52826	PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO REGIONALE (SIA)	-355.735,11
52828	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ANFASS ONLUS MACERATA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIABILITATIVI	50.000,00
52829	PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA D.L. 17 DEL 19/02/2001 - TRASFERIMENTI A IMPRESE - RISORSE REGIONALI	250.000,00
	FONDO DA TRASFERIRE AGLI ENTI DEL SSR DERIVANTI DA INTERESSI ATTIVI 2012 SUL CONTO DI TESORERIA SANITA'	79.284,06
53001	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SASSOCORVARO PER GLI ONERI DERIVANTI DALL'ESTINZIONE EX IPAB	30.000,00
53002	PER LA REALIZZAZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LE PROBLEMATICHE DELL'INVECCHIAMENTO - RIFINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI DI ECONOMIE FONDI FAS IN PERENZIONE NON REISCRITTI AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA LR 46/2012	2.274,32
53007	PER FONDO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	-80.000,00
	PER L'ADESIONE A WELFORUM - RETE DELLE POLITICHE SOCIALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	-200,00
53015	CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE E ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO (C.S.V.) PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED I COMITATI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA TUTELA DELLA SALUTE (ART. 24 L. 13/03)	50.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE ARCA DI SENIGALLIA (AUTISMO RELAZIONI CULTURA E ARTE), AL FINE DI SOSTENERE LE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA SPECIALE DEDICATA AI BAMBINI CON DISABILITA'	6.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASUR-AREA VASTA 4, MACROAREA DISTRETTO, A SOSTEGNO DEL PROGETTO SPECIALE DENOMINATO "TEMPO ALLE FAMIGLIE. SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI RETE DI SERVIZI DI SOLLIEVO NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER", DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE N. 10 DEL 27/07/2010 E N. 26 DEL 6/6/2011	15.000,00
	FONDO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' - TRASFERIMENTO AD AZIENDE PUBBLICHE	80.000,00

UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO 2014
53102	PER IL MUSEO DIFFUSO - RIFINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI DI ECONOMIE FONDI FAS IN PERENZIONE NON REISCRITTI AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA LR 46/2012	913,37
53103	PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI NEL SETTORE DELLA CULTURA	-1.337,36
	PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI MACERATA PER L'ATTIVITA' MUSEO BONACCORSI	-100.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FERMO PER IL MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA "TERMINAL ART PROJECT"	-40.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TERMINAL ART PROJECT DI FERMO PER ESPOSIZIONI ED INIZIATIVE VARIE	40.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA MOSTRA "DA GIOTTO A GENTILE, SCULTURA A FABRIANO TRA DUE E TRECENTO"	70.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ANCONA PER LA MANIFESTAZIONE "ADRIATIC & IONIAN MACROREGION YOUTH GAMES"	80.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIVERSITA' DI CAMERINO PER IL PROGETTO PER RICERCHE INTERDISCIPLINARI SUL PATRIMONIO CULTURALE DELLE MARCHE CENTRO MERIDIONALI DAL TARDO ANTICO ALL'ALTO MEDIOEVO	50.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SASSOCORVARO PER IL PREMIO ROTONDI	8.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SERRA DE' CONTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE "NOTTE NERA"	10.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOVANILE M.C.S. PER SPETTACOLI DI MUSICA DELL'ENSEMBLE ACCADEMIA DEI FILARMONICI	6.000,00
53104	PER CONTRIBUTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE	70.000,00
	PER CONTRIBUTO AL COMUNE DI MACERATA PER ALLESTIMENTO ARTE MODERNA MUSEO BONACCORSI	100.000,00
53106	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTECALVO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ORGANO	10.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEI BENI MONUMENTALI - TRASFERIMENTI C/A AD ALTRI SOGGETTI	20.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CURIA VESCOVILE DI FANO PER LAVORI DI RESTAURO	-20.000,00
53111	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' AGRARIA DI SERRAVALLE DI CARDA PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL FABBRICATO SITO NEL COMUNE DI APECCHIO IN LOCALITA' SERRAVALLE DI CARDA A DESTINAZIONE SOCIALE	30.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO STUDI "JOYCE LUSSU" COME SUPPORTO ALLA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA DI UN FILM DOCUMENTARIO SULLA VITA DELLA SCRITTRICE E POETESSA	8.000,00
53201	PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRI DI SCI (L.R. 4/96 - ART.26)	67.750,00
	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE PASSAPORTO EMATOCHIMICO	-14.000,00
53202	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PIOBBICO PER IL PROGETTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PISTA DA SCI	40.000,00
53203	PER IL CENTRO STUDI E RICERCHE NAZIONALE SULLA STORIA DELLA CARTA E DELLE CARTIERE ITALIANE	-18.000,00
	PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO DI SENTENZA	80.000,00

Tabella D

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI

UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO 2014
10303	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - CORRENTE	-43.900,00
10304	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - INVESTIMENTO	-280.590,30
10609	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - CORRENTE	-12.000,00
30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	-82.212,55
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	-26.048,21
31503	COOPERAZIONE - CORRENTE	-14.250,00
31605	PROMOZIONE - CORRENTE	-15.000,00
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	-100.000,00
32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	-23.808,00
42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	253.846,15
52820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTO	2.998.909,44
52830	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	178.174,65

Tabella E

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI

UPB	DESCRIZIONE	VARIAZIONE ASSESTAMENTO 2014
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	4.100.000,00
30907	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - CORRENTE	81.518,00
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	-198.870,00
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	-5.705.494,59
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	54.600,00
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	-42.064,81
32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	-5.360.000,00

TABELLA N. 1

**Elenco delle variazioni apportate
ai residui, alla competenza e alla cassa
per UPB di Entrata del Bilancio 2014**

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.		VARIAZIONI	
10101	IMPOSTE E TASSE	RESIDUI €	-176.855.384,40
		COMPETENZA €	-34.402.316,49
		CASSA €	-211.257.700,89
20102	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	RESIDUI €	-566.136,60
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-566.136,60
20103	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO AGRICOLO"	RESIDUI €	-95.165,19
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-95.165,19
20104	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA-AGRICOLO"	RESIDUI €	-335,82
		COMPETENZA €	300.000,00
		CASSA €	299.664,18
20105	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	RESIDUI €	151.108,96
		COMPETENZA €	2.074.278,14
		CASSA €	2.225.387,10
20106	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-106.146.849,43
		CASSA €	-106.146.849,43
20107	TRASFERIMENTI PER "AMBIENTE"	RESIDUI €	135.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	135.000,00
20108	TRASFERIMENTI PER "SANITA"	RESIDUI €	-995.236,00
		COMPETENZA €	1.711.635,09
		CASSA €	716.399,09
20109	TRASFERIMENTI PER "SERVIZI SOCIALI"	RESIDUI €	708.100,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	708.100,00

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.				VARIAZIONI
20111	TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"	RESIDUI	€	-2.069.477,33
		COMPETENZA	€	1.351.617,80
		CASSA	€	-717.859,53
20112	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 1994-1999	RESIDUI	€	-2.284.785,95
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-2.284.785,95
20114	COFINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	RESIDUI	€	-58.486,17
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-58.486,17
20115	COFINANZIAMENTO CORRENTE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	RESIDUI	€	-5.697.484,85
		COMPETENZA	€	1.665,00
		CASSA	€	-5.695.819,85
20118	TRASFERIMENTI PER SANITA'	RESIDUI	€	0,00
		COMPETENZA	€	1.137.357,78
		CASSA	€	1.137.357,78
20121	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO SANITARIO	RESIDUI	€	51.920.529,00
		COMPETENZA	€	84.987.621,00
		CASSA	€	136.908.150,00
20202	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2000-2006	RESIDUI	€	-88.668,94
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-88.668,94
20203	FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	RESIDUI	€	-2.803.630,30
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-2.803.630,30
20204	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	RESIDUI	€	-5.664.982,97
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-5.664.982,97

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.		VARIAZIONI	
20301	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	RESIDUI €	-296.435,39
		COMPETENZA €	27.865,12
		CASSA €	-268.570,27
20302	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PER SANITA'	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	9.028.500,00
		CASSA €	9.028.500,00
30101	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	9.500,00
		CASSA €	9.500,00
30102	PROVENTI DIVERSI	RESIDUI €	108.525.261,05
		COMPETENZA €	5.298.731,87
		CASSA €	10.642.119,92
30201	PROVENTI DA BENI IMMOBILI	RESIDUI €	1.187,79
		COMPETENZA €	1.893.909,11
		CASSA €	1.895.096,90
30301	RECUPERI E RIMBORSI	RESIDUI €	1.474.218,81
		COMPETENZA €	3.544.063,46
		CASSA €	5.018.282,27
30401	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	RESIDUI €	-4.251.620,30
		COMPETENZA €	380.700,69
		CASSA €	-3.870.919,61
40202	RISCOSSIONE DA PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	RESIDUI €	26.486.852,36
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	26.486.852,36
40302	TRASFERIMENTI PER "PROGRAMMAZIONE E BILANCIO"	RESIDUI €	1.626.839,23
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	1.626.839,23

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.				VARIAZIONI
40304	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA - AGRICOLO"	RESIDUI	€	-609.283,00
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-609.283,00
40305	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	RESIDUI	€	-5.450.987,03
		COMPETENZA	€	1.466.641,57
		CASSA	€	-3.984.345,46
40306	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	RESIDUI	€	-495.123,04
		COMPETENZA	€	577.721,81
		CASSA	€	82.598,77
40308	TRASFERIMENTI PER "SANITA"	RESIDUI	€	-11.569.444,52
		COMPETENZA	€	66.547,80
		CASSA	€	-11.502.896,72
40313	COFINANZIAMENTO PER PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006	RESIDUI	€	-5.171.155,32
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-5.171.155,32
40314	COFINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	RESIDUI	€	-3.506,15
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-3.506,15
40315	COFINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	RESIDUI	€	-12.524.269,88
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-12.524.269,88
40401	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 1994-1999	RESIDUI	€	-5.978.095,17
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-5.978.095,17
40402	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2000-2006	RESIDUI	€	-3.563.617,07
		COMPETENZA	€	0,00
		CASSA	€	-3.563.617,07

TABELLA 1

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione dell'Entrata*

U.P.B.		VARIAZIONI	
40403	FINANZIAMENTO PER ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI	RESIDUI €	-3.506,14
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-3.506,14
40404	FINANZIAMENTO PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	RESIDUI €	-10.386.508,71
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-10.386.508,71
50101	MUTUI	RESIDUI €	-17.715,81
		COMPETENZA €	191.482.628,02
		CASSA €	79.513.297,86
60100	MOVIMENTAZIONE CONTI TESORERIA	RESIDUI €	131.325.318,60
		COMPETENZA €	-300.000.000,00
		CASSA €	-168.674.681,40
60200	PARTITE DI GIRO	RESIDUI €	-18.800.070,09
		COMPETENZA €	-906.000,00
		CASSA €	-19.706.070,09

				TOTALI	VARIAZIONI
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO		
RESIDUI	€	-276.301.112,14	322.354.415,80		46.053.303,66
COMPETENZA	€	-441.455.165,92	305.340.984,26		-136.114.181,66
CASSA	€	-581.627.510,81	276.433.145,46		-305.194.365,35

TABELLA N. 2

**Elenco delle variazioni apportate
ai residui, alla competenza e alla cassa
per UPB di Spesa del Bilancio 2014**

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
10101	FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	-2.353.691,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-2.353.691,00
10102	GRUPPI CONSILIARI	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-117.000,00
		CASSA €	-117.000,00
10201	INDENNITA' DI CARICA, RIMBORSI - CORRENTE	RESIDUI €	-1.469,06
		COMPETENZA €	5.669,25
		CASSA €	4.200,19
10202	ADESIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA E CONVEGNISTICA - CORRENTE	RESIDUI €	223.481,57
		COMPETENZA €	-690,19
		CASSA €	222.791,38
10301	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CORRENTE	RESIDUI €	-1.178.755,35
		COMPETENZA €	-1.247.385,44
		CASSA €	-2.426.140,79
10302	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-98.282,44
		COMPETENZA €	10.000,00
		CASSA €	-88.282,44
10303	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - CORRENTE	RESIDUI €	-451.938,87
		COMPETENZA €	-43.235,18
		CASSA €	-495.174,05
10304	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-4.323.125,29
		COMPETENZA €	-256.600,41
		CASSA €	-4.294.526,59
10305	SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - CORRENTE	RESIDUI €	-132.809,82
		COMPETENZA €	1.897,34
		CASSA €	-124.447,57
10306	SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-9.495,50
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-9.495,50

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
10308	SPESE PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	26.973,23
		CASSA €	26.973,23
10309	ONERI ACCESSORI ALLA TENUTA DELLA CONTABILITA' E DELLA TESORERIA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	134.887,00
		CASSA €	134.887,00
10310	ONERI PER LA GESTIONE E LA CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO REGIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	-117.643,88
		COMPETENZA €	297.458,83
		CASSA €	179.814,95
10311	ONERI DERIVANTI DA CONTROVERSIE - CORRENTE	RESIDUI €	-2.467.842,12
		COMPETENZA €	-1.609.012,22
		CASSA €	-4.076.854,34
10313	SPESE LEGALI - CORRENTE	RESIDUI €	-88.154,83
		COMPETENZA €	435.487,37
		CASSA €	347.332,54
10314	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	52.988,66
		CASSA €	52.988,66
10315	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	100.000,00
		CASSA €	100.000,00
10401	MONITORAGGIO E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE	RESIDUI €	-605.080,34
		COMPETENZA €	507.360,25
		CASSA €	-50.079,09
10403	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CORRENTE	RESIDUI €	-514.433,64
		COMPETENZA €	289.539,91
		CASSA €	403.774,80
10404	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-136.056,50
		COMPETENZA €	160.957,58
		CASSA €	681.837,53

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
10405	PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - CORRENTE	RESIDUI €	13.647,63
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	13.647,63
10406	PREVENZIONE CALAMITA' NATURALI E PRONTO INTERVENTO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	40,75
		COMPETENZA €	-1.837.354,09
		CASSA €	-1.728.355,36
10408	SERVIZIO ANTINCENDIO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	2.290,84
		CASSA €	2.290,84
10501	COMITATI, COMMISSIONI E COLLABORAZIONI - CORRENTE	RESIDUI €	21.142,58
		COMPETENZA €	-71.913,00
		CASSA €	-50.770,42
10503	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	21.780,09
		COMPETENZA €	18.477,66
		CASSA €	80.774,26
10505	PUBBLICAZIONI UFFICIALI - CORRENTE	RESIDUI €	-39.759,28
		COMPETENZA €	-102.593,01
		CASSA €	-142.352,29
10601	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - CORRENTE	RESIDUI €	34.334,53
		COMPETENZA €	2.155.333,70
		CASSA €	2.158.400,81
10602	ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	9.600,00
		CASSA €	9.600,00
10606	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - CORRENTE	RESIDUI €	-223.250,00
		COMPETENZA €	-122.000,00
		CASSA €	-345.250,00
10607	FONDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	23.000,00
		CASSA €	23.000,00

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
10609	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - CORRENTE	RESIDUI €	-833.533,71
		COMPETENZA €	1.718.770,95
		CASSA €	2.140.638,81
10610	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-57.588,05
		COMPETENZA €	12.083.290,10
		CASSA €	9.245.004,18
10613	SICUREZZA DEI CITTADINI E DEI TERRITORI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-93.335,08
		COMPETENZA €	-58.000,00
		CASSA €	-171.335,08
20701	STIPENDI, RETRIBUZIONI, INDENNITA' E RIMBORSI - CORRENTE	RESIDUI €	-3.911.306,25
		COMPETENZA €	3.579.183,29
		CASSA €	-178.227,20
20702	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E FINE SERVIZIO - CORRENTE	RESIDUI €	-20.508,74
		COMPETENZA €	-406.907,12
		CASSA €	-427.415,86
20703	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZA E STUDI - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	1.972.936,48
		CASSA €	1.972.936,48
20704	FORMAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	-40.611,13
		COMPETENZA €	-39.939,00
		CASSA €	-80.550,13
20705	ASSETTO ORGANIZZATIVO, AUTORIFORMA, CONSULENZA E STUDI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	5.397,28
		CASSA €	5.397,28
20803	FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE - ART. 20 L.R. 31/01	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-2.200,00
		CASSA €	-2.200,00
20804	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - ART. 21 L.R. 31/01	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-458.169,00
		CASSA €	-458.169,00

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
20805	FONDO DI RISERVA DI CASSA - ART. 22 L.R. 31/01	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-220.750.888,83
20806	REGOLAZIONI CONTABILI - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	3.541.840,06
		CASSA €	3.541.840,06
20808	RIMBORSI - CORRENTE	RESIDUI €	-64,57
		COMPETENZA €	-2.688.133,04
		CASSA €	319.208,15
20809	RIMBORSI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	284.171,15
		CASSA €	284.171,15
20810	ACCERTAMENTI. RISCOSSIONI, RIMBORSO TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE - CORRENTE	RESIDUI €	-460.883,53
		COMPETENZA €	150.000,00
		CASSA €	-310.883,53
20811	IMPOSTE E TASSE DOVUTE DALLA REGIONE - CORRENTE	RESIDUI €	-275.886,89
		COMPETENZA €	410.554,72
		CASSA €	134.667,83
20812	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-594.099,31
		CASSA €	-594.099,31
20813	RATE CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INVESTIMENTI	RESIDUI €	-223.721,32
		COMPETENZA €	5.317.323,04
		CASSA €	5.138.503,10
20814	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	183.464.621,28
		CASSA €	184.118.190,85
20815	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - CORRENTE E RIMBORSO E PRESTITI	RESIDUI €	-428.650,11
		COMPETENZA €	6.439.494,81
		CASSA €	6.010.844,70

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
20816	FONDO PAGAMENTO RESIDUI PERENTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-2.402.555,82
		COMPETENZA €	92.687.253,37
		CASSA €	90.284.697,55
20818	FONDO ANTICRISI - CORRENTE	RESIDUI €	-215.812,88
		COMPETENZA €	-125.143,12
		CASSA €	861.551,85
20819	FONDO ANTICRISI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	1.381.612,76
		CASSA €	1.381.612,76
20820	ANTICIPAZIONI REGIONALI	RESIDUI €	-276.173,92
		COMPETENZA €	106.809,70
		CASSA €	-138.526,67
20821	FONDO PRIORITA' - CORRENTE	RESIDUI €	387.328,00
		COMPETENZA €	608.700,00
		CASSA €	-1.003.972,00
20822	FONDO PRIORITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	400.317,96
		COMPETENZA €	-1.027.564,79
		CASSA €	-2.627.246,83
20824	FONDO RISCHI	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-10.000.000,00
20828	FONDO PER LA RIDUZIONE DEBITO PREGRESSO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	52.448.607,01
		CASSA €	0,00
30901	RICERCA E INFORMAZIONE AGRICOLA - CORRENTE	RESIDUI €	-608.153,87
		COMPETENZA €	1.323.951,70
		CASSA €	1.174.418,51
30902	RICERCA E INFORMAZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-16.218,00
		CASSA €	-16.218,00

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
30903	PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	RESIDUI €	-26.014,00
		COMPETENZA €	32.993,44
		CASSA €	6.979,44
30904	PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	3.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	3.000,00
30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	RESIDUI €	22.000,00
		COMPETENZA €	130.116,55
		CASSA €	330.676,82
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-2.689.786,30
		COMPETENZA €	4.328.062,83
		CASSA €	3.262.460,46
30907	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - CORRENTE	RESIDUI €	-236.603,80
		COMPETENZA €	206.268,22
		CASSA €	510.456,61
30908	MIGLIORAMENTO PRODUZIONI AGRARIE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.651.616,52
		COMPETENZA €	1.542.053,62
		CASSA €	109.883,17
30909	ASSISTENZA TECNICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	26.849,71
		CASSA €	26.849,71
30910	ASSISTENZA TECNICA E AMMODERNAMENTO IMPIANTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	53.309,16
		COMPETENZA €	115.006,45
		CASSA €	1.547.474,28
31001	FORESTAZIONE E BONIFICA - CORRENTE	RESIDUI €	-337.007,94
		COMPETENZA €	413.047,13
		CASSA €	275.062,38
31002	FORESTAZIONE E BONIFICA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-442.422,63
		COMPETENZA €	1.089.031,45
		CASSA €	768.156,77

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
31003	CALAMITA' NATURALI - CORRENTE	RESIDUI €	-21.760,00
		COMPETENZA €	-358.898,94
		CASSA €	-380.658,94
31004	CALAMITA' NATURALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-669.846,22
		COMPETENZA €	3.931.863,92
		CASSA €	3.262.017,70
31005	AGRITURISMO - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	114.167,59
		CASSA €	114.167,59
31007	CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA	RESIDUI €	-305.000,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-305.000,00
31101	SVILUPPO E CERTIFICAZIONE RISORSE ZOOTECNICHE - CORRENTE	RESIDUI €	1.322.575,79
		COMPETENZA €	6.234,27
		CASSA €	705.773,40
31102	SVILUPPO E CERTIFICAZIONE RISORSE ZOOTECNICHE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	3.519,64
		COMPETENZA €	167.596,15
		CASSA €	169.615,79
31103	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	587.635,26
		CASSA €	587.635,26
31104	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-188.347,89
		COMPETENZA €	169.713,64
		CASSA €	-18.634,25
31105	PESCA E ACQUACOLTURA - CORRENTE	RESIDUI €	2.902.825,77
		COMPETENZA €	35.657,66
		CASSA €	2.204.135,86
31106	PESCA E ACQUACOLTURA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	8.243.995,13
		COMPETENZA €	135.351,10
		CASSA €	3.309.255,01

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
31201	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - CORRENTE	RESIDUI €	-544,50
		COMPETENZA €	130.813,62
		CASSA €	130.269,12
31202	POLITICA DELLE RISORSE ENERGETICHE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-226.297,27
		COMPETENZA €	222.707,11
		CASSA €	1.758.237,18
31206	CAVE E MINIERE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	0,00
31301	SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	-189.783,58
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-135.631,01
31302	SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO DI PRODUZIONE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-84.000,00
		COMPETENZA €	569.479,39
		CASSA €	485.479,39
31303	SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO - CORRENTE	RESIDUI €	99.073,64
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	82.273,64
31304	SOSTEGNO DELL'ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-34.470,36
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-34.470,36
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	RESIDUI €	8.122.642,94
		COMPETENZA €	1.576.474,18
		CASSA €	6.386.232,49
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.929.562,34
		COMPETENZA €	-5.400.801,32
		CASSA €	2.855.781,81
31403	POLITICA DEL CREDITO E SERVIZI FINANZIARI - CORRENTE	RESIDUI €	-4.280,00
		COMPETENZA €	134.299,85
		CASSA €	130.019,85

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
31404	POLITICA DEL CREDITO E SERVIZI FINANZIARI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	938.279,20
		CASSA €	1.125.135,49
31405	INTERNAZIONALIZZAZIONE E EMIGRAZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	26,33
		CASSA €	26,33
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	RESIDUI €	4.969.644,71
		COMPETENZA €	389.811,20
		CASSA €	2.784.868,98
31408	COOPERAZIONE E SVILUPPO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	91.319,18
		COMPETENZA €	130.550,84
		CASSA €	221.870,02
31503	COOPERAZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	21.216,32
		COMPETENZA €	114.014,37
		CASSA €	135.230,69
31504	COOPERAZIONE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.701.400,58
		COMPETENZA €	1.244.115,04
		CASSA €	858.575,10
31603	FIERE E MERCATI - CORRENTE	RESIDUI €	23.419,15
		COMPETENZA €	265.463,07
		CASSA €	277.784,64
31605	PROMOZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	305.170,71
		COMPETENZA €	2.069.675,82
		CASSA €	2.420.006,91
31606	PROMOZIONE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	428.944,28
		CASSA €	783.344,28
31607	INTERNAZIONALIZZAZIONE E PROMOZIONE ESTERA - CORRENTE	RESIDUI €	846.641,84
		COMPETENZA €	3.588,75
		CASSA €	850.230,59

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
31609	ATTUAZIONE DELLA L.R. 14/2010 - "SOPPRESSIONE DELL'ENTE REGIONALE PER LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (ERF)" - CORRENTE	RESIDUI €	-4,37
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-4,37
31703	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - CORRENTE	RESIDUI €	-141.087,47
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-141.087,47
31704	SOSTEGNO ALLE IMPRESE COMMERCIALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-152.880,38
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-87.905,42
31705	TUTELA DEI CONSUMATORI - CORRENTE	RESIDUI €	-80.009,39
		COMPETENZA €	2.355,86
		CASSA €	108.240,74
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	RESIDUI €	181.984,80
		COMPETENZA €	-90.117,13
		CASSA €	263.003,93
31803	SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' - CORRENTE	RESIDUI €	-9.450,00
		COMPETENZA €	11.465,31
		CASSA €	2.015,31
31804	SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-2.524.662,31
		COMPETENZA €	1.424.546,65
		CASSA €	287.903,56
32001	SOSTEGNO ALL'APPRENDISTATO - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	2.449.155,00
32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	RESIDUI €	57.898,42
		COMPETENZA €	-98.383,29
		CASSA €	-40.484,87
32004	PARI OPPORTUNITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	3.375,00
		CASSA €	3.375,00

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
32005	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - CORRENTE	RESIDUI €	-93.100,71
		COMPETENZA €	2.877.240,33
		CASSA €	2.867.455,62
32006	SOSTEGNO ALL'ASSUNZIONE E ALLA OCCUPAZIONE ED INTERVENTI STRUTTURALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	13.338.422,85
		COMPETENZA €	525.461,71
		CASSA €	5.313.726,35
32007	INTERVENTI IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	1.792.520,29
		CASSA €	1.792.520,29
32008	INTERVENTI IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	10.555.192,88
		COMPETENZA €	1.844.363,03
		CASSA €	1.862.463,03
32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	RESIDUI €	32.830.520,20
		COMPETENZA €	-4.764.330,68
		CASSA €	32.423.045,39
32102	FORMAZIONE PROFESSIONALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	7.432.130,69
		COMPETENZA €	169.411,50
		CASSA €	4.246.741,74
32103	ISTRUZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	-454.483,17
		COMPETENZA €	1.985,76
		CASSA €	-209.981,02
42201	PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - CORRENTE	RESIDUI €	-266.934,59
		COMPETENZA €	1.165.243,50
		CASSA €	823.836,05
42202	PIANI TERRITORIALI E RISANAMENTO AMBIENTALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-921.263,75
		COMPETENZA €	1.868.506,77
		CASSA €	12.573.771,50
42203	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - CORRENTE	RESIDUI €	-4.702,04
		COMPETENZA €	-76.200,84
		CASSA €	58.362,74

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
42204	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-14.066.079,85
		COMPETENZA €	10.588.707,33
		CASSA €	-2.417.880,61
42205	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	182.129,52
		CASSA €	182.129,52
42206	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-2.185,50
		COMPETENZA €	-52.108,02
		CASSA €	-54.293,52
42301	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE	RESIDUI €	-200.000,00
		COMPETENZA €	183.512,80
		CASSA €	-16.487,20
42302	PIANI, PROGRAMMI TUTELA ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-549.028,60
		COMPETENZA €	4.677.205,32
		CASSA €	2.711.351,75
42303	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO; PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	-60.000,00
		CASSA €	-60.000,00
42304	RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO; PREVENZIONE RISCHIO TECNOLOGICO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-550.378,07
		COMPETENZA €	58.430,70
		CASSA €	-491.947,37
42305	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - CORRENTE	RESIDUI €	-320.865,66
		COMPETENZA €	-519.572,37
		CASSA €	2.399.655,35
42306	INTERVENTI TUTELA ACQUA, ARIA, SUOLO E INSEDIAMENTI A RISCHIO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-589.955,46
		COMPETENZA €	1.286.949,15
		CASSA €	3.615.593,22
42307	SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DEL CICLO DEI RIFIUTI - CORRENTE	RESIDUI €	446.481,54
		COMPETENZA €	165.589,96
		CASSA €	35.165,29

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
42401	INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO, SISMICO E AMBIENTALE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	33.509,78
42501	SISTEMA AREE PROTETTE - CORRENTE	RESIDUI €	-644.330,18
		COMPETENZA €	561.572,48
		CASSA €	-82.757,70
42502	SISTEMA AREE PROTETTE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-782.464,94
		COMPETENZA €	46,65
		CASSA €	-782.418,29
42504	RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-340.000,00
		COMPETENZA €	1.359.830,00
		CASSA €	1.019.830,00
42505	EDUCAZIONE AMBIENTALE, RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA' - CORRENTE	RESIDUI €	-85.000,00
		COMPETENZA €	23.716,21
		CASSA €	-61.283,79
42506	EDUCAZIONE AMBIENTALE, RETE ECOLOGICA E BIODIVERSITA' - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-103.769,20
		COMPETENZA €	457,00
		CASSA €	-103.312,20
42601	LAVORI PUBBLICI - CORRENTE	RESIDUI €	-438.516,69
		COMPETENZA €	1.157.411,92
		CASSA €	718.895,23
42602	LAVORI PUBBLICI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-130.405,62
		COMPETENZA €	1.153.892,32
		CASSA €	16.134.284,95
42603	EDILIZIA RESIDENZIALE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	1.461.535,34
		CASSA €	1.461.535,34
42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-20.873.316,78
		COMPETENZA €	7.143.723,66
		CASSA €	3.165.733,66

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	RESIDUI €	4.601.816,72
		COMPETENZA €	-102.686.938,14
		CASSA €	-67.158.781,02
42702	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-4.000.195,20
		COMPETENZA €	4.273.717,19
		CASSA €	4.273.717,19
42703	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	602.595,84
		CASSA €	602.595,84
42704	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-2.682.557,61
		COMPETENZA €	102.515.487,28
		CASSA €	97.951.796,59
52801	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	4.191.323,02
		CASSA €	4.256.323,02
52802	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-48.131,61
		COMPETENZA €	14.100.452,25
		CASSA €	14.052.320,64
52803	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	RESIDUI €	32.825,34
		COMPETENZA €	2.747.447,62
		CASSA €	4.612.797,70
52804	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	227,38
		CASSA €	227,38
52805	PREVENZIONE, STRUTTURE, INTERVENTI DI VETERINARIA PUBBLICA - CORRENTE	RESIDUI €	-23.843,61
		COMPETENZA €	476.843,95
		CASSA €	692.501,68
52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-39.862.434,77
		COMPETENZA €	103.429.187,08
		CASSA €	106.055.247,16

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
52811	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	37.676,21
		CASSA €	37.676,21
52814	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	RESIDUI €	-39.312.062,91
		COMPETENZA €	6.411.993,29
		CASSA €	-32.591.533,62
52815	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	178.982,07
		CASSA €	178.982,07
52816	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	39.171,13
		CASSA €	99.724,83
52817	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - CORRENTE	RESIDUI €	27.496.870,01
		COMPETENZA €	-103.475.536,06
		CASSA €	-76.804.899,96
52820	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-34.892.808,13
		COMPETENZA €	2.998.909,45
		CASSA €	-31.335.898,68
52821	FONDO SANITARIO INDISTINTO DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR E AL DIRMT	RESIDUI €	-280.264.560,21
		COMPETENZA €	7.667.770,77
		CASSA €	-343.491.881,79
52822	FONDO SANITARIO INDISTINTO CON VINCOLO DI DESTINAZIONE REGIONALE DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR E AL DIRMT E QUOTA VINCOLATA INCLUSA NEL FONDO	RESIDUI €	-2.807.247,03
		COMPETENZA €	0,27
		CASSA €	-3.425.246,76
52823	FONDO SANITARIO INDISTINTO CON SPECIFICO VINCOLO DI DESTINAZIONE REGIONALE DA DESTINARE A ALTRI SOGGETTI	RESIDUI €	-7.302.551,81
		COMPETENZA €	-1.675.961,15
		CASSA €	-8.978.512,96

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
52824	FONDO SANITARIO VINCOLATO DA TRASFERIRE AGLI ENTI DEL SSR	RESIDUI €	-26.714,94
		COMPETENZA €	5.629.744,24
		CASSA €	-65.796.256,70
52825	FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO AL SSR - CORRENTE	RESIDUI €	200.000,00
		COMPETENZA €	6.077.564,23
		CASSA €	-1.895.735,77
52826	FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO REGIONALE AL SSR - INVESTIMENTO	RESIDUI €	539.980,30
		COMPETENZA €	-355.735,11
		CASSA €	184.245,19
52827	FONDO SANITARIO INDISTINTO DA DESTINARE AGLI ENTI DEL SSR PER INVESTIMENTI AI SENSI DELL'ART. 29 DEL D.LGS 118/2011 - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	22.426.112,00
		CASSA €	-30.245.506,00
52828	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI NAZIONALI/COMUNITARI - CORRENTE	RESIDUI €	15.312,40
		COMPETENZA €	656.341,92
		CASSA €	927.051,92
52829	FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO REGIONALE AL SSR - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	1.375.379,91
		CASSA €	1.375.379,91
52830	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	178.174,65
		CASSA €	178.174,65
52903	PROMOZIONE E TUTELA DEGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA - CORRENTE	RESIDUI €	-21.250,01
		COMPETENZA €	32.741,41
		CASSA €	11.491,40
52905	EMIGRAZIONE - CORRENTE	RESIDUI €	-78.753,61
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-78.753,61
52907	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - CORRENTE	RESIDUI €	1.768.827,98
		COMPETENZA €	-807.291,22
		CASSA €	1.039.224,70

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
52908	SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLO STUDIO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-177.120,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-177.120,00
52909	TERZO SETTORE	RESIDUI €	-438,90
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-438,90
53001	SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - CORRENTE	RESIDUI €	48.729,50
		COMPETENZA €	863.385,17
		CASSA €	912.114,67
53002	SOSTEGNO ALLA RETE DELLE STRUTTURE SOCIALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-1.917.525,95
		COMPETENZA €	4.740.587,68
		CASSA €	7.539.296,34
53003	DISABILITA' - PRATICA SPORTIVA - CORRENTE	RESIDUI €	-910,75
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	-910,75
53006	TUTELA MATERNO - INFANTILE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	224.228,83
		CASSA €	224.228,83
53007	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE	RESIDUI €	-373.751,90
		COMPETENZA €	226.646,52
		CASSA €	-917.399,20
53008	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	610,00
		CASSA €	610,00
53011	TOSSICODIPENDENZE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	31.822,84
		CASSA €	68.652,84
53013	INTERVENTI SOCIALI PER LE TOSSICODIPENDENZE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	31.626,30
		CASSA €	31.626,30

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
53015	TUTELA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA - CORRENTE	RESIDUI €	-4.080,57
		COMPETENZA €	130.556,14
		CASSA €	126.475,57
53101	STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMATICHE - CORRENTE	RESIDUI €	-362.035,45
		COMPETENZA €	109.422,17
		CASSA €	-257.613,28
53102	STRUTTURAZIONE, INTEGRAZIONE RETI TEMATICHE - INVESTIMENTO	RESIDUI €	211.798,01
		COMPETENZA €	913,37
		CASSA €	209.675,32
53103	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - CORRENTE	RESIDUI €	-119.800,00
		COMPETENZA €	173.320,79
		CASSA €	23.529,27
53104	PROMOZIONE E ATTIVITA' CULTURALI - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-454.576,21
		COMPETENZA €	4.400.491,74
		CASSA €	3.947.915,53
53105	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - CORRENTE	RESIDUI €	-400.000,00
		COMPETENZA €	243.050,27
		CASSA €	-156.949,73
53106	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-151.256,75
		COMPETENZA €	30.000,00
		CASSA €	-123.256,75
53108	PATRIMONIO STORICO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-381.889,30
		COMPETENZA €	2.736.432,38
		CASSA €	2.354.543,08
53109	FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO - CORRENTE	RESIDUI €	-76.782,51
		COMPETENZA €	93.092,00
		CASSA €	47.309,49
53111	ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE, MULTIMEDIALI E DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE BANCHE DATI CATALOGRAFICHE - CORRENTE	RESIDUI €	0,00
		COMPETENZA €	38.000,00
		CASSA €	38.000,00

TABELLA 2

ASSESTAMENTO 2014*Stato di Previsione della Spesa*

U.P.B.		VARIAZIONI	
53201	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - CORRENTE	RESIDUI €	-181.598,74
		COMPETENZA €	53.750,00
		CASSA €	-127.848,74
53202	PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E TEMPO LIBERO - INVESTIMENTO	RESIDUI €	-141.098,83
		COMPETENZA €	40.000,00
		CASSA €	-101.098,83
53203	CACCIA E PESCA SPORTIVA - CORRENTE	RESIDUI €	-119.863,95
		COMPETENZA €	275.593,30
		CASSA €	155.729,35
53204	CACCIA E PESCA SPORTIVA - INVESTIMENTO	RESIDUI €	1.699,00
		COMPETENZA €	0,00
		CASSA €	1.699,00
53205	FONDO UNICO SPORT - CORRENTE	RESIDUI €	404.049,98
		COMPETENZA €	24.000,00
		CASSA €	83.250,00
63301		RESIDUI €	18.438.422,63
		COMPETENZA €	-300.000.000,00
		CASSA €	-41.561.577,37
63401		RESIDUI €	-13.667.933,58
		COMPETENZA €	-906.000,00
		CASSA €	-14.723.264,76

				TOTALI	VARIAZIONI	
		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	VARIAZIONI IN AUMENTO			
RESIDUI	€	-507.507.967,29	146.735.390,34		-360.772.576,95	
COMPETENZA	€	-532.152.031,19	735.212.890,09		203.060.858,90	
CASSA	€	-978.436.875,45	698.382.397,85		-280.054.477,60	

TABELLA N. 3

**Riclassificazione per natura economica delle
variazioni agli stanziamenti di competenza
dello stato di previsione della spesa
del Bilancio 2014**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014

(ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE 11/12/2001 N. 31)

PARTE 2 - SPESA

FUNZIONE OBIETTIVO	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
01 CONSIGLIO REGIONALE	€ -117.000,00	0,00	-117.000,00
02 GIUNTA REGIONALE	€ 4.979,06	0,00	4.979,06
03 FUNZIONAMENTO E SVILUPPO	€ -1.976.913,64	-119.627,18	-2.096.540,82
04 PROTEZIONE CIVILE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	€ 796.900,16	-1.674.105,67	-877.205,51
05 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	€ -156.028,35	0,00	-156.028,35
06 RIFORMA ISTITUZIONALE, TRASFERIMENTI EE.LL., DELEGHE DI FUNZIONI	€ 3.775.104,65	12.034.890,10	15.809.994,75
07 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	€ 5.105.273,65	5.397,28	5.110.670,93

FUNZIONE OBIETTIVO	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
08 GESTIONE TRIBUTARIA E FINANZIARIA	€ 48.879.108,81	293.066.569,83	341.945.678,64
09 INTERVENTI DI FILIERA AGRICOLA E SVILUPPO RURALE	€ 1.720.179,62	5.968.904,90	7.689.084,52
10 SALVAGUARDIA, AGRITURISMO, FORESTAZIONE	€ 168.315,78	5.020.895,37	5.189.211,15
11 ZOOTECNIA, AGROINDUSTRIA E CICLO ALIMENTARE	€ 629.527,19	472.660,89	1.102.188,08
12 ENERGIA, ATTIVITA' ESTRATTIVE E RISORSE ENERGETICHE	€ 130.813,62	222.707,11	353.520,73
13 SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO	€ 0,00	569.479,39	569.479,39
14 POLITICA INDUSTRIALE E CREDITIZIA	€ 2.100.611,56	-4.331.971,28	-2.231.359,72
15 COOPERAZIONE	€ 114.014,37	1.244.115,04	1.358.129,41
16 PROMOZIONE DELL'IMMAGINE MARCHE	€ 2.338.727,64	428.944,28	2.767.671,92

FUNZIONE OBIETTIVO	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
17 SVILUPPO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO	€ 2.355,86	0,00	2.355,86
18 TURISMO REGIONALE	€ -78.651,82	1.424.546,65	1.345.894,83
19 POLITICHE STRUTTURALI E INNOVAZIONE FORMATIVA	€ 0,00	0,00	0,00
20 POLITICHE DEL LAVORO	€ 4.571.377,33	2.373.199,74	6.944.577,07
21 FORMAZIONE	€ -4.762.344,92	169.411,50	-4.592.933,42
22 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE	€ 1.366.172,18	12.310.106,08	13.676.278,26
23 TUTELA DELL'ARIA, ACQUA, SUOLO E CICLO DEI RIFIUTI	€ -230.469,61	6.022.585,17	5.792.115,56
24 DIFESA DEL SUOLO	€ 0,00	0,00	0,00
25 TUTELA PATRIMONIO NATURALE E SISTEMA AREE PROTETTE	€ 585.288,69	1.360.333,65	1.945.622,34

FUNZIONE OBIETTIVO	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
26 OPERE PUBBLICHE: INSEDIAMENTI ABITATIVI	€ 2.618.947,26	8.297.615,98	10.916.563,24
27 MOBILITA' E TRASPORTI	€ -102.084.342,30	106.789.204,47	4.704.862,17
28 SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO	€ -69.700.429,71	142.816.498,83	73.116.069,12
29 SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI, DIRITTO ALLO STUDIO	€ -774.549,81	0,00	-774.549,81
30 SERVIZI INTEGRATI SOCIO-SANITARI	€ 1.284.036,97	4.965.426,51	6.249.463,48
31 SVILUPPO E PROMOZIONE DEI SISTEMI CULTURALI INTEGRATI	€ 656.885,23	7.167.837,49	7.824.722,72
32 ATTIVITA' SPORTIVE, CACCIA E PESCA SPORTIVA	€ 353.343,30	40.000,00	393.343,30

FUNZIONE OBIETTIVO	CORRENTI	D'INVESTIMENTO	TOTALE
TOTALI €	-102.678.767,23	606.645.626,13	503.966.858,90
AREA INTERVENTO CONTABILITA' SPECIALE	€	€	-3.00.906.000,00
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€	€	203.060.858,90

Prospetto 1

SPESE FINANZIATE CON IL RICORSO AL CREDITO

CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO
10302403	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	180.000,00
10302404	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	18.480,00
10302408	SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO - CNI/09	148.145,72
10304401	SPESE PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ELETTRONICHE, PROCEDURE E PROGRAMMI PER L'INFORMATICA REGIONALE	660.000,00
10308404	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE - CNI/04	1.204.200,00
10308407	ACQUISTO IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI REGIONALI - CNI/06	4.500.000,00
10404402	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE (L.R.32/2001)	310.000,00
10404405	TRASFERIMENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - LR 32/2001 - CNI/12	50.000,00
10504401	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE AUDIOVISIVO, MICROFONICO E RADIOFONICO ED APPARECCHIATURE TELEMATICHE ED INFORMATICHE	1.986,60
10604401	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE	139.747,70
10604402	CONTRIBUTI ALLE COMUNITA' MONTANE PER INTERVENTI SELVICOLTURALI E OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - ART 5, COMMA 1, LETTERE C1 E C4 - LR 18/2008 - CNI/09	1.400.000,00
31002415	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' DEL DEMANIO FORESTALE - ART. 16 LR 6/05 - CNI/07	30.000,00
31002416	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INVESTIMENTI CONCERNENTI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E MACCHINARI DEI VIVAI FORESTALI - CNI/07	9.000,00
31804402	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE DI SOSTA PER CARAVAN E AUTOCARAVAN	44.113,00
42202405	FONDO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DEL PIANO DI RISANAMENTO DELL'AREA ERCA DI ANCONA, FALCONARA E BASSA VALLE DELL'ESINO DI CUI ALLA DACR 172/05 E PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 6/04 - CNI/06	90.000,00
42204401	TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI DIFESA DELLA COSTA, DI MANUTENZIONE STAGIONALE E DI RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI	1.500.000,00
42204404	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE, ESCAVAZIONE DEI PORTI DI 2' CATEGORIA DALLA SECONDA ALLA QUARTA CLASSE DEGLI APPRODI TURISTICI	335.989,42
42204408	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE - CNI/06	50.000,00
42204411	LAVORI PER LA DIFESA DELLA COSTA, IL RIPASCIMENTO DEGLI ARENILI E LA CARATTERIZZAZIONE PER LE AREE DI SVERSAMENTO	200.000,00
42204415	SPESE PER LA REALIZZAZIONE D'INTERVENTI TECNOLOGICI PER IL MONITORAGGIO DEL MARE E DELLA COSTA E PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE - CNI/08	15.000,00
42204420	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI IDRICI - CNI/14	2.000.000,00
42302405	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI PER LA GESTIONE INQUINAMENTI PM. 10 - CNI/04	75.000,00
42502403	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PTRAP (ART. 1, COMMA 2, L.R. 44 DEL 12/4/1995) - CNI/05	231.279,33
42506401	SPESE IN CONTO CAPITALE PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE - CNI/10	48.000,00
42604404	CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - CNI/05	299.222,63
42604406	COFINANZIAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 4 L. 11/01/2006 N. 23) - QUOTA STATO RIF. 42604231	2.906.266,15
42704420	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI PESARO PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO SERVITO ALLA CABINOVIA OM/06	1.250.000,00
42704425	CONTRIBUTI AGLI ENTI E AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LR 22/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE - CNI/12	1.429.469,67
42704426	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI USSITA PER LA SOSTITUZIONE DELLA SEGGIOVIA OM05 "VALLONE DI SELVA PIANA" IN SCADENZA DELLA VITA TECNICA - CNI/14	200.000,00
52808405	SPESE IN CONTO CAPITALE PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA AREE URBANE - CNI/04	462.000,00
	TOTALE	19.787.900,22

PROSPETTO 2

ASSEGNAZIONI FINALIZZATE (art. 19. comma 3, L.R. 31/2001)

UPB ENTRATA	DENOMINAZIONE UPB	ASSESTAMENTO 2014	UPB SPESA	DENOMINAZIONE UPB	ASSESTAMENTO 2014
20104	TRASFERIMENTI PER "SVILUPPO EXTRA-AGRICOLO"	300.000,00	31605	PROMOZIONE - CORRENTE	300.000,00
20105	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	2.074.278,14	10403	STRUTTURE E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE - CORRENTE	49.683,77
			42601	LAVORI PUBBLICI - CORRENTE	739.066,71
			42603	EDILIZIA RESIDENZIALE - CORRENTE	1.285.527,66
				TOTALE	2.374.278,14
20106	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	-106.146.849,43	42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	-106.146.849,43
20108	TRASFERIMENTI PER "SANITA"	1.711.635,09	52803	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	1.089.895,89
			52805	PREVENZIONE, STRUTTURE, INTERVENTI DI VETERINARIA PUBBLICA - CORRENTE	12.741,28
			52811	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - CORRENTE	2.656,00
			52828	VALORIZZAZIONE, VIGILANZA, CATALOGAZIONE BENI CULTURALI, SOPRAINTENDENZA BIBLIOGRAFICA - CORRENTE	606.341,92
				TOTALE	1.711.635,09
20111	TRASFERIMENTI PER "FORMAZIONE"	1.351.617,80	32007	INTERVENTI IN FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE - CORRENTE	1.351.617,80
20115	COFINANZIAMENTO CORRENTE PER PROGRAMMAZIONE 2007-2013	1.665,00	31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	1.665,00
20118	TRASFERIMENTI PER SANITA'	1.137.357,78	52803	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	1.084.107,00
			52805	PREVENZIONE, STRUTTURE, INTERVENTI DI VETERINARIA PUBBLICA - CORRENTE	27.375,81
			52814	FORMAZIONE E PROGETTI SPECIALI REGIONALI/NAZIONALI - CORRENTE	25.874,97
				TOTALE	1.137.357,78
20121	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FONDO SANITARIO VINCOLATO	4.613.636,00	52824	FONDO SANITARIO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI AGLI ENTI DEL SSR	4.613.636,00
20301	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI	27.865,12	32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	16.650,00
			42203	PIANI DI BACINO, DIFESA COSTIERA, RISANAMENTO AREE AD ELEVATO RISCHIO IDROGEOLOGICO, PORTI - CORRENTE	11.215,12
				TOTALE	27.865,12
20302	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI PER SANITA'	9.028.500,00	52825	FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO AL SSR - CORRENTE	9.028.500,00
30401	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON LA SPESA	380.700,69	42701	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CORRENTE	380.700,69
40305	TRASFERIMENTI PER "OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE"	1.466.641,57	20813	RATE CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INVESTIMENTI	11.878,51
			52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	1.454.763,06
				TOTALE	1.466.641,57
40306	TRASFERIMENTI PER "TRASPORTI"	577.721,81	20814	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	486.021,72
			42704	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - INVESTIMENTO	91.700,09
				TOTALE	577.721,81
40308	TRASFERIMENTI PER "SANITA"	66.547,80	52802	FINANZIAMENTO DEI MACROLIVELLI DI ASSISTENZA SANITARIA - INVESTIMENTO	27.376,21
			52816	ASSISTENZA MALATTIE RILEVANZA SOCIALE - INVESTIMENTO	39.171,59
				TOTALE	66.547,80
50101	MUTUI	195.000.000,00	20814	RIMBORSO MUTUI E PRESTITI	195.000.000,00

SPESE OBBLIGATORIE

CAPITOLI	DENOMINAZIONE
10101101	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE
10102106	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ASSEMBLEARI - SPESE PER IL PERSONALE - CNI/12
10201101	INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE, AL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA ED AGLI ASSESSORI (ART.1 LR.23/7/73 N.18) SPESEA OBBLIGATORIA
10202103	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DELLA REGIONE MARCHE - DELEGAZIONE DI BRUXELLES (LR 17/03/98 N. 4) - S.O.
10202123	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'A.R.A.N. - ART. 50, COMMA 8 DEL D.LGS. 29/1993 - SPESEA OBBLIGATORIA
10301102	COPERTURA ASSICURATIVA PER UTILIZZO DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI O PER ADEMPIMENTI DI SERVIZIO FUORI DELL'UFFICIO (ART. 42, LR 20/2001) - SPESEA OBBLIGATORIA
10301104	FITTO LOCALI - SPESEA OBBLIGATORIA
10301105	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E MATERIALE ELETTRICO, RISCALDAMENTO, SERVIZIO IDRICO, SPESE CONDOMINIALI, SERVIZIO DI PULIZIA, VIGILANZA, FACCHINAGGIO - SPESEA OBBLIGATORIA
10301108	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO - SPESEA OBBLIGATORIA
10301109	SPESE POSTALI; ACQUISTO DI AFFRANCATORI AUTOMATICI, AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E RITIRO DI CORRISPONDENZA TASSATA, SPESE TELEGRAFICHE - SPESEA OBBLIGATORIA
10301110	SPESE TELEFONICHE ACQUISTO, NOLEGGIO INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI FISSI E MOBILI, FAX ED ALTRI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE, TRAFFICO TELEFONICO - SPESEA OBBLIGATORIA
10301111	NOLEGGIO DEGLI AUTOMEZZI - SPESEA OBBLIGATORIA
10301112	SPESE PER FITTO LOCALI ASSAM
10301113	SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE MACCHINE DA RIPRODUZIONE SPESEA OBBLIGATORIA
10301119	SPESE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA INCENDI, FURTI, RAPINE, RESPONSABILITA' CIVILE ED INFORTUNI - SPESEA OBBLIGATORIA
10301120	SPESE DI NATURA GESTIONALE PER LA ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L.81/08 SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (FORMAZIONE-INFORMAZIONE-ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE-CONSULENZE-SORVEGLIANZA SANITARIA-ATTIVITA' INTERNE E SIMILI) - S.O.
10301122	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE E SUI GIORNALI DEGLI AVVISI DI GARA CONCERNENTI GLI APPALTI PUBBLICI E PAGAMENTO TASSA E CONTRIBUTI PER LE GARE
10301127	SPESE PER L'ACQUISIZIONE TRAMITE CONTRATTO DI LEASING DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI REGIONALI - L.R. 18/2005 - CNI/05
10301131	SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO - SPESEA OBBLIGATORIA - CNI/07
10301132	SPESE PER MANUTENZIONE RIPARAZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI REGIONALI PER LE AUTORIMESSE I RIMESSAGGI OFFICINE E RELATIVI IMPIANTI - SPESEA OBBLIGATORIA - CNI/07
10301134	SPESE PER TRASFERIMENTO ALL'IRMA PER ACQUISTO TRAMITE CONTRATTO DI LEASING DI IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DI UFFICI REGIONALE - L.R. 18/2005 - CNI/08
10308202	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE - SPESEA OBBLIGATORIA - CNI/07
10309102	RESTITUZIONE E RIMBORSI DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLA TESORERIA DELLA REGIONE E RELATIVI INTERESSI
10309103	RIMBORSO DI SPESE, COMMISSIONI, TASSE E ONERI VARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE
10309104	SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ED ALTRI ONERI ACCESSORI - SPESEA OBBLIGATORIA - CNI/12
10311101	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DI SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO SU ONERI PER ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SPESE DI FUNZIONAMENTO IN GENERE - SPESEA OBBLIGATORIA
10311102	SPESE PER CONTROVERSIE E TRANSAZIONI - SPESEA OBBLIGATORIA
10311104	SPESE PER ONERI DERIVANTI DALL'ACCORDO TRANSATTIVO CON LA PROVINCIA DI ANCONA - CNI/09
10311105	ONERI DA CONTEZIOSO E SENTENZE SFAVOREVOLI, CON ESCLUSIONE DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - SPESEA OBBLIGATORIA - CNI/10

CAPITOLI	DENOMINAZIONE
10312201	SPESE ED ONERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ARBITRATI E DEI CONTENZIOSI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE - SPESA OBBLIGATORIA -
10313101	SPESE LEGALI PER LITI E CONSULENZE TECNICHE E GIURIDICHE - SPESA OBBLIGATORIA
10314101	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - CNI/09
10314102	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - ASSEGNAZIONE AI COMUNI -CNI/10
10314103	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA CORRENTE - ASSEGNAZIONE ALLE PREFETTURE - CNI/10
10315201	FONDO REGIONALE PER LE SPESE ELETTORALI - QUOTA INVESTIMENTO - CNI/09
10407101	SPESE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO - SPESA OBBLIGATORIA
10501105	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE SPETTANTI A COMPONENTI ESTERNI DI COMMISSIONI, COMITATI O COLLEGI ISTITUITI DALLA REGIONE O OPERANTI AMBITO AMMI.VO REG.LE (ART. 12 LR. 2/8/84, N. 20, ART. 2 LR. 4/7/94 N.23 E ART.10 LR. 31/10/84 N.31)
10501108	COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DA CORRISPONERSI ALL'AUTORITA' DI GARANZIA PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DI ADULTI E BAMBINI - OMBUDSMAN (ART. 6 L.R. 28/07/2008 N. 23) - SPESA OBBLIGATORIA
10505101	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE: SPESE DI STAMPA, DI SPEDIZIONE E SPESE ACCESSORIE SPESA OBBLIGATORIA
10607109	RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER REFERENDUM PER LA FUSIONE - CNI/13
20701107	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI - SPESA OBBLIGATORIA
20701109	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI (ART.40 L.R.31/10/1984 N.31) SPESA OBBLIGATORIA
20701111	SPESE E RIMBORSI SPESE PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI AVENTI TITOLO AD INCLUSIONE NEI MEDESIMI
20701114	SPESE ORGANIZZATIVE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI SPESA OBBLIGATORIA
20701126	SPESE PER RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701127	SPESE PER CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701128	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701129	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE (MISSIONI, PERSONALE COMANDATO, ECC.) - CNI/SIOPE/06
20701130	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA IRAP SULLE PRESTAZIONI DI LAVORO FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20701150	TRASFERIMENTO AGLI EE.RR.SS.UU. - ARTICOLO 45, COMMA 2, L.R. 38/1996 -CNI/08
20701163	ACCANTONAMENTO FONDI DA RECUPERARE PER SPESE DI PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE
20701609	ACCANTONAMENTO FONDI DA RECUPERARE PER SPESE DI PERSONALE FINANZIATE CON RISORSE ASSEGNATE ALLA REGIONE - PROGRAMMAZIONE 2007/2013
20702102	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE (ART.2 L.R.3/11/1984 N.34) SPESA OBBLIGATORIA
20702103	SPESE PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA FINANZIATE CON RISORSE PROPRIE - CNI/SIOPE/06
20704101	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA
20704106	SPESE A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/SIOPE/06
20806109	RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/10
20806110	REGOLAZIONE CONTABILE DEI RIVERSAMENTI DEGLI INCASSI DIRETTI RELATIVI ALLE TASSE AUTOMOBILISTICHE NON PAGATI DAGLI INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE - CNI/06
20806152	SPESE PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE FIDEJUSSORIE A FAVORE DI ENTI LOCALI TERRITORIALI, COOPERATIVE ED ALTRI SOGGETTI IN RELAZIONE ALLA CONTRAZIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE (ART. 33 COMMA 2 LR 31/2001) - CNI/12
20810102	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI REGIONALI (L.R. 16.12.71 N.1, 2 E 3 E L.R.31.12.71 N.4) ED ALTRE ERRONEAMENTE VERSATE A TALE TITOLO E RELATIVI INTERESSI - SPESA OBBLIGATORIA -
20810103	SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DALLA REGIONE - SPESA OBBLIGATORIA
20810105	SPESE PER LA CONVENZIONE PRA E DTT PER SERVIZI INERENTI LA TASSA AUTO - CNI/10
20810108	ONERI DERIVANTI DALLA MAGGIORAZIONE IVA - CNI/12

CAPITOLI	DENOMINAZIONE
20810109	RESTITUZIONE ALLA TESORERIA REGIONALE DI SOMME COMUNQUE ACCREDITATE SUL CONTO DELLA REGIONE A SEGUITO DI RID INSOLUTI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI DELLA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/12
20810119	SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TASSA AUTO E ALTRI TRIBUTI - SPESA OBBLIGATORIA - CNI/07
20811101	IMPOSTE E TASSE, CANONI PASSIVI ED ALTRI CONSIMILI - SPESA OBBLIGATORIA
20811102	IMPOSTE, TASSE E ALTRE SOMME DOVUTE DALLA REGIONE ISCRITTE A RUOLO - SPESA OBBLIGATORIA
20812102	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DI CASSA - S.O. - CNI/04
20813001	CONTRIB. PLURI. AI COMUNI NELLE SPESE D'AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI IST. DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE D'IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART 8 LR 46/92)-TRASF. ENTI AMM CENTR.-S.O.-CNI/SIOPE/13
20813201	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - S.O.
20813202	CONTRIB. COSTANTI 35.LI PER LA ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, 2° CO. E ARTT.3,4,5,6) - S.O.
20813203	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPRESSE QUELLE DELLE ZONE RURALI. S.O.
20813204	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE S.O.
20813205	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI ORIGINE INDUSTRIALE - S.O.
20813206	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 DELLA L.589/1949 - S.O.
20813207	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ADDUZIONE SECONDARIA E PER LA DISTRIBUZIONE DI GAS METANO - S.O.
20813208	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 13 E 15 L. 1090/68 - S.O.
20813209	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 L. 589/49 S.O.
20813210	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI OPERE OCCORRENTI PER FORNIRE DI ENERGIA ELETTRICA AI COMUNI STESSI - S.O.
20813211	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI E INDUSTRIALI - S.O.
20813212	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI PER ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI (ARTT.2 E 17 L.3.8.49 N.589) - S.O.
20813213	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE - S.O.
20813216	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.15/2/52 N.184 E L.9/8/54 N.649) - S.O.
20813217	CONTRIB. COSTANTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI DESTINATI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE S.O.
20813218	CONTRIBUTI DIRETTI RATEALI IN FAVORE DEI PRIVATI CHE RIPRISTINANO LE LORO ABITAZIONI COLPITE DALLA GUERRA L.27/12/53 N.968 ART.42 E LEGGE - **CFR 40305053/E - S.O.
20813219	CONTRIBUTI COSTANTI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COLTIVATORI DIRETTI PER IL MIGLIORAMENTO E LA RICOSTRUZIONE DELLE LORO ABITAZIONI.(LR 3.1.89, 3) S.O.
20813220	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E IL RIATTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE (L.5.8.78. 457) - **CFR 40303008/E - S.O.
20813221	SPESE PER IL PAGAMENTO DI ANNUALITA' DI CONCORSO SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI OD ALTRI SOGGETTI PER OPERE ASSISTITE DA CONTRIBUTI STATALI - **CFR 40305001/E - S.O.
20813222	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - SO - TRASF. C/C ENTI AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813223	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13

CAPITOLI	DENOMINAZIONE
20813224	CONTRIB. COSTANTI 35.LI PER LA ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI (ART.1, 2° CO. E ARTT.3,4,5,6)- S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13
20813225	CONTRIBUTI DECENNALI SUI MUTUI CONTRATTI PER IL RIPRISTINO DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI (ART.26 L.1.12.1986 N.879) S.O.
20813226	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DEI MUTUI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 10, DL. 6/10/72 N.552 CONVERTITO CON MODIF. NELLA L.2.12.72, N. 734 SUL TERREMOTO DI ANCONA (ART.21, 4 COMMA L. 828/82).S.O.
20813227	CONTRIBUTI SUI MUTUI AGEVOLATI CONCESSI DALL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLA REGIONE MARCHE PER IL RIPRISTINO E LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI - TERREMOTO '72 S.O.
20813228	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTO (ARTICOLO UNICO LR.21/5/80 N.31) - S.O.
20813229	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI (L.589/1949, L.1090/1968) - S.O.
20813231	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTISTICHE COMPRESSE QUELLE DELLE ZONE RURALI - S.O. - TRASFERIMENTI IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813232	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - S.O. - TRASFERIMENTI IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813233	CONTRIB. COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13
20813234	CONCESSIONE DEL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI VENTENNALI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO PER L'ATTIVAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO **CFR EX-2002046/E
20813235	CONTRIBUTI COSTANTI DECENNALI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E AGLI ALTRI ENTI ABILITATI AL CREDITO FONDIARIO SUI MUTUI DA ESSI CONCESSI S.O.
20813237	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA (L.R.17.12.1993 N.31, LETT. A) - S.O.
20813238	INTERVENTI REGIONALI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (L.R.17.12.1993 N.31) - S.O.
20813239	INTEGRAZIONE CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA (L.R. 31/1993, ART. 3, CO. 1, L.R. 38/94) - S.O.
20813240	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI MINORI (L.R. 20.02.95, N. 19) S.O.
20813241	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI MINORI (L.R.20.01.97, N. 11) S.O.
20813242	CONTRIBUTI PLURIENNALI ALLE IMPRESE NELLE SPESE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTITUTI DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE (LR. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 LR. 46/92) - S.O.
20813243	CONTRIBUTI VENTENNALI AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI PER L'ACQUISIZIONE DI ALLOGGI DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA, IN CASO DI LIQUIDAZIONE O SCIoglIMENTO DELLE COOPERATIVE STESSE (LR. 26.04.90, N. 37) S.O.
20813244	CONTRIBUTI PLURIENNALI AI COMUNI NELLE SPESE D'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE DELLA EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART. 8, L.R. 46/92) - S.O.
20813245	CONCORSO SU MUTUI DI DURATA FINO A 20 ANNI PER ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI COOPERATIVI (ART.7 LR.12/5/75, 31) - SPESA OBBLIGATORIA S.O.
20813246	CONCORSO REGIONALE SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI AZIENDALI DI CUI ALL'ART.10 DELLA L.R.21/1977 e ART.8,9,13 E 14 DELLA L. 987/77 (L. 8.11.86, 752) - S.O. - CNI/03
20813247	SPESE PER IL CONCORSO REGIONALE SUGLI INTERESSI SUI MUTUI GRAVANTI SULLA GESTIONE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE (ART. 5 L.R. 51/1995)
20813248	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 DELLA L.589/1949 - S.O. - TRASFERIMENTI IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813249	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI AGLI ENTI LOCALI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 DELLA L.589/1949 - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE -CNI/SIOPE/13
20813250	CONCORSO SUI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE ART.6 L.153/75 E LR.28/10/77 N.42 - S.O.

CAPITOLI	DENOMINAZIONE
20813251	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 13 E 15 L. 1090/68 - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813252	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO, SECONDO LE MODALITA' DELLA L.5.7.1928, 760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (LR 30.10.89, 24) S.O.
20813253	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 L. 589/49 - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813254	CONCORSO SUI MUTUI 20.LI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO (ART.10 L.R. 30.5.1977 N.21 E DECRETO LEGGE 24.2.1975 N.26) - SPESA OBBLIGATORIA
20813255	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEI MEDESIMI PREVISTE DAGLI ARTT.2,3,8 E 10 L. 589/49 - S.O. - TRASF. AMM.NE CENTRALE - CNI/SIOPE/13
20813256	CONTRIBUTI SUL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DI MUTUI 25.LI CONTRATTI PER L' ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE ALBERGHIERO. (ART. 5, PUNTO 1, L.R. 30.07.73, N. 21; ART. 1, LR. 12.08.74, N. 22) - S.O.
20813257	CONCORSO REG.LE SUGLI INTERESSI DI MUTUI CONTRATTI PER L'INCENTIVAZIONE TURISTICO ALBERGHIERA (L.R. 19.5.78 N.13) - S.O.
20813258	CONCORSO SUI MUTUI DI DURATA FINO A 20 ANNI PER LA REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI COOPERATIVI (ART.7 LR.31/75) - S.O.
20813259	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS METANO PER USI DOMESTICI E INDUSTRIALI - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813260	CONCORSO REGIONALE SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE. (LR.13/3/80 N.11) - S. O.
20813261	CONTRIBUTI VENTENNALI SUI MUTUI CONTRATTI DAI COLTIVATORI PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE - L.R. 4/95
20813262	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI DI DURATA FINO A 15 ANNI STIPULATI DA COOPERATIVE AGRICOLE PER LA TRASFORMAZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE DERIVANTI DA FINANZIAM. BANC. O DAI SOCI NON ASSISTITI DA CONC.O CONTR.FINAN.(LR 29.12.84, 42) - S.O.
20813263	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI PER ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI (ARTT.2 E 17 L.3.8.49 N.589) - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13
20813264	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI DELLE AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813265	CONTRIBUTI PLURIENNALI IN C/INTERESSE PER OPERE DI RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DEI MERCATI ITTICI. - S.O.
20813266	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI - S.O.
20813267	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI STIPULATI DALLE CANTINE SOCIALI E STALLE SOCIALI PER LA TRASFORMAZIONE DI PASSIVITA' ONEROSE DERIV.DAI FINANZ.BANCARI (L. 1.9.81, 423) - S.O.
20813268	CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI STIPULATI DA COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE E LATTIERO CASEARIE, LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER LA TRANSFORM. DI PASSIVITA' ONEROSE DERIVANTI DA INVESTIMENTI - **CFR EX 2002027/E-S.O.
20813269	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER OPERE DI DIFESA DEL LITORALE MARCHIGIANO IN ZONE D'INTERESSE TURISTICO E PER IL MIGLIORAMENTO PORTI DI 4° CLASSE - S.O. - TRAFS. AMM.NE CENTRALE - CNI/SIOPE/13
20813270	CONTRIBUTI COSTANTI 35.LI A FAVORE DI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPLIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI (L.15/2/52 N.184 E L.9/8/54 N.649)- TRASF. ENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE- S.O. -CNI/SIOPE/13
20813271	CONTRIBUTI 35.LI AI COMUNI E LORO CONSORZI PER LA COSTRUZIONE E LA RIPARAZIONE DI SCOGLIERE FRANGIFLUTTO (ARTICOLO UNICO LR.21/5/80 N.31) - TRASF. ENTI AMMINISTRAZIONE CENTRALE - S.O. - CNI/SIOPE/13
20813272	CONCORSO SUI MUTUI DI DURATA FINO A 20 ANNI PER L'ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI COOPERATIVI (L.R.5/81) - S.O.
20813273	CONTRIB. PLURI. AI COMUNI NELLE SPESE DI AMMORT. DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI IST. DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP. DI INTERESSE REGIONALE (LR. 19/93 E ART. 8 LR. 46/92) - S.O. - TRASF. IN C/C A ENTI AMM. LOCALI - CNI/SIOPE/13
20813274	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE (ART.3 LR.29.11.1983 N.37 MODIFICATA CON ART.49 DELLA LR 16.6.84, 13) - S.O.

CAPITOLI	DENOMINAZIONE
20813275	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE (ART.11L.R.29.12.1984 N.42) - S.O.
20813276	CONCORSO REGIONALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE. - S.O.
20813277	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO COLTIVATRICE - S.O.
20813278	SPESE PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI DECENNALI PER LA RICOSTITUZIONE,IL RIPRISTINO,LA RICONVERSIONE DELLE ATTREZZATURE E STRUTTURE FONDARIE AZIENDALI L.13.5.85, 198 (DM 1883 E 1884'30.9.95)- **CFR 40303023/E - S.O
20813279	CONTRIBUTO ANNUO COSTANTE E CONCOR SO SUGLI INTERESSI PREVISTI DALLO ART.1,2COMMA,LETT.B DELLA L.590/81,SUI PRESTITI DI ESERCIZIO PER LA RICOSTITUZIONE DI CAPITALI DI COND, CONTRATTI DA AZIENDE AGR. DANNEGGIATE - **CFR 40303004/E - S.O.
20813280	CONCORSO NEGLI INTERESSI DEI PRESTITI DI ESERCIZIO AD AMMORTAMENTO QUINQUENNALE PREVISTI DALL'ART.1,2 COMMA,LETT.C DELLA L.590/1981.CONTRATTI DA AZIENDE AGRICOLE - **CFR 40303005/E - S.O.
20813281	CONCORSO REGIONALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI DI DURATA VENTENNALE CONTRATTI PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE DIRETTA - S.O.
20813282	CONTRIBUTI COSTANTI PER LA DURATA MASSIMA DI VENTI ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI SUI MUTUI DA ESSI CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA SPORTIVA - S.O.
20813283	CONTRIBUTI PLURI.LI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTIT. DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP DI INTERESSE REG. (LR. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 LR. 46/92) - S.O. - TRASF. AMM. CENTRALE - CNI/SIOPE/13
20813284	CONTRIBUTI COSTANTI DELLA DURATA MASSIMA DI 10 ANNI A FAVORE DI ENTI LOCALI, SOCIETA' SPORTIVE ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER IMPIANTISTICA ED ATTREZZATURE SPORTIVE - S.O.
20813285	CONCORSO NEGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE DI CUI AL REGOLAMENTO CEE 17/64 - S.O.
20813286	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OOPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE DI CUI AL REGOLAMENTO CEE 17/64 - **CFR 40312002/E S.O.
20813289	CONTRIBUTI PLURI.LI AI COMUNI NELLE SPESE DI AMM.TO DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD.PP. O ALTRI ISTIT. DI CREDITO PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP DI INTERESSE REG. (LR. 29.06.93, N. 19 E ART. 8 LR. 46/92) - S.O. - TRASF. INPDAP - CNI/SIOPE/13
20813290	CONTRIB. PLURI. AI COMUNI PER SPESE D'AMMOR.TO MUTUI CONTRATTI CON IST. DI CREDITO ORDINARI E SPECIALI PER LA REALIZZAZIONE D'IMPIANTI PREORDINATI ALLA SOLUZIONE DELL'EMERGENZA IDRICA POTABILE (ART. 8, L.R. 46/92)-S.O.-TRASF. C/C AMM. LOCALI-CNI/SIOPE/13
20813291	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI CONCESSI ALLE IMPRESE COOPERATIVE E LORO CONSORZI PER EFFETTUARE INVESTIMENTI MATERIALI E IMMATERIALI (ART. 4 L.R.4 DEL 22.02.99) -
20813292	CONCORSO SUGLI INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO, SECONDO LE MODALITA' DELLA L.5.7.1928, 760 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (LR 30.10.89, 24) S.O. -
20813293	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUGLI AIUTI DI STATO RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE STRUTTURE AGRARIE (REGOLAMENTO CE 950/1997, ARTICOLO 12, COMMA 2)
20813297	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ALBERGHIERE (L.R. 12/98 - AT. 33)
20814302	INTERESSI PASSIVI MUTUO EVENTI ALLUVIONALI 1996 -QUOTA STATO -**CFR 40302001
20814303	INTERESSI PASSIVI MUTUO TERREMOTO EX LIRE 340 MLD - L.61/98 E L.448/98 -**CFR 40302002
20814304	INTERESSI PASSIVI MUTUO TERREMOTO EX LIRE 118 MLD - L.61/98 E L.448/98 - QUOTA STATO -**CFR 40302005
20814306	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L.194/98 -**CFR 40302003
20814307	INTERESSI PASSIVI MUTUO MOBILITA' CICLISTICA - L.366/98 - QUOTA STATO - **CFR 40306001
20814308	INTERESSI PASSIVI MUTUO TERREMOTO EURO 17,69 MLN - L.61/98 E L.488/99 -**CFR 40302006
20814311	INTERESSI PASSIVI MUTUO EVENTI ALLUVIONALI 1996 - QUOTA REGIONE
20814312	INTERESSI PASSIVI SINKING FUND "PICENI BOND"
20814313	INTERESSI PASSIVI MUTUO TERREMOTO EX LIRE 118 MLD - L.61/98 E L.448/98 - QUOTA REGIONE
20814315	INTERESSI PASSIVI MUTUO MOBILITA' CICLISTICA - L.R.30/2000 - QUOTA REGIONE
20814317	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZO SANITA' ANNO 2000

CAPITOLI	DENOMINAZIONE
20814318	INTERESSI PASSIVI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "BRAMANTE BOND"
20814319	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L.388/00 E L.194/98 -503 -**CFR 40306013
20814320	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L.388/00 E L.194/98 -502 -**CFR 40306013
20814321	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L.488/99 E L.194/98 -501 -**CFR 40306013
20814322	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L.488/99 E L.194/98 -500 -**CFR 40306013
20814324	INTERESSI PASSIVI MUTUO PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006
20814326	QUOTA INTERESSI INTEGRATIVA REGIONALE MUTUI TRASPORTI L.194/98 - L.488/99 - L.388/00 -CNI/08
20814327	INTERESSI PASSIVI MUTUO "MUTUO BRIDGE" -CNI/08
20814328	INTERESSI PASSIVI CONTRATTO DERIVATO RIF. N.18314391 -CNI/08
20814331	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1993 E PRECEDENTI
20814332	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA TASSO FISSO OTTIMIZZATO
20814333	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE STIBOR
20814334	INTERESSI PASSIVI MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE EURIBOR
20814335	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 194/98 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814306) - CNI/11
20814336	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 388/00 E L. 194/88 - 503 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814319) - CNI/11
20814337	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 388/00 E L. 194/88 - 502 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814320) - CNI/11
20814338	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 488/99 E L. 194/88 - 501 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814321) - CNI/11
20814339	INTERESSI PASSIVI MUTUO TRASPORTI - L. 488/99 E L. 194/88 - 500 - COPERTURA REGIONALE (QUOTA DEFINANZIATA STATO - EX 20814322) - CNI/11
20814340	INTERESSI PASSIVI MUTUO BEI - PROGRAMMI COMUNITARI 2007/2013 - CNI/12
20814502	QUOTA CAPITALE MUTUO EVENTI ALLUVIONALI 1996 - QUOTA STATO -**CFR 40302001
20814503	QUOTA CAPITALE MUTUO TERREMOTO EX LIRE 340 MLD - L.61/98 E L.448/98 -**CFR 40302002/E
20814504	QUOTA CAPITALE MUTUO TERREMOTO EX LIRE 118 MLD - L.61/98 E L.448/98 - QUOTA STATO -**CFR 40302005
20814506	QUOTA CAPITALE MUTUO TRASPORTI - L.194/1998 -**CFR 40302003
20814507	QUOTA CAPITALE MUTUO MOBILITA' CICLISTICA - L.366/98 - QUOTA STATO -**CFR 40306001
20814508	QUOTA CAPITALE MUTUO TERREMOTO EURO 17,69 MLN - L.61/98 E L.488/99 -**CFR 40302006
20814511	QUOTA CAPITALE MUTUO EVENTI ALLUVIONALI 1996 - QUOTA REGIONE
20814512	QUOTA CAPITALE SINKING FUND "PICENI BOND"
20814513	QUOTA CAPITALE MUTUO TERREMOTO EX LIRE 118 MLD - L.61/98 E L.448/98 - QUOTA REGIONE
20814515	QUOTA CAPITALE MUTUO MOBILITA' CICLISTICA - L.R. 30/2000 - QUOTA REGIONE
20814517	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZO SANITA' ANNO 2000
20814518	FONDO DI AMMORTAMENTO DEL BRAMANTE BOND - QUOTA CAPITALE - ART. 41 LEGGE 448/2001
20814519	QUOTA CAPITALE MUTUO TRASPORTI - L.388/00 E L.194/98 -503 -**CFR 40306013
20814520	QUOTA CAPITALE MUTUO TRASPORTI - L.388/00 E L.194/98 -502 -**CFR 40306013
20814521	QUOTA CAPITALE MUTUO TRASPORTI - L.488/99 E L.194/98 -501 -**CFR 40306013
20814522	QUOTA CAPITALE MUTUO TRASPORTI - L.488/99 E L.194/98 -500 -**CFR 40306013
20814524	QUOTA CAPITALE MUTUO PROGRAMMI COMUNITARI 2000-2006 -CNI/05
20814526	QUOTA CAPITALE INTEGRATIVA REGIONALE MUTUI TRASPORTI L.194/98 - L.488/99 - L.388/00 -CNI/08
20814527	QUOTA CAPITALE MUTUO "MUTUO BRIDGE" -CNI/08
20814531	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1993 E PRECEDENTI - SPESA OBBLIGATORIA
20814532	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA TASSO FISSO OTTIMIZZATO - SPESA OBBLIGATORIA
20814533	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE STIBOR - SPESA OBBLIGATORIA
20814534	QUOTA CAPITALE MUTUO DISAVANZI DI BILANCIO ANNI 1994 E PRECEDENTI - QUOTA INDICIZZAZIONE EURIBOR - SPESA OBBLIGATORIA
20814540	QUOTA CAPITALE MUTUO BEI - PROGRAMMI COMUNITARI 2007/2013 - CNI/12
20815101	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE DI PARTE CORRENTE RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE S.O.

CAPITOLI	DENOMINAZIONE
2081S102	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE DI PARTE CORRENTE RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE VINCOLATE S.O.
2081S103	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - CORRENTE - CNI/06 - S.O.
2081S104	FONDO PER LA GETIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - RISORSE VINCOLATE CORRENTI - CNI/09 S.O.
2081S105	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE DI PARTE CORRENTE RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE - SANITA'
2081S106	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE DI PARTE CORRENTE RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE VINCOLATE - SANITA'
20816201	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE
20816202	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE VINCOLATE
20816203	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - INVESTIMENTO - CNI/06 - S.O.
20816204	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - RISORSE VINCOLATE INVESTIMENTO - CNI/09 - S.O.
20816205	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE PROPRIE - SANITA'
20816206	FONDO PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI DICHIARATI PERENTI AI FINI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE VINCOLATE - SANITA'
20817206	SPESE PER CONCORSO INTERESSI PER COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RIATTAMENTO FABBRICATI RURALI - CNI/07
2082S101	INTERESSI PASSIVI DOVUTI PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N.35/2013 - CNI/13
2082S301	INTERESSI PASSIVI DOVUTI PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N.35/2013 - ANNO 2013 - CNI/13
2082S302	INTERESSI PASSIVI DOVUTI PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N. 35/2013 - ANNO 2014 - CNI/13
20826201	QUOTA CAPITALE DOVUTA PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N.35/2013 - CNI/13
20826501	QUOTA CAPITALE DOVUTA PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N.35/2013 - ANNO 2013 - CNI/13
20826502	QUOTA CAPITALE DOVUTA PER L'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL DL N. 35/2013 - ANNO 2014 - CNI/13
31001132	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO (ART. 19 LR. 6/2005) - CNI/05
S282S107	RIMBORSI ALL'ASUR DELLE QUOTE COMPETENTI DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE - CNI/12
S2829117	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA D.L. 17 DEL 19/02/2001 - TRASFERIMENTI A IMPRESE - RISORSE REGIONALI - CNI/14
S2829118	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA D.L. 17 DEL 19/02/2001 - RISORSE REGIONALI - CNI/14
53003102	RIMBORSI ALL'ASUR DELLE QUOTE COMPETENTI DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI LE COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DEGLI STATI DI INVALIDITA' CIVILE

ALLEGATO I

Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2014 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti.

La presente nota viene redatta ai sensi dell'art. 62, comma 8, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, come sostituito dall'art. 3 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 ed evidenzia la stima aggiornata degli oneri e degli impegni finanziari che si prevede di sostenere nel Bilancio 2014 in relazione ai contratti di derivati finanziari sottoscritti dalla Regione Marche. La previsione di spesa per i contratti in essere trova copertura nel Bilancio 2014 nell'Upb. 20814 "Rimborso mutui e prestiti".

Pasività sottostante	Importo originario della passività	Controparte swap	Nozionale residuo in €, al 31/12/2014	Valore Mark to Market (ultimo valore disponibile 2014)	Regione Riceve	Regione Paga	Differenza
Mps Mutuo Terremoto	€ 153.031.093	Ubs	€ 51.668.224	-€ 28.598	5,1584753% su nozionale residuo € 3.114.668	Fixed Rate act/360 se 6m\$Libor =< TSR oltre 6m\$Libor flat € 3.112.691	€ 1.976
Dexia Disavanzi 1994 e prec.li Stbor	€ 52.627.298	Ubs	€ 20.662.017	-€ 3.356.223	6mEur+0,05% act/360 € 94.341	Fixed Rate act/360 se 6m\$Libor =< TSR oltre 6m\$Libor flat € 1.206.448	-€ 1.112.105
Bond Piceni	USD 150.000.000	Ubs	€ 43.175.000	€ 86.109.122	7,486% fisso su passività sottostante € 8.498.220	5,45% fisso su nozionale residuo € 2.710.153	€ 5.788.067

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona.

Editore:

REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971

Direttore responsabile:

Dottoressa ELISA MORONI

ABBONAMENTO ORDINARIO

(ai soli Bollettini ordinari esclusi i supplementi e le edizioni speciali e straordinarie)

Annuo (01.01.2014 - 31.12.2014) € **100,00**

Semestrale (01.01.2014 - 30.06.2014 o 01.07.2014 - 31.12.2014) € **55,00**

ABBONAMENTO SPECIALE

(comprensivo dei bollettini ordinari, dei supplementi e delle edizioni speciali e straordinarie)

Annuo (01.01.2014 - 31.12.2014) € **125,00**

Semestrale (01.01.2014 - 30.06.2014 o 01.07.2014 - 31.12.2014) € **68,00**

COPIA BUR ORDINARIO € **2,50**

COPIA SUPPLEMENTO - COPIA EDIZIONE SPECIALE - COPIA EDIZIONE STRAORDINARIA

(fino a 160 pagine) € **2,50**

(da pagina 161 a pagina 300) € **5,50**

(da pagina 301 a pagina 500) € **7,00**

(oltre le 500 pagine) € **8,00**

COPIE ARRETRATE

il doppio del prezzo

(si considerano copie arretrate i numeri dei bollettini stampati negli anni precedenti a quello in corso)

I versamenti dovranno essere effettuati sul

C/C P. N. 368605 "Regione Marche Servizi Tesoreria regionale"

IBAN IT 83 E 07601 02600 000000368605

causale: BUR MARCHE

Si prega di inviare a "BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE MARCHE

Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona" l'attestazione del versamento o fotocopia di esso con la esatta indicazione dell'indirizzo cui spedire il Bollettino Ufficiale.

(Anche tramite Fax: 071/8062411)

Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c. legge 662/96 - Filiale di Ancona

Il Bollettino è in vendita presso la Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Marche - Giunta Regionale Via Gentile da Fabriano - 60125 Ancona e c/o gli sportelli informativi di Ancona Via G. da Fabriano Tel. 071/8062358 - Ascoli Piceno Via Napoli, 75 Tel. 0736/342426 - Macerata Via Alfieri, 2 Tel. 0733/235356 - Pesaro V.le della Vittoria, 117 Tel. 0721/31327.

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:

<http://www.regione.marche.it/bur>

Stampa: STES srl
POTENZA